

Allegato "A" all'atto rep.n. 49931/15033

BPER Banca S.p.A.

Assemblea Straordinaria/Ordinaria del 05/11/2022

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI				
			Ordinaria			Straordinaria	
			3	4	5	1	2
			A	A	A	F	A
BARAVELLI PRIMO <i>di cui 496 azioni in garanzia a :BPER BANCA S.P.A.;</i>	496		A	A	A	F	A
		496					
BATTISTINI GIANFRANCO	506		A	F	A	F	F
		506					
BIGARELLI MATTEO	36.625		F	F	F	X	-
		36.625					
BOSI STEFANO	329		A	C	C	F	F
		329					
BRUNI ERMANNO	20.000		F	F	F	F	F
		20.000					
CAPELLI MARCO	1.055		C	X	X	A	A
		1.055					
CARBONI FAUSTO	111.036		A	C	C	F	F
		111.036					
CAVAZZA ROBERTO	11.000		F	F	F	F	F
		11.000					
CAZZUOLI MARINO	2		F	F	F	F	F
		2					
FABBRI GABRIELE	10.000		A	A	A	A	A
		10.000					
FAZIA MARIO	3.500		C	F	F	F	F
		3.500					
FERRARESI MIRELLA	346		A	A	A	F	A
		346					
FRANCHINI GIORGIO	30.000		F	F	F	F	F
		30.000					
GALANTE ALFONSO ROBERTO - PER DELEGA DI	0						
UNIPOL GRUPPO S.P.A.	149.131.835		F	F	F	F	F
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	131.975.560		F	F	F	F	F
		281.107.395					
GIOVANARDI GIOVANNI ADOLFO	10.002		F	F	F	F	F
		10.002					
IEMMI PAOLO	35		X	X	X	A	X
		35					
MAGNANI AUGUSTO	3		F	F	-	F	F
		3					
MAGNANI DAVIDE	4.069		F	F	F	F	F
		4.069					
MARRI ALBERTO - PER DELEGA DI	74.000		A	X	X	F	F
ELFIN S.R.L.	161.000		A	X	X	F	F
ROSSI GLORIA	70.000		A	X	X	F	F
- IN RAPPRESENTANZA DI							
FINGAS S.R.L.	5.524.400		A	X	X	F	F
		5.829.400					
MASI VITTORIA	143		F	F	F	F	F
		143					
MERCIARI MORENO - PER DELEGA DI	0						
ABU DHABI PENSION FUND	42.686		F	F	F	F	F
ACTIVE M INTERNATIONAL EQUITY FUND	277.256		F	F	F	F	F
ADVANCED SERIES TRUST AST BLACKROCK GLOBAL STRATEGIES POR	58.655		F	F	F	F	F
AHL MERLIN LIMITED C/O CITCO TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED	3.286		F	F	F	F	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	967.580		F	F	F	F	F
ALGEBRIS LONG ONLY GLOBAL FINANCIALS MASTER FUND C/O CITCO FD SVCS IRELAND LTD	261.758		F	F	F	F	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	1.309.636		F	F	F	F	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND	698.063		F	F	F	F	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND	1.678.941		F	F	F	F	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	1.100.000		F	C	F	F	F
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	1.667.796		F	C	F	F	F
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZGIFONDS HPT	714.849		F	C	F	F	F
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR PREMIUMMANDAT KONSERVATIV	15.335		F	C	F	F	F
ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT	108.673		F	C	F	F	F
ALLIANZGI F PENCABBV PENSIONS	132.372		F	C	F	F	F

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI				
			Ordinaria			Straordinaria	
			3	4	5	1	2
DELEGANTI E RAPPRESENTATI							
ALLIANZGI FONDS OLB PENSIONEN	24.580		F	C	F	F	F
ALLIANZGI-FONDS CT-DRAECO	19.500		F	C	F	F	F
ALLIANZGI-FONDS DSPT	136.538		F	C	F	F	F
ALLIANZGI-SUBFONDS TOB -NEU-	72.630		F	C	F	F	F
ALPHA BRUG FUND LP	364		F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	333.590		F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	24.612		F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CAPVALUE ETF	40.447		F	F	F	F	F
AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC.	948		F	F	F	F	F
AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	235.000		F	F	F	F	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	595.000		F	F	F	F	F
AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	3.706		F	F	F	F	F
AMUNDI FTSE MIB	157.884		F	F	F	F	F
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP	1.702.222		F	F	F	F	F
AMUNDI INDEX EUR EX UK SMALL AND MID-CAP	31.499		F	F	F	F	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	2.044.783		F	F	F	F	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	1.705.000		F	F	F	F	F
APTUS GLOBAL FINANCIALS FUND	1.400.000		F	F	F	F	F
AQR ABS RETURN MASTER NON FLIP	557.846		F	F	F	F	F
AQR GLOBAL STOCK SELECTION MASTER ACCOUNT L.P. COOGIER FIDUCIARY SERVICES (CAYMAN) LTD	799		F	F	F	F	F
AQR INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP	204.883		F	F	F	F	F
ARGA INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND A SERIES OF ARGA FUNDS TR.	14.637		F	F	F	F	F
ARINI CREDIT MASTER FUND LIMITED	255.246		F	F	F	F	F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	285.989		F	F	F	F	F
ARR INT EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND	134.244		F	F	F	F	F
ARROWST CAP GBL EQ LS NON FLIP	884.229		F	F	F	F	F
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II	35.461		F	F	F	F	F
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL SMALL CAP FUND I	109.902		F	F	F	F	F
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	2.355.638		F	F	F	F	F
ARROWSTREET COPLEY - NON FLIP	222.564		F	F	F	F	F
ARROWSTREET EAFE AETF NON FLIP	409.143		F	F	F	F	F
ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY WORLD EX US ALPHA EXTENSION	349.443		F	F	F	F	F
ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY WORRLD EX US ALPHA EXTENSION CIT	181.205		F	F	F	F	F
ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN)	1.091.197		F	F	F	F	F
AS GBL EQ - ALP EX FD NON FLIP	388.962		F	F	F	F	F
AS INTL EQ EAFE AEF NON FLIP	618.609		F	F	F	F	F
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST	156.732		F	F	F	F	F
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	1.800.000		F	F	F	F	F
AXA WORLD FUNDS	3.000.000		F	F	F	F	F
AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY	2.503.662		F	F	F	F	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	34.804		F	F	F	F	F
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	1.650.000		F	F	F	F	F
BANK OF KOREA	13.022		F	F	F	F	F
BASSWOOD FINANCIAL FUND LP	12.786		F	F	F	F	F
BASSWOOD INTERNATIONAL FUND LP	163.621		F	F	F	F	F
BASSWOOD INTERNATIONAL FUND LTD. C/O IMS FUND SERVICES	214.548		F	F	F	F	F
BASSWOOD INTERNATIONAL LONG ONLY FUND LP.	35.250		F	F	F	F	F
BASSWOOD INTERNATIONAL LONG ONLY FUND LTD. C/O INTERNATIONAL MGMT. SERVICES LTD.	64.936		F	F	F	F	F
BASSWOOD OPP PARTNERS LP-USPM	509.418		F	F	F	F	F
BEST INVESTMENT CORPORATION	19.847		F	F	F	F	F
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUN	26.925		F	F	F	F	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	136.242		F	F	F	F	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	6.768		F	F	F	F	F
BLACKROCK FUND MANAGERS LTD	14.479		F	F	F	F	F
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	4.451		F	F	F	F	F
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	12.542		F	F	F	F	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	6.914.244		F	F	F	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI			
			Ordinaria		Straordinaria	
			3	4	5	1 2
DELEGANTI E RAPPRESENTATI						
BLACKROCK LIFE LTD	123.181		F	F	F	F F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	238.366		F	F	F	F F
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	12.696		F	F	F	F F
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	221.759		F	F	F	F F
BNYM MELLON CF SL ACWI EX US IMI FUND	3.713		F	F	F	F F
BOSTON PATRIOT LANSLOWNE ST LLC	415.509		C	F	F	F F
BRIDGEWATER PURE ALPHA FUND III, LTD.	765		F	F	F	F F
BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND	10.491		F	F	F	F F
BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND	46.371		F	F	F	F F
BW DMO FUND, LTD	539		F	F	F	F F
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	421.077		F	C	F	F F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	2.528.333		F	F	F	F F
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD (CPPIB)	950.468		F	F	F	F F
CASEY FAMILY PROGRAMS	1.564		F	F	F	F F
CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND	47.605		F	F	F	F F
CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND	11.622		C	F	F	F F
CC AND L Q 140/40 FUND	123.434		C	F	F	F F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	202.204		C	F	F	F F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	181.154		C	F	F	F F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II	29.380		C	F	F	F F
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	200.378		C	F	F	F F
CC L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	10.682		C	F	F	F F
CC&L ALL STRATEGIES FUND.	22.247		C	F	F	F F
CC&L GLOBAL EQUITY FUND	16.622		C	F	F	F F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND	12.496		C	F	F	F F
CC&L Q 130/30 FUND II	14.946		C	F	F	F F
CC&L Q 140/40 FUND	582		C	F	F	F F
CC&L Q EQUITY EXTENSION FUND	848		C	F	F	F F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..	28.612		C	F	F	F F
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	1.977		C	F	F	F F
CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	9.995		C	F	F	F F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	57.343		C	F	F	F F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II	38.126		C	F	F	F F
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND	2.488		C	F	F	F F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	5.168		C	F	F	F F
CCAND L ALL STRATEGIES FUND	51.418		C	F	F	F F
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY	1.415		C	F	F	F F
CDN ACWI ALPHA TILTS FUND	17.109		F	F	F	F F
CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING EMPLOYERS	312.660		F	F	F	F F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND	1.323.312		F	F	F	F F
CHEVRON UK PENSION PLAN	9.972		F	F	F	F F
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	106.300		F	F	F	F F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	672.039		F	F	F	F A
CLEARBRIDGE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	141.374		F	F	F	F F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	1.188.887		F	F	F	F F
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63	205.209		F	C	F	F F
COMMONFUND SCREENED GLOBAL EQUITY LLC	28.380		F	F	F	F F
COMMONWEALTH BANK GROUP SUPER GROUND FLOOR	12.424		F	F	F	F F
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	1.836		F	F	F	F F
CPPIB MAP CAYMAN SPC	452.276		F	F	F	F F
CPPIB MAP CAYMAN SPC - SEGREGATED PORTFOLIO ARROWSTREET	61.399		F	F	F	F F
CAPITAL LP						
CPPIB MAP CAYMAN SPC-SEGREGATED PORTFOLIO H MAN SOLUTIONS LTD	17.510		F	F	F	F F
CPR EUROLAND ESG	1.004.935		F	F	F	F F
CREDIT SUISSE FUNDS AG	37.129		F	F	F	F F
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	452.988		F	F	F	F F
CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG	52.633		F	F	F	F F
CUBIST CORE INVESTMENTS LLC C/O FINSCO LIMITED	82.299		F	F	F	F F
CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72	1.109.410		F	F	F	F F
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: SMTB DAIWA/WELLINGTON	347.612		F	F	F	F F
EUROPEAN EQUITY FUND (FOFS ONLY)(QII ONLY)						
CX QUANTITATIVE CLIMATE LTD C/O MAPLES CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED	9.241		F	F	F	F F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI				
			Ordinaria			Straordinaria	
			3	4	5	1	2
DELEGANTI E RAPPRESENTATI							
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C.	835		F	F	F	F	F
D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP	3.523		F	F	F	F	F
DE SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	200		F	F	F	F	F
DE SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	14.006		F	F	F	F	F
DEKA-RAB	49.596		F	C	C	F	F
DELTA MASTER TRUST	114.050		F	F	F	F	F
DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	42.408		F	F	F	F	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	8.450.428		F	F	F	F	F
DNCA ACTIONS SMALL ET MID CAP EURO	1.734.900		F	C	F	F	F
DOMINION ENERGY INC. DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	338.330		F	F	F	F	F
DUPONT PENSION TRUST	59.375		F	F	F	F	F
DWS INVEST	2.742.903		F	C	F	F	F
DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS EUROPE DYNAMIC	464.651		F	C	F	F	F
DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS EUROPEAN OPPORTUNITIES	16.226.559		F	C	F	F	F
DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS TOGETHER FOR TOMORROW	16.940		F	C	F	F	F
DWS INVESTMENT SA FOR DWS ESG EUROPEAN EQUITIES	555.932		F	C	F	F	F
EMG EUROPE NUMERIC INVESTORS	118.200		F	F	F	F	F
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII	61.665		F	F	F	F	F
ENERGY INVESTMENT FUND	4.630		F	F	F	F	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	48.030		F	F	F	F	F
ENTERGY CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	108.942		F	F	F	F	F
EPS	13.093		F	F	F	F	F
ESPERIDES - S.A. SICAV-SIF	22.474		F	C	F	F	F
EVEREN INVESTMENT LTD	326.500		F	F	F	F	F
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	313.375		F	F	F	F	F
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	380.959		F	F	F	F	F
FIRST ASSET MORNINGSTAR INTERNATIONAL VALUE INDEX ETF	903.926		F	F	F	F	F
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	418.361		F	F	F	F	F
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR	40.348		F	F	F	F	F
TILT INDEX FUND							
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	2.852.227		F	F	F	F	F
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	282.400		F	F	F	F	F
FONDS OBJECTIF CLIMAT ACTIONS	21.513		F	F	F	F	F
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..	9.693		F	F	F	F	F
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	5.641		F	F	F	F	F
FOVERUKA PENSION UNIVERSAL	15.057		F	F	F	F	F
FRANK RUSSELL INVESTMENT CO II PLC	5.030		F	F	F	F	F
FRANKLIN GLOBAL TRUST FRANKLIN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	213.782		F	F	F	F	F
GENERALI ITALIA SPA	201.499		F	F	C	F	F
GLG EUROPEAN LONG-SHORT FUND MAPLES CORPORATE SERVICES LIMIT	5.683		F	F	F	F	F
GLG EUROPEAN LONG/SHORT FUND	87.909		F	F	F	F	F
GLOBAL ALPHA TILTS FUND B (ACWITLTB)	11.217		F	F	F	F	F
GLOBAL ATLANTIC BLACKROCK DISCIPLINED INTERNATIONAL CORE PORTFOLIO	36.815		F	F	F	F	F
GLOBAL CURRENTS INVESTMENT TRUST INTL SMALL CAP	8.587		F	F	F	F	F
OPPORTUNITY EQUITY PO DELAWARE CORPORATE CENTER II							
GLOBAL EX-U.S. ALPHA TILTS FUND B (ACWITLB)	99.010		F	F	F	F	F
GOLDMAN SACHS FUNDS	431.408		F	F	F	F	F
GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL SMALL CAP INSIGHTS FUND	3.458.747		F	F	F	F	F
GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND	11.361		F	F	F	F	F
GOVERNMENT OF NORWAY	36.576.291		F	F	F	F	F
GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND	60.512		F	F	F	F	F
HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND	381.618		F	F	F	F	F
HELIUM ALPHA	14.947		F	F	F	F	F
HIGHLAND INVESTMENT FUND LLC	44.122		F	F	F	F	F
HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.	250.000		F	F	F	F	F
HOSKING GLOBAL FUND PLC	37.114		F	F	F	F	F
HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	2.058		F	F	F	F	F
HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST	3.221		F	F	F	F	F
HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST	43.350		F	C	F	F	F
IAM NATIONAL PENSION FUND	93.477		C	F	C	F	F
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	179.092		F	F	F	F	F

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI				
			Ordinaria			Straordinaria	
	Parziale	Totale	3	4	5	1	2
DELEGANTI E RAPPRESENTATI							
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	27.538		F	F	F	F	F
ING DIRECT SICAV	59.672		F	F	F	F	F
INKA AUSGLEICHSFONDS	18.840		F	F	F	F	F
INTE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR ENTSORGUNGSFONDS	787.987		F	F	F	F	F
INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND B (INTLTB)	37.861		F	F	F	F	F
INTERNATIONAL MONETARY FUND	79.648		F	F	F	F	F
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	441.778		F	C	C	F	F
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	17.183		F	F	F	F	F
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX U S ETF	206.643		F	F	F	F	F
INVESCO MARKETS III PLC	2.079		F	F	F	F	F
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION - DANMARK AKKUMULERENDE KL	30.093		F	F	F	F	F
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION EURO - ACCUMULATING KL	11.065		F	F	F	F	F
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION NORGE - ACCUMULATING KL	1.136		F	F	F	F	F
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA SMALL CAP KL	53.120		F	F	F	F	F
ID SPARINVEST A S FILIAL AF SPARINVEST S A IPROFILE INTERNATIONAL EQUITY PRIVATE POOL	1.437.131		F	F	F	F	F
ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	3.984		F	F	F	F	F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	5.915.769		F	F	F	F	F
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	239.683		F	F	F	F	F
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	437.788		F	F	F	F	F
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF	471.156		F	F	F	F	F
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	1.364.555		F	F	F	F	F
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	39.578		F	F	F	F	F
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	18.571		F	F	F	F	F
ISHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF	14.428		F	F	F	F	F
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	4.596.982		F	F	F	F	F
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	21.913		F	F	F	F	F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	91.065		F	F	F	F	F
ISHARES VII PLC	163.355		F	F	F	F	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND	303.316		F	F	F	F	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	48.081		F	F	F	F	F
JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY AND INCOME FUND	35.830		F	F	F	F	F
KAISER FOUNDATION HOSPITALS	28.080		F	F	F	F	F
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	59.446		F	F	F	F	F
KAPITALFORENINGEN INSTITUTIONEL INVESTOR, EUROPAEISKE SMALL CAP AKTIER	4.571.365		F	C	C	F	F
KBC EQUITY FUND EMU SMALL & MEDIUM	861.249		F	F	F	F	F
KBC INST FD EURO EQTY SM & MED CAPS	448.361		F	F	F	F	F
LACM WORLD SMALL CAP EQUITY FUND LP	75.172		F	F	F	F	F
LAZARD/WILMINGTON EAFE SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND	54.812		F	F	F	F	F
LEGAL & GENERAL ICAV.	50.642		F	F	F	F	F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	689.391		F	F	F	F	F
LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC	71.928		F	F	F	F	F
LGT SELECT FUNDS	30.060		C	F	F	F	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	505		F	F	F	F	F
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	114.544		F	F	F	F	F
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	42.803		C	F	F	F	F
LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	4.836		F	F	F	F	F
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW SYSTEMATIC ALPHA	1.137.704		F	F	F	F	F
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	5.330.656		F	F	F	F	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	87.370		F	F	F	F	F
LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	444.992		F	F	F	F	F
LYXOR FTSE MIB UCITS ETF	1.063.241		F	F	F	F	F
M INTERNATIONAL EQUITY FUND	26.017		F	F	F	F	F
MA 1994 B SHARES L.P.	274.861		F	F	F	F	F
MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	852.606		F	F	F	F	F
MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 II SP C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	282.654		F	F	F	F	F
MAN GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIVE	280.367		F	F	F	F	F
MAN MULTI-STRATEGY MASTER FUND MAPLES CORPORATE	57.367		F	F	F	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
			Ordinaria			Straordinaria		
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	3	4	5	1	2	
SERVICES LIMITES								
MAN NUMERIC ALTERNATIVE RISK PREMIA EQUITIES C/O CITCO	14.517		F	F	F	F	F	
TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED								
MAN NUMERIC INTERNATIONAL ALPHA (US) LP	768.790		F	F	F	F	F	
MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP	250.857		F	F	F	F	F	
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	6.189		F	F	F	F	F	
MANAGEMENT BOARD PUBLIC SERVICE PENSION FUND	190.131		F	C	F	F	F	
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-ALPHA PLUS FUND	434.271		F	F	F	F	F	
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS DEVELOPED WORLD EQU	9.679		F	F	F	F	F	
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND	494.385		F	F	F	F	F	
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS INTERNATIONAL EQUITIES FUND	8.451		F	F	F	F	F	
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND	31.422		F	F	F	F	F	
MARSHALL WACE MASTER FUNDS SPC-SP ALPHA PLUS FUND	37.541		F	F	F	F	F	
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	94.671		F	F	F	F	F	
MERCER GLOBAL SMALL COMPANIES SHARES FUND	261.970		F	F	F	F	F	
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	1.154.234		F	F	F	F	F	
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	3.316.423		F	C	F	F	F	
MERCER QIF FUND PLC	217.880		F	F	F	F	F	
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	272.780		F	F	F	F	F	
MERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TRUST	758.447		F	F	F	F	F	
METZLER INTERNATIONAL INVESTME	2.490.000		F	C	C	F	F	
METZLER UNIVERSAL TRUST	102.750		F	C	C	F	F	
MGI FUNDS PLC	1.095.829		F	F	F	F	F	
MH TOCQUEVILLE CONVICTIONS ISR	1.357.000		F	C	F	F	F	
MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401(K) PLAN	613.195		F	F	F	F	F	
MINISTRY OF DEFENSE PENSION FUND OF THE SULTANATE OF OMAN	54.816		F	F	F	F	F	
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE	42.982		F	F	F	F	F	
MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	573.103		F	F	F	F	F	
MOBIUS LIFE LIMITED	28.618		F	F	F	F	F	
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	29.336		F	F	F	F	F	
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV..	5.294.628		F	F	F	F	F	
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	52.536		F	F	F	F	F	
MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)	695		F	F	F	F	F	
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	19.989		F	F	F	F	F	
MULTI ADVISOR FUNDS INTERNATIONAL EQUITY VALUE FUND	113.438		F	F	F	F	F	
MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC	5.779		F	F	F	F	F	
MWCCF WORLD TOPS 130 30 FUND AC	22.530		F	F	F	F	F	
MWCCF WORLD TOPS 150 50 FUND AC	45.700		F	F	F	F	F	
NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE O	7.356		F	F	F	F	F	
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	52.856		F	F	F	F	F	
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND.	130.725		F	F	F	F	F	
NFS LIMITED	46.741		F	F	F	F	F	
NN (L) SICAV	234.946		F	F	F	F	F	
NN PARAPLUFONDS 1 NV	1.180.000		F	F	F	F	F	
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES	137.079		F	F	F	F	F	
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR	53.946		F	F	F	F	F	
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	1.145.103		F	F	F	F	F	
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	171.078		F	F	F	F	F	
NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	771.489		F	F	F	F	F	
OFI INVEST ISR SMALL MID CAPS	766.364		F	C	C	F	F	
OFI RS ALPHA SECTOR	26.084		F	C	C	F	F	
ONE HUNDRED PERCENT SUSTAINABILITY LIMITED	1.514		F	F	F	F	F	
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	48.631		F	F	F	F	F	
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	194.003		F	F	F	F	F	
PACIFIC SELECT FUND VALUE PORTFOLIO	2.399.467		F	F	F	F	F	
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND	32.400		F	F	F	F	F	
PEGASUS-UI-FONDS	979.066		F	F	F	F	F	
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	990.609		C	F	F	F	F	
PERMANENT FUND INVESTMENTS LLC	46.133		F	F	F	F	F	
PES:PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF	22.585		F	F	F	F	F	
PF INTERNATIONAL VALUE FUND	148.991		F	F	F	F	F	

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI			
			Ordinaria		Straordinaria	
			3	4	5	1 2
DELEGANTI E RAPPRESENTATI						
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	11.285		F	F	F	F F
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	350.000		F	F	F	F F
PK CSG WORLD EQUITY CREDIT SUISSE FUNDS AG	32.920		F	F	F	F F
POINT72 LONDON INVESTMENTS LTD. C/O WALKERS CORPORATE LIMITED CAYMAN	1.266.370		F	F	F	F F
PREMIUMMANDAT BALANCE	41.490		F	C	F	F F
PREMIUMMANDAT DYNAMIK	86.046		F	C	F	F F
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	32.798		F	F	F	F F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	8.204		F	F	F	F F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	710.234		F	F	F	F F
PUBLIC EMPLOYEES' LONG TERM CARE FUND	2.311.691		F	F	F	F F
PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	423.267		F	F	F	F F
PZENA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE FUND	182.770		F	F	F	F F
PZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLC SMID CAP VALUE	19.537		F	F	F	F F
RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TRUST	143.630		F	F	F	F F
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	22.142		F	F	F	F F
RUSSEL CANADIAN DIVIDEND POOL	35.433		F	F	F	F F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY GLOBAL EQUITY FUND	519.161		F	F	F	F F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS FUND	834.841		F	F	F	F F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	34.087		F	F	F	F F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITY FUND	689.768		F	F	F	F F
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL EQUITY POOL	470.130		F	F	F	F F
RUSSELL INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS, LLC GLOBAL EQUITY PLUS	139.803		F	F	F	F F
RUSSELL INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS, LLC INTERNATIONAL EQUITY	231.935		F	F	F	F F
RUSSELL INVESTMENTS INTERNATIONAL SHARES FUND	135.546		F	F	F	F F
RUSSELL INVESTMENTS TRUST COMPANY COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	824.914		F	F	F	F F
RUSSELL OVERSEAS EQUITY POOL .	102.919		F	F	F	F F
SAEV MASTERFONDS INKA	1.288.915		F	F	F	F F
SALT RIVER PIMA-MARICOPA INDIAN COMMUNITY	308.810		F	F	F	F F
SAMSUNG GLOBAL CORE EQUITY FUND	10.516		F	F	F	F F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	1.956.440		F	F	F	F F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	434.495		F	F	F	F F
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	1.895.871		F	F	F	F F
SCS EQUITY STRATEGIES FUND, LLC SCS EQUITIES STRATEGY FUND	362.814		F	F	F	F F
SG ACTIONS EURO SMALL CAP	206.206		F	F	F	F F
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	17.101		F	F	F	F F
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	266.728		F	C	F	F F
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	11.318		F	C	F	F F
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	109.660		F	C	F	F F
SHERIFFS PENSION AND RELIEF FUND	20.800		F	F	F	F F
SOGECAP ACTIONS - SMALL CAP	2.218.877		F	F	F	F F
SOGECAP AP CLIMAT PAB	20.768		F	F	F	F F
SONOMA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	96.270		F	F	F	F F
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN	113.497		F	F	F	F F
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	13.052		F	F	F	F F
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF	883.462		F	F	F	F F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	19.170		F	F	F	F F
SQUAREPOINT MASTER FUND LTD	38.939		F	F	F	F F
SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND	13.458		F	F	F	F F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FUND	386.721		F	F	F	F F
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	431.007		F	F	F	F F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	2.851.439		F	F	F	F F
STANLIB FUNDS LIMITED	8.379		F	F	F	F F
STARFUND (ING IM)	4.125.000		F	F	F	F F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	125.714		F	F	F	A F
STATE OF UTAH SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS TRUST	50.900		F	F	F	F F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
			Ordinaria			Straordinaria		
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	3	4	5	1	2	
FUNDS								
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	272.198		F	F	F	F	F	
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	34.974		F	F	F	F	F	
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID	2.161.106		F	F	F	F	F	
STICHTING BLUE SKY LIQUID ASSET FUNDS	2.298.109		F	C	C	F	F	
STICHTING BPL PENSIOEN	38.971		F	F	F	F	F	
STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	166.400		F	F	F	F	F	
STICHTING PENSIOENFONDS ABP	1.623.600		F	F	F	F	F	
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING	92.354		F	F	F	F	F	
STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCH SPECIALISTEN	1.304.882		F	C	C	F	F	
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	60.325		F	F	F	F	F	
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	17.853		F	F	F	F	F	
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	1.009.404		F	C	F	F	F	
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	59.262		F	F	F	F	F	
SUNAMERICA SERIES TRUST SA BLACKROCK VCP GLOBAL MULTI ASSET PORT	64.013		F	F	F	F	F	
SUTTER HEALTH	871.529		F	F	F	F	F	
SUTTER HEALTH MASTER RETIREMENT TRUST	650.969		F	F	F	F	F	
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	261.815		F	F	F	F	F	
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	51.493		F	F	F	F	F	
THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENTFUND	27.555		F	F	F	F	F	
THE BOARD OF THE PENSION PROTECTION FUND RENAISSANCE	5.971		F	C	F	F	F	
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	395.047		F	F	F	F	F	
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST	435.170		F	F	F	F	F	
THE CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	42.007		C	F	C	F	F	
THE COCA-COLA COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST.	14.100		F	F	F	F	F	
THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND	5.736.841		F	F	F	F	F	
THE NOMURA TRUST AND BANKING	26.471		F	F	F	F	F	
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	815.779		F	F	F	F	F	
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	149.354		F	F	F	F	F	
THE WELLINGTON TR CO NATL ASSOCMULTIPLE COLLECTIVE INVESTMENT FDS TR	441.629		F	F	F	F	F	
THOMAS A. JAMES	2.645		F	F	F	F	F	
THOMAS E QUINN THOMAS E QUINN	6.544		F	F	F	F	F	
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND	68.483		F	F	F	F	F	
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO	129.343		F	F	F	F	F	
TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR	5.425.000		F	C	F	F	F	
TOSCA EUROPEAN SELECT FUND LTD	246.791		F	F	F	F	F	
TOSCA FINANCIALS REFLATION FUND LTD	4.000.000		F	F	F	F	F	
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT	3.399.492		F	F	F	F	F	
TRUST FOR THE PENISON PLAN OF THE CHUBB CORPORATION	211.114		F	F	F	F	F	
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	310.312		F	F	F	F	F	
TRUSTEAM ROC PME	161.000		C	F	F	F	A	
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC. C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	90.271		F	F	F	F	F	
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP	3.681.198		F	F	F	F	F	
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	379.800		F	F	F	F	F	
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	218.400		F	F	F	F	F	
UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	104.699		F	F	F	F	F	
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUNDS	45.606		F	F	F	F	F	
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	630.739		F	F	F	F	F	
UBS LUX FUND SOLUTIONS	224.873		F	F	F	F	F	
UNIFIED ACCUMULATIVE PENSION FUND JOINT STOCK COMPANY	19.681		F	F	F	F	F	
UNION PACIFIC CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	75.300		F	F	F	F	F	
UNISUPER	794.419		F	F	F	F	F	
UNIVERSAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH	50.139		F	F	F	F	F	
UNIVERSAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF AEKSAAR MASTERFONDS	36.080		F	F	F	F	F	
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	32.363		F	F	F	F	F	

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI				
			Ordinaria			Straordinaria	
			3	4	5	1	2
DELEGANTI E RAPPRESENTATI							
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF	45.500		F	F	F	F	F
WMB-UNIVERSAL-FONDS							
UNIVERSAL-INVESTMENT-LUXEMBOURG S.A	34.862		F	F	F	F	F
USAA INTERNATIONAL FUND	990.044		F	F	F	F	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	137.602		F	F	F	F	F
VALUEQUEST PARTNERS LLC INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	35.035		F	F	F	F	F
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	7.922.213		F	F	F	F	F
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	19.568		F	F	F	F	F
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	136.466		F	F	F	F	F
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	1.954.166		F	F	F	F	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	106.134		F	F	F	F	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	695.440		F	F	F	F	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	6.327.788		F	F	F	F	F
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	4.019.391		F	F	F	F	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	139.777		F	F	F	F	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	12.012		F	F	F	F	F
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	9.531		F	F	F	F	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	214.362		F	F	F	F	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	538.121		F	F	F	F	F
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	13.982.427		F	F	F	F	F
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	486.672		F	F	F	F	F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP FLERFAKTOR	158.932		F	F	F	F	F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	196.340		F	F	F	F	F
VERIZON MASTER SAVINGS TRUST	656.613		F	F	F	F	F
VPMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST1	13.193		F	F	F	F	F
VPMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST2	19.227		F	F	F	F	F
VGX POOLFONDS METZLER	1.760.000		F	C	C	F	F
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	26.177		F	F	F	F	F
VILLIERS ALTO	175.107		F	F	F	F	F
VWINKA SONDERVERMGEN	527.578		F	F	F	F	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	351.193		F	F	F	F	F
WC PENSIONINVEST	32.725		F	F	F	F	F
WELLINGTON DIVERSIFIED INFLATIONHEDGES FUND	164.579		F	F	F	F	F
WELLINGTON TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION MULTIPLE COMMON TRUST FUNDS TRUST INTERNATIONAL	2.195.448		F	F	F	F	F
WEST YORKSHIRE PENSION FUND	299.605		F	A	F	F	F
WHOLESALE INTERNATIONAL CORE EQUITIES (NZ HEDGED)	13.679		F	F	F	F	F
WILMINGTON GLOBAL ALPHA EQUITIES FUND	55.676		F	F	F	F	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND	25.434		F	F	F	F	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	53.744		F	F	F	F	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITYFUND	52.636		F	F	F	F	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAPDIVIDEND	42.671		F	F	F	F	F
WORLD ALPHA TILTS - ENHANCED FUND B	17.887		F	F	F	F	F
WTCN COMMON TRUST FUNDS TRUST OPPORTUNISTIC EQUITY PORTFOLIO	69.718		F	F	F	F	F
WTCN CONTRARIAN VALUE INFLATIONOPPORTUNITIE	841.572		F	F	F	F	F
XANTUM PARTNERS LP C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	71		F	F	F	F	F
XTRACKERS	231.752		F	C	F	F	F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	2.373		F	F	F	F	F
YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION RETIREMENT FUND	523.330		F	F	F	F	F
		313.177.168					
MOZZARELLI ORESTE	6.966		A	C	-	F	F
- PER DELEGA DI							
MIOTTO FRANCA	10.660		A	C	-	F	F
MOZZARELLI PAOLO	83.048		A	C	-	F	F
		100.674					
PEDRINI MARINO	13.260		F	F	F	F	F
		13.260					
POLO ANDREA	575		C	C	C	F	F
		575					
RADAELLI DARIO ROMANO	0						
- PER DELEGA DI							
MARINO TOMMASO	1		X	X	X	X	X

BPER Banca S.p.A.

Assemblea Straordinaria/Ordinaria del 05/11/2022

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI				
			Ordinaria			Straordinaria	
			3	4	5	1	2
		1					
RINALDI MIRCO	1.715		F	A	A	F	A
		1.715					
SCACCHETTI ORAZIO	445		X	X	X	F	F
- PER DELEGA DI							
GASPERI MEUCCIA	626		X	X	X	F	F
		1.071					
SETTI GIOVANNA	2.047		C	F	F	F	F
		2.047					
SIGHINOLFI CELESTINO	1.942		A	C	C	F	F
		1.942					
SIMONINI ALESSANDRO	0						
- PER DELEGA DI							
CORRADINI ANNA LILIANA	21.076		C	C	A	A	F
		21.076					
SITA ADRIANO	28.594		F	F	F	F	F
		28.594					
SOGLIANI FIORELLA	405		X	X	X	X	X
		405					
SPISSU GIACOMO	0						
- IN RAPPRESENTANZA DI							
FONDAZIONE DI SARDEGNA	144.406.625		F	F	F	F	F
		144.406.625					
STERNIERI MARCO ARTURO	1.809		A	A	F	F	F
		1.809					
ZACCARINI DINO	5.462		A	C	A	F	F
		5.462					
ZANTI LUIGI	7.407		F	F	F	F	F
		7.407					

Legenda:

- 1 Fusione per incorporazione di Banca Carige S.p.A. e Banca del Monte di Lucca S.p.A. in BPER Banca S.p.A.
- 2 Modifica dello statuto sociale: modifica degli articoli 1, 5, 10, 11, 13, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 38, 39 eliminazione degli artt. 36 e 44 e rinumerazione degli artt. da 37 a 43
- 3 Integrazione del Consiglio di amministrazione mediante nomina di un Consigliere ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale
- 4 Modifica della Politica in materia di remunerazione 2022 approvata dall'Assemblea del 20 aprile 2022, nella parte relativa al Piano di Incentivazione di Lungo Termine e conseguente aggiornamento della Sezione I
- 5 Modifica del Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2022-2024 basato su strumenti finanziari approvato dall'Assemblea del 20 aprile 2022

Assemblea Straordinaria del 05 novembre 2022ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Fusione per incorporazione di Banca Carige S.p.A. e Banca del Monte di Lucca S.p.A. in BPER Banca S.p.A

Hanno partecipato alla votazione:

Presenti alla votazione **502** per azioni ordinarie **744.908.742** pari al **52,708411%** del capitale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE PRESENTI	%CAP.SOC.
Favorevoli	744.750.862	99,978805	52,697240
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	744.750.862	99,978805	52,697240
Astenuti	157.880	0,021195	0,011171
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	157.880	0,021195	0,011171
Totale	744.908.742	100,000000	52,708411

Assemblea Straordinaria del 05 novembre 2022ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Modifica dello statuto sociale: modifica degli articoli 1, 5, 10, 11, 13, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 38, 39 eliminazione degli artt. 36 e 44 e rinumerazione degli artt. da 37 a 43**

Hanno partecipato alla votazione:

Presenti alla votazione **502** per azioni ordinarie **744.945.332** pari al **52,711000%** del capitale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE PRESENTI	%CAP.SOC.
Favorevoli	744.062.056	99,881431	52,648501
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	744.062.056	99,881431	52,648501
Astenuti	846.651	0,113653	0,059908
Non Votanti	36.625	0,004916	0,002592
SubTotale	883.276	0,118569	0,062499
Totale	744.945.332	100,000000	52,711000

Assemblea Ordinaria del 05 novembre 2022ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Integrazione del Consiglio di amministrazione mediante nomina di un Consigliere ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale**

Hanno partecipato alla votazione:

Presenti alla votazione **500** per azioni ordinarie **744.944.261** pari al **52,710924%** del capitale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE PRESENTI	%CAP.SOC.
Favorevoli	736.055.406	98,806776	52,081965
Contrari	2.826.855	0,379472	0,200023
SubTotale	738.882.261	99,186248	52,281988
Astenuti	6.062.000	0,813752	0,428936
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	6.062.000	0,813752	0,428936
Totale	744.944.261	100,000000	52,710924



Assemblea Ordinaria del 05 novembre 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Modifica della Politica in materia di remunerazione 2022 approvata dall'Assemblea del 20 aprile 2022, nella parte relativa al Piano di Incentivazione di Lungo Termine e conseguente aggiornamento della Sezione I

Hanno partecipato alla votazione:

Presenti alla votazione **495** per azioni ordinarie **739.113.806** pari al **52,298372%** del capitale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE PRESENTI	%CAP.SOC.
Favorevoli	686.270.622	92,850467	48,559283
Contrari	52.529.213	7,107053	3,716873
SubTotale	738.799.835	99,957521	52,276156
Astenuti	313.971	0,042479	0,022216
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	313.971	0,042479	0,022216
Totale	739.113.806	100,000000	52,298372

Assemblea Ordinaria del 05 novembre 2022ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Modifica del Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2022-2024 basato su strumenti finanziari approvato dall'Assemblea del 20 aprile 2022**

Hanno partecipato alla votazione:

Presenti alla votazione **495** per azioni ordinarie **739.113.806** pari al **52,298372%** del capitale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE PRESENTI	%CAP.SOC.
Favorevoli	724.711.735	98,051441	51,279307
Contrari	14.261.793	1,929580	1,009139
SubTotale	738.973.528	99,981021	52,288446
Astenuti	39.601	0,005358	0,002802
Non Votanti	100.677	0,013621	0,007124
SubTotale	140.278	0,018979	0,009926
Totale	739.113.806	100,000000	52,298372

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI "BANCA CARIGE S.P.A – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA" E DI "BANCA DEL MONTE DI LUCCA S.P.A." IN "BPER BANCA S.P.A."

I Consigli di Amministrazione di BPER Banca S.p.A. (di seguito "**BPER**" o "**Società Incorporante**"), di Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (di seguito "**Carige**") e di Banca del Monte di Lucca S.p.A. (di seguito "**BML**" e, congiuntamente a Carige, le "**Società Incorporande**") hanno redatto e approvato, ciascuno per la parte di propria competenza, il seguente progetto di fusione (il "**Progetto di Fusione**") ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ.

PREMESSE

- in data 3 giugno 2022, a seguito del rilascio delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente da parte delle Autorità competenti, BPER ha acquistato dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e dallo Schema Volontario di Intervento n. 604.154.459 azioni ordinarie di Carige, rappresentative del 79,418% del capitale sociale di Carige (la "**Partecipazione di Maggioranza**"). Ad esito del perfezionamento dell'acquisizione della Partecipazione di Maggioranza (l' "**Acquisizione**"), BPER esercita il controllo di diritto su Carige, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e dell'art. 93 TUF;

- sempre in data 3 giugno 2022, BPER ha comunicato al mercato e alla Consob:

- (i) il sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l' "**Offerta Obbligatoria**"), ai sensi e per gli effetti degli artt. 102, 106, comma 1 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), e delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), sulle azioni ordinarie di Carige per un corrispettivo pari a Euro 0,80 per ciascuna azione ordinaria di Carige portata in adesione all'Offerta Obbligatoria, e
- (ii) la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria (l' "**Offerta Volontaria**" e, congiuntamente con l'Offerta Obbligatoria, le "**Offerte**"), ai sensi dell'art. 102 TUF, sulle n. 20 azioni di risparmio di Carige, per un corrispettivo pari a Euro 25.000,00 per ciascuna azione di risparmio di Carige portata in adesione all'Offerta Volontaria;

- in data 18 luglio 2022, BPER e Carige hanno congiuntamente comunicato – in linea con i programmi futuri prospettati da BPER nel relativo documento di offerta, approvato da Consob con delibera n. 22390 in data 6 luglio 2022 e pubblicato in data 8 luglio 2022 (il "**Documento di Offerta**") - l'avvio del procedimento di fusione di Carige in BPER mediante il conferimento degli incarichi ai rispettivi *advisor*, nonché la contestuale fusione per incorporazione in BPER di BML, partecipata al 69,97% da Carige (le fusioni per incorporazione di Carige e di BML in BPER, congiuntamente, la "**Fusione**");

- la Fusione mira a realizzare pienamente gli obiettivi in termini di sinergie industriali e di creazione di valore connessi all'Acquisizione e diffusamente rappresentati nel documento d'offerta pubblicato ai fini delle Offerte;

- in data 29 luglio 2022 si è concluso il periodo di adesione alle Offerte, avviato in data 11 luglio 2022 e in esito al quale, in data 5 agosto 2022, BPER è giunta a detenere, come indicato nel comunicato sui risultati definitivi pubblicato in data 3 agosto 2022, n. 714.315.304 azioni ordinarie di Carige, rappresentative del 93,9% del capitale sociale ordinario di Carige, e n. 1 azione di risparmio di Carige;
- successivamente alla data di conclusione del periodo di adesione alle Offerte e sino alla data del 18 agosto 2022, BPER ha eseguito acquisti di azioni ordinarie Carige al di fuori delle Offerte, per n. 3.556.943 azioni ordinarie di Carige (le "**Ulteriori Azioni Ordinarie**"), portando il totale delle azioni ordinarie Carige detenute da BPER alla data del presente Progetto di Fusione a n. 717.872.028 azioni ordinarie Carige, rappresentative del 94,4% del capitale sociale ordinario di Carige;
- sulla base dei risultati definitivi delle Offerte di cui sopra, BPER adempirà alla procedura di obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (la "**Procedura di Sell-Out**"), la quale avrà inizio il 22 agosto 2022 e terminerà il 9 settembre 2022, estremi inclusi, salvo proroga, con data di pagamento prevista il 16 settembre 2022, estendendo i termini della Procedura di Sell-Out anche all'Offerta Volontaria (l'**"Offerta Volontaria Riaperta"**);
- BPER, Carige e BML depositeranno presso il Tribunale di Bologna l'istanza congiunta per la nomina dell'esperto, avvalendosi della facoltà ex art. 2501-sexies, comma 4 cod. civ. di richiedere al Tribunale del luogo in cui ha sede la società incorporante la nomina di uno o più esperti comuni, con il compito di predisporre la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni;
- la Fusione costituisce per Carige un'operazione con parte correlata di "maggiore rilevanza" in base alla procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione di Carige ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, Parte III, Cap. 11 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni (la "**Procedura OPC e Soggetti Collegati**");
- la Fusione costituisce per BML un'operazione di maggiore rilevanza con soggetto collegato del gruppo bancario ai sensi della Procedura OPC e Soggetti Collegati a cui BML si è conformata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Operazioni Parti Correlate di Carige e l'Amministratore Indipendente di BML, Dott. Marco Marchi, hanno rilasciato, rispettivamente e ciascuno per quanto di propria competenza, un motivato parere favorevole circa la sussistenza dell'interesse di Carige e di BML di procedere all'esecuzione della Fusione, nonché un motivato parere sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni di cui al presente Progetto di Fusione;
- il Progetto di Fusione è redatto in un unico contesto espositivo, avuto riguardo (i) all'obiettivo di dare contestuale attuazione alla Fusione, allineandone anche l'efficacia giuridica ad una medesima data e (ii) all'esigenza di illustrarne obiettivi ed effetti ai fini dell'unitario procedimento amministrativo di Vigilanza;
- resta ferma, in linea di principio, l'autonomia giuridica di ciascuna operazione di fusione, che viene rappresentata in modo specifico e distinto salvo che per gli elementi comuni; tuttavia, l'attuazione della fusione per incorporazione di BML (controllata direttamente da

Carige e, indirettamente, da BPER), è subordinata all'attuazione, nel medesimo contesto, della fusione per incorporazione di Carige in BPER;

- il Progetto di Fusione contiene previsioni per il caso in cui il procedimento relativo alla fusione per incorporazione di Carige possa svolgersi in forma semplificata laddove BPER, ad esito delle Offerte e dei connessi successivi adempimenti, venga a detenere la totalità delle azioni ordinarie e di risparmio di Carige così da consentire l'applicazione del procedimento ai sensi dell'art. 2505 cod. civ. ("**Procedimento Semplificato Carige al 100%**");

- in data odierna i Consigli di Amministrazione di BPER, Carige e BML, a valle del rilascio dei pareri favorevoli, rispettivamente, del Comitato Operazioni Parti Correlate di Carige e dell'Amministratore Indipendente di BML, nell'approvare il presente Progetto di Fusione hanno altresì conferito i necessari poteri per convocare le rispettive assemblee straordinarie ai fini dell'approvazione del Progetto di Fusione;

- la Fusione è sottoposta all'ottenimento delle previste autorizzazioni, ivi incluse (i) quella di cui agli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'art. 57 del D. Lgs. n. 385/93 ("**TUB**") e delle relative disposizioni di attuazione, non potendo darsi corso all'iscrizione del Progetto di Fusione nei Registri delle Imprese competenti se non consti detta autorizzazione; (ii) quella di cui all'art. 56 del TUB e relative disposizioni di attuazione in relazione alle modifiche statutarie derivanti dalla Fusione, nonché (iii) quella di cui agli artt. 26, comma 3, e 28 del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("**CRR**") e relative disposizioni di attuazione, per la classificazione delle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale come strumenti di CET1;

- all'assemblea di approvazione del Progetto di Fusione, BPER – quale società incorporante nel contesto della Fusione – sottoporrà anche ulteriori modifiche del proprio statuto, anch'esse soggette alla preventiva verifica e approvazione ai sensi dell'art. 56 TUB;

- in relazione a quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare sull'informazione ai portatori di strumenti finanziari delle società partecipanti alla Fusione e al pubblico, si procederà alla diffusione, con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, delle informazioni necessarie all'esercizio dei diritti.

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1 Società Incorporante

BPER Banca S.p.A., società con azioni ordinarie quotate sull'Euronext Milan, sede legale in Modena, Via San Carlo, 8/20, capitale sociale Euro 2.100.435.182,40 interamente versato, suddiviso in n. 1.413.263.512 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena: 01153230360, appartenente al "Gruppo IVA BPER Banca S.p.A." partita IVA n. 03830780361, iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 e Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5387.6, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

1.2 Società Incorporande

- Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio,15, capitale sociale Euro 1.345.608.389,81 interamente versato, suddiviso in n.760.723.387 azioni ordinarie e n. 20 azioni di risparmio, prive dell'indicazione del valore nominale, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova 03285880104, iscritta all'Albo delle Banche n. 5074, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A. e appartenente all'omonimo Gruppo bancario, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Le azioni ordinarie sono quotate sull'Euronext Milan, mentre le azioni di risparmio sono state sospese a tempo indeterminato dalle negoziazioni con provvedimento dell'11 dicembre 2020 di Borsa Italiana.

- Banca del Monte di Lucca S.p.A. con sede legale in Lucca, Piazza S. Martino,4, capitale sociale Euro 44.140.000,00 interamente versato, suddiviso in n. 181.487.981 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca 01459540462, iscritta all'Albo delle Banche n. 6915, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A. e appartenente all'omonimo Gruppo bancario, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

2. STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE ED EVENTUALI MODIFICHE DERIVANTI DALLA FUSIONE

A seguito della Fusione, la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale per massimi Euro 27.125.286,00, mediante emissione di massime n. 17.878.609 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, e di massime n. 204.915 azioni privilegiate, prive di indicazione del valore nominale, in applicazione dei Rapporti di Cambio (come *infra* definiti) e delle modalità di assegnazione delle azioni di cui ai successivi Paragrafi 3 e 4 del Progetto di Fusione. Tuttavia, nell'ipotesi in cui tutti gli azionisti di risparmio di Carige optino per l'assegnazione di azioni ordinarie BPER in applicazione del Rapporto di Cambio delle Azioni di Risparmio Carige in Azioni Ordinarie BPER (come *infra* definito), la Società Incorporante procederà all'aumento del proprio capitale per massimi Euro 27.138.082,50, mediante emissione esclusivamente di massime n. 18.092.055 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.

Pertanto, lo statuto della Società Incorporante che entrerà in vigore alla data di efficacia civilistica della Fusione conterrà una serie di modifiche all'attuale statuto sociale di BPER, consistenti, tra l'altro:

- (i) nella modifica dell'art. 5 ("*Capitale, soci ed azioni*") dello statuto, per riflettere l'aumento di capitale sociale di BPER a servizio dei Rapporti di Cambio (come *infra* definiti), nonché la nuova composizione del capitale sociale a seguito dell'emissione delle azioni privilegiate BPER a servizio del Rapporto di Cambio in Azioni Privilegiate (come *infra* definito), ove sia stata esercitata dai titolari di azioni di risparmio Carige la facoltà prevista dal successivo Paragrafo 3;
- (ii) per il solo caso in cui i titolari di azioni di risparmio Carige esercitino la facoltà di cui al successivo Paragrafo 3, nell'inserimento di una nuova clausola all'art. 5

(*"Capitale, soci ed azioni"*) dello statuto contenente i diritti spettanti ai titolari delle azioni privilegiate di BPER assegnate a detti azionisti di risparmio.

Tuttavia, qualora a seguito dell'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e al contestuale esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF, e dell'Offerta Volontaria Riaperta BPER venisse ad acquistare ulteriori azioni ordinarie e/o di risparmio, l'aumento di capitale sarà di ammontare inferiore a quanto indicato *supra*. Qualora, poi, BPER venisse a detenere l'intero capitale sociale (ordinario e di risparmio) di Carige, non verranno emesse azioni ordinarie e privilegiate BPER a servizio dei Rapporti di Cambio Carige e la Società Incorporante potrà procedere al solo aumento del capitale sociale a servizio del Rapporto di Cambio BML per massimi Euro 3.678.297,00, mediante emissione di massime n. 2.452.198 azioni ordinarie.

Il testo completo dello statuto della Società Incorporante che avrà efficacia alla data di efficacia della Fusione viene riportato in allegato al Progetto di Fusione *sub "A"*, fatta avvertenza che le espressioni numeriche contenute nell'art. 5, comma 1, dello statuto sociale di BPER potranno essere meglio precisate nel loro definitivo ammontare nell'atto di fusione, in applicazione dei principi e dei criteri descritti *infra*.

3. RAPPORTI DI CAMBIO DELLE AZIONI ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO

Le situazioni patrimoniali di riferimento sono rappresentate: (i) per BPER, dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 4 agosto 2022; (ii) per Carige, della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 agosto 2022; (iii) per BML, dagli schemi contabili al 30 giugno 2022, inclusivi della situazione patrimoniale al 30 giugno 2022, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 1 agosto 2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quater* cod. civ.

Ciò posto, i rapporti di cambio sono stati determinati nelle seguenti misure:

- ∞ n. 0,360 azioni ordinarie BPER, aventi godimento regolare, per ogni azione ordinaria di Carige, pari a n. 9 azioni ordinarie BPER ogni n. 25 azioni ordinarie di Carige (il **"Rapporto di Cambio delle Azioni Ordinarie Carige in Azioni Ordinarie BPER"**);
- ∞ n. 11.234 azioni ordinarie BPER, aventi godimento regolare, per ogni azione di risparmio di Carige (il **"Rapporto di Cambio delle Azioni di Risparmio Carige in Azioni Ordinarie BPER"**) oppure, in alternativa e a scelta degli azionisti di risparmio di Carige, n. 10.785 azioni privilegiate BPER, aventi godimento regolare, per ogni azione di risparmio di Carige, (il **"Rapporto di Cambio delle Azioni di Risparmio Carige in Azioni Privilegiate BPER"** e, insieme al Rapporto di Cambio delle Azioni Ordinarie Carige in Azioni Ordinarie BPER e al Rapporto di Cambio delle Azioni di Risparmio Carige in Azioni Ordinarie BPER, i **"Rapporti di Cambio Carige"**);
- ∞ n. 0,045 azioni ordinarie BPER, aventi godimento regolare, per ogni azione ordinaria di BML, pari a n. 9 azioni ordinarie BPER ogni n. 200 azioni ordinarie di BML (il **"Rapporto di Cambio delle Azioni Ordinarie BML in Azioni Ordinarie BPER"** e, insieme ai Rapporti di Cambio Carige, i **"Rapporti di Cambio"**).

Ai fini della determinazione dei Rapporti di Cambio, i Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla Fusione si sono avvalsi di advisor finanziari di comprovata professionalità.

Le ragioni che giustificano i rispettivi Rapporti di Cambio saranno illustrate nelle relazioni redatte dai Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla Fusione ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ., che saranno messe a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e regolamento.

Non sono previsti conguagli in denaro.

Nel caso si verificano i presupposti per l'adozione del Procedimento Semplificato Carige al 100%, non vi sarà alcuna emissione di nuove azioni a servizio dei Rapporti di Cambio Carige in quanto le partecipazioni detenute da BPER in Carige saranno annullate senza concambio.

4. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

Fatta salva l'adozione del Procedimento Semplificato Carige al 100%, tutte le azioni delle Società Incorporande verranno annullate e concambiate, a seconda dei casi, con azioni ordinarie e/o privilegiate di BPER in base ai Rapporti di Cambio applicabili.

Conseguentemente la Società Incorporante procederà all'aumento del proprio capitale per massimi Euro 27.125.286,00, mediante emissione di massime n. 17.878.609 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, e (assumendo che tutti gli azionisti di risparmio di Carige optino per l'assegnazione di azioni privilegiate BPER in applicazione del Rapporto di Cambio delle Azioni di Risparmio Carige in Azioni Privilegiate BPER) massime n. 204.915 azioni privilegiate, prive di indicazione del valore nominale. Viceversa, nell'ipotesi in cui tutti gli azionisti di risparmio di Carige optino per l'assegnazione di azioni ordinarie BPER in applicazione del Rapporto di Cambio delle Azioni di Risparmio Carige in Azioni Ordinarie BPER, la Società Incorporante procederà all'aumento del proprio capitale per massimi Euro 27.138.082,50, mediante emissione esclusivamente di massime n. 18.092.055 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale. L'effettiva entità dell'aumento di capitale di BPER e l'articolazione dello stesso tra azioni ordinarie e azioni privilegiate di nuova emissione saranno quindi definite in funzione dell'esercizio delle opzioni alternative attribuite ai titolari di azioni di risparmio di Carige ai fini del relativo concambio.

L'ammontare massimo dell'aumento di capitale è stato determinato, tra l'altro, tenendo conto dei risultati definitivi delle Offerte comunicati al mercato in data 3 agosto 2022 e dell'acquisto delle Ulteriori Azioni Ordinarie fino al 18 agosto 2022 (giorno di borsa aperta antecedente la data di approvazione del presente Progetto di Fusione). Tuttavia, qualora anche a seguito dell'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e al contestuale esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF, e dell'Offerta Volontaria Riaperta BPER venisse a detenere ulteriori azioni ordinarie e/o di risparmio, l'aumento di capitale sarà inferiore rispetto a quanto sopra indicato. Qualora, poi, BPER venisse a detenere l'intero capitale sociale (ordinario e di risparmio) di Carige, non verranno emesse azioni ordinarie e privilegiate BPER a servizio dei Rapporti di Cambio Carige e la Società Incorporante potrà procedere al solo aumento

del capitale sociale a servizio del Rapporto di Cambio BML per massimi Euro 3.678.297,00, mediante emissione di massime n. 2.452.198 azioni ordinarie.

Le azioni ordinarie di nuova emissione della Società Incorporante assegnate in concambio saranno quotate sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni ordinarie BPER già in circolazione, nonché sottoposte al regime di dematerializzazione, e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti TUF.

Le azioni privilegiate di nuova emissione della Società Incorporante assegnate in concambio agli azionisti di risparmio Carige che avranno esercitato la relativa facoltà come *infra* descritta non saranno negoziate su alcun mercato regolamentato, né su altro sistema multilaterale di negoziazione.

Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti delle Società Incorporande un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni spettanti in applicazione dei Rapporti di Cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. In alternativa potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione.

Le operazioni di concambio saranno effettuate per il tramite di intermediari autorizzati, senza alcun onere, spesa o commissione a carico degli azionisti di Carige e di BML.

Le azioni (ordinarie e privilegiate) di BPER destinate al concambio saranno messe a disposizione degli aventi diritto, secondo le forme proprie della gestione accentrata delle azioni da parte di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, il giorno di borsa aperta immediatamente successivo a quello di decorrenza degli effetti civilistici della fusione.

Gli azionisti di risparmio Carige che intendano ricevere in concambio azioni privilegiate BPER di nuova emissione in base al Rapporto di Cambio delle Azioni di Risparmio Carige in Azioni Privilegiate BPER potranno esercitare tale facoltà mediante lettera raccomandata A/R che dovrà essere inviata al seguente indirizzo Carige S.p.A.- Affari Societari e di Gruppo - Via Cassa di Risparmio, 15 – 16123, Genova o mediante invio di posta certificata al seguente indirizzo pec@pec.carige.it (e per conoscenza alla casella di posta elettronica: affari.societari@carige.it), entro la scadenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui al successivo Paragrafo 10, con l'indicazione delle generalità del socio, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto viene esercitato. Ai titolari di azioni di risparmio Carige che non avranno esercitato tale facoltà entro il predetto termine, verranno assegnate azioni ordinarie BPER di nuova emissione secondo il Rapporto di Cambio delle Azioni di Risparmio Carige in Azioni Ordinarie BPER.

5. DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Le azioni ordinarie e privilegiate di BPER emesse a servizio della Fusione avranno godimento regolare. Pertanto, le azioni ordinarie di BPER di nuova emissione attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie BPER già in circolazione alla data di efficacia della Fusione.

6. DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE

Gli effetti giuridici relativi a ciascuna operazione di fusione avranno decorrenza, ai sensi dell'art. 2504-*bis* cod. civ., dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese, ovvero alla data successiva indicata nell'atto di fusione.

Le operazioni delle Società Incorporande saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, con decorrenza dal 1° luglio, ove gli effetti giuridici della fusione si producano entro il 31 dicembre 2022, ovvero dal 1° gennaio 2023 qualora gli effetti giuridici si producano nel corso del 2023 stesso.

7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Ai titolari di azioni di risparmio Carige che avranno optato per l'assegnazione di azioni privilegiate BPER secondo il Rapporto di Cambio delle Azioni di Risparmio Carige in Azioni Privilegiate BPER verranno assegnate azioni privilegiate munite di un privilegio statutario identico a quello delle attuali azioni di risparmio Carige. In particolare, le azioni privilegiate BPER di nuova emissione avranno il seguente privilegio statutario:

- ∞ diritto a una maggiorazione sul dividendo spettante alle azioni ordinarie pari al 25% del dividendo assegnato alle azioni ordinarie, laddove, in caso di distribuzione di riserve, le azioni privilegiate avrebbero gli stessi diritti delle altre azioni;
- ∞ postergazione in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, nel senso che la riduzione non avrebbe effetto sulle azioni privilegiate se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle azioni ordinarie.

Fermo quanto appena precisato, non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci e a possessori di titoli diversi dalle azioni.

8. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

9. DIRITTO DI VENDITA

Benché le società partecipanti alla Fusione non si siano avvalse delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 2505-*bis*, comma 1 cod. civ. e con efficacia subordinata al perfezionamento della Fusione, ai titolari di azioni ordinarie e di azioni di risparmio di Carige diversi da BPER sarà riconosciuto, ai sensi di detta norma il diritto di far acquistare dalla Società Incorporante, in tutto o in parte, le azioni Carige da essi detenute per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso (il "**Diritto di Vendita**"). Pertanto, l'ammontare del Diritto di Vendita sarà fissato in osservanza dei criteri stabiliti dall'art. 2437-*ter* cod. civ. e reso noto nei modi e nei termini di legge e regolamento, fermo restando che sulla base delle attività valutative finora svolte è ragionevole prevedere che detto ammontare sarà allineato ai corrispettivi offerti nell'ambito delle Offerte.

Il Diritto di Vendita potrà essere esercitato mediante lettera raccomandata A/R, che dovrà essere inviata al seguente indirizzo Carige S.p.A.- Affari Societari e di Gruppo - Via Cassa di Risparmio, 15 – 16123, Genova o mediante invio di posta certificata al seguente indirizzo pec@pec.carige.it (e per conoscenza alla casella di posta elettronica: affari.societari@carige.it) entro 15 giorni di calendario dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova della delibera dell'Assemblea straordinaria di Carige avente a oggetto l'approvazione del Progetto di Fusione, con l'indicazione delle generalità del socio, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di vendita viene esercitato.

Qualora, nel suddetto termine, gli azionisti ordinari e/o di risparmio di Carige non abbiano esercitato il Diritto di Vendita, o lo abbiano esercitato solo in parte:

- ∞ gli azionisti ordinari di Carige riceveranno azioni ordinarie BPER in concambio delle azioni ordinarie di Carige, e
- ∞ gli azionisti di risparmio di Carige riceveranno azioni ordinarie BPER in concambio delle azioni di risparmio di Carige per le quali non abbiano esercitato il Diritto di Vendita, ovvero azioni privilegiate di BPER qualora, nello stesso termine, abbiano optato per l'assegnazione di azioni privilegiate sulla base del Rapporto di Cambio delle Azioni di Risparmio Carige in Azioni Privilegiate BPER.

Si fa presente, infine, che il Diritto di Vendita non sarà riconosciuto ai possessori di azioni ordinarie Carige qualora, in esito alla Procedura di Sell-Out, BPER si trovi a detenere, anche per effetto di acquisti eventualmente effettuati sul mercato, una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale ordinario di Carige. In tal caso, infatti, ricorreranno i presupposti per l'esercizio da parte di BPER del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF (c.d. "squeeze-out") per un corrispettivo pari a quello riconosciuto in sede di offerta obbligatoria e cioè Euro 0,80 per ciascuna azione ordinaria Carige.

10. DIRITTO DI RECESSO

Ai titolari di azioni di risparmio Carige spetterà il diritto di recesso (i) in forza di quanto previsto dall'art. 2437, comma 1, lett. g), cod. civ., in ragione della diversità di diritti inerenti alle azioni ordinarie BPER rispetto ai diritti inerenti alle azioni di risparmio Carige, ovvero anche (ii) in forza di quanto previsto dall'art. 2437-*quinquies* cod. civ., in ragione della circostanza che le azioni privilegiate non saranno negoziate su alcun mercato regolamentato.

Il valore unitario di liquidazione per ciascuna azione di risparmio Carige oggetto di recesso sarà fissato in osservanza dei criteri stabiliti dall'art. 2437-*ter* cod. civ. e reso noto nei modi e nei termini di legge e regolamento, fermo restando che sulla base delle attività valutative finora svolte è ragionevole prevedere che detto ammontare sarà allineato ai corrispettivi offerti nell'ambito delle Offerte.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato mediante lettera raccomandata A/R, che dovrà essere inviata al seguente indirizzo Carige S.p.A.- Affari Societari e di Gruppo - Via Cassa di Risparmio, 15 – 16123, Genova o mediante invio di posta certificata al seguente indirizzo pec@pec.carige.it (e per conoscenza alla casella di posta elettronica: affari.societari@carige.it) entro 15 giorni di calendario dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova della delibera dell'Assemblea straordinaria di Carige che abbia

approvato il Progetto di Fusione, con l'indicazione delle generalità del socio, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, del numero e della categoria delle azioni di risparmio per le quali viene esercitato il recesso.

L'efficacia dell'eventuale recesso esercitato dagli azionisti di risparmio di Carige, nonché il pagamento del valore di liquidazione delle azioni di risparmio oggetto di recesso, sono subordinati all'efficacia della Fusione e pertanto il valore di liquidazione sarà corrisposto agli aventi diritto successivamente alla decorrenza degli effetti civilistici della medesima Fusione, in ogni caso entro i termini di cui all'art. 2437-*quater* cod. civ.

Qualora, nel suddetto termine, gli azionisti di risparmio non abbiano esercitato il diritto di recesso, ovvero lo abbiano esercitato solo in parte, gli stessi riceveranno azioni ordinarie BPER in concambio delle azioni di risparmio di Carige per le quali non abbiano esercitato il diritto di recesso, ovvero azioni privilegiate di BPER qualora, nello stesso termine, abbiano optato per l'assegnazione di azioni privilegiate sulla base del Rapporto di Cambio delle Azioni di Risparmio Carige in Azioni Privilegiate BPER.

Ai titolari di azioni ordinarie Carige non spetterà alcun diritto di recesso in quanto, come già indicato nel precedente Paragrafo 4, le azioni ordinarie BPER di nuova emissione che verranno assegnate in concambio agli azionisti ordinari Carige saranno quotate sull'Euronext Milan e attribuiranno i medesimi diritti patrimoniali e amministrativi delle azioni ordinarie Carige attualmente in circolazione.

Ai titolari di azioni BML non spetterà alcun diritto di recesso, non ricorrendo alcuna delle fattispecie previste ai sensi dell'art. 2437 e ss. cod. civ.

*** **

La documentazione richiesta dall'art. 2501-*septies* cod. civ. sarà depositata nei termini e con le modalità previste ai sensi di legge e dei regolamenti applicabili, fatta salva la possibilità di rinuncia da parte degli aventi diritto.

*** **

Sono fatte salve le variazioni, integrazioni e/o aggiornamenti (anche numerici) del Progetto di Fusione e dello statuto della Società Incorporante qui allegato *sub* "A", quali richiesti o consentiti dalla normativa, e/o dalle autorità pubbliche, ovvero in sede di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese ovvero apportate dalle assemblee dei soci che adottano la decisione in ordine alla Fusione, nei limiti di cui all'art. 2502 cod. civ.

*** **

Modena, Genova, Lucca

19 agosto 2022

BPER Banca S.p.A.
Presidente
Flavia Mazzarella

*** **

"Allegato A": statuto della Società Incorporante *post* Fusione



STATUTO SOCIALE

Statuto aggiornato con le modifiche deliberate dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 29 gennaio 2021.

BPER Banca S.p.A.

Società per azioni - Sede in Modena, Via San Carlo 8/20

Registro delle Imprese di Modena e cod. fisc. n. 01153230360 - Capitale sociale Euro 2.100.435.182,40 i.v.

COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ**Articolo 1**

1. La Società è denominata BPER Banca S.p.A., in forma abbreviata "BPER Banca" ed è riveniente dalla trasformazione di Banca popolare dell'Emilia Romagna Società cooperativa, a seguito di delibera dell'Assemblea straordinaria in data 26 novembre 2016, assunta ai sensi degli artt. 29, commi 2-bis e 2-ter, e 31 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Nell'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi le parole che compongono la denominazione possono essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o da società nella stessa incorporate.
2. La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate.
2. La Società accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo.
3. La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario " BPER Banca S.p.A.", in forma abbreviata "Gruppo BPER Banca", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Articolo 3

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

Articolo 4

1. La Società ha la sede legale in Modena. Previa le autorizzazioni prescritte, può istituire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

CAPITALE, SOCI ED AZIONI**Articolo 5**

1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro [●] ed è rappresentato da [●] azioni, tutte prive di indicazione del valore nominale, diviso in n. [●] azioni ordinarie nominative e n. [●] azioni privilegiate.
2. Se una azione diviene di proprietà di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.
3. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Società ha la facoltà, con delibera dell'Assemblea straordinaria, di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, determinandone il contenuto, e strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.
4. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.
5. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 luglio 2019, in forza della delega ad esso attribuita dall'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario convertibile Additional Tier 1, per un importo complessivo di nominali Euro 150.000.000, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione di Sardegna, e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, ad un prezzo di sottoscrizione sopra la pari determinato in complessivi Euro 180.000.000, e conseguentemente di aumentare il capitale

sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 150.000.000, comprensivo di sovrapprezzo di Euro 42.857.142, a servizio esclusivo ed irrevocabile della conversione di tale prestito obbligazionario Additional Tier 1 mediante emissione di massime n.35.714.286 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

6. L'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, e/o dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell'art. 2441 comma 6 del Codice Civile, mediante emissione di un numero massimo di 2.500.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

7. L'Assemblea straordinaria dei soci del 22 aprile 2020 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 31 marzo 2021, di aumentare in una o più volte, in via scindibile, a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione. Il Consiglio di Amministrazione, esercitando parzialmente tale facoltà, nella seduta del 29 settembre 2020, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, limitatamente a un importo complessivo di massimi Euro 534.838.838,40 (cinquecentotrentaquattromilioniottoctotrentottomilaottocentotrentotto virgola quaranta), oltre sovrapprezzo di massimi Euro 267.419.419,20 (duecentosessantasettemilioniquattrocentodiciannovemilaquattrocentodiciannove virgola venti), mediante emissione di massime numero 891.398.064 (ottocentonovantunomilionitrecentonovantottomilasessanta-quattro) azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, Codice Civile. Il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 dicembre 2020, con la precisazione che qualora entro tale data il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

8. Le azioni privilegiate sono nominative e attribuiscono il diritto di intervento e di voto esclusivamente nell'Assemblea speciale dei possessori delle azioni privilegiate. Alle azioni privilegiate compete una maggiorazione sul dividendo spettante alle azioni ordinarie pari al 25% del dividendo assegnato alle azioni ordinarie. In caso di distribuzione di riserve, le azioni privilegiate hanno gli stessi diritti delle altre azioni. I titolari di azioni privilegiate avranno la possibilità di ottenere la conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie in pari quantità previa richiesta alla Società, da formularsi in qualunque giorno lavorativo di ogni mese. La data di conversione, intesa come il

giorno in cui la conversione avrà effetto, sarà il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione delle richieste di conversione. Queste ultime non potranno essere presentate nei periodi compresi dal giorno successivo a quello in cui sia stata convocata l'Assemblea dei soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima e comunque sino al giorno precedente allo stacco di dividendi eventualmente deliberati dalle Assemblee medesime. La riduzione del capitale sociale per perdite non determina la riduzione della frazione di capitale rappresentata dalle azioni privilegiate se non per la parte della perdita che eccede la frazione di capitale rappresentata dalle altre categorie di azioni emesse dalla Società.

Articolo 6

1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari autorizzati, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.
2. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza degli azionisti, si applica quanto previsto dalla normativa vigente, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza, con ripartizione dei costi in parti uguali tra la Società e gli azionisti richiedenti, ove non diversamente stabilito dalla normativa.

Articolo 7

1. Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge, con esclusione dei casi di proroga del termine della durata della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
2. Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni vigenti.

OPERAZIONI DELLA SOCIETA'

Articolo 8

1. Per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, la Società può direttamente e anche per il tramite di società controllate, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
2. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 9

1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze determinate dalla legge e dalle disposizioni che seguono, è demandato:
 - a) all'Assemblea dei soci;
 - b) al Consiglio di amministrazione;
 - c) al Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - d) al Comitato esecutivo;
 - e) all'Amministratore delegato;
 - f) al Collegio sindacale;
 - g) alla Direzione generale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

1. L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea si tiene nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
3. L'Assemblea si tiene in unica convocazione. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire di convocare l'Assemblea in prima, in seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche in terza convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.
4. L'Assemblea può essere validamente tenuta, se l'avviso di convocazione lo prevede, anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni. In ogni caso il Presidente ed il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza.
5. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione, mediante avviso di convocazione, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa vigente. Essa è inoltre convocata dal Collegio sindacale, ovvero da almeno 2 (due) Sindaci, nei casi previsti dalla legge.
6. Il Consiglio di amministrazione deve, inoltre, convocare senza ritardo l'Assemblea dei soci, quando ne sia fatta domanda scritta da parte di tanti soci che alla data della richiesta rappresentino, anche congiuntamente, la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti.
7. Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i soci che rappresentino, anche congiuntamente, la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito di copia delle comunicazioni degli intermediari autorizzati, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 11

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una Società di revisione iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; sussistendone i presupposti, sentito il Collegio sindacale, revoca l'incarico;
 - determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, l'ammontare dei compensi da corrispondere ai Consiglieri. La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale;
 - determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;
 - approva le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale;
 - approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;

- approva i criteri per la determinazione di eventuali compensi speciali da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
 - ha facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate previste dalle disposizioni di vigilanza vigenti, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 ma comunque non eccedente quello massimo stabilito dalle medesime disposizioni;
 - delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.
3. L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.
 4. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.
 5. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.
 6. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
 7. Non sono ammessi voti per corrispondenza.
 8. Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di amministrazione può consentire l'esercizio del diritto di voto prima dell'Assemblea e/o durante il suo svolgimento, senza necessità di presenza fisica alla stessa in proprio o tramite delegato, mediante l'utilizzo di mezzi elettronici con modalità, da rendersi note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, tali da garantire l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni.
 9. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

Articolo 12

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, si applica la normativa vigente.

Articolo 13

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce ai sensi di Statuto, e, in mancanza, da persona eletta dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
2. Salvo quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio ai sensi dell'art. 16, comma 2, funge da Segretario dell'Assemblea ordinaria il Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, altro socio designato dall'Assemblea.
3. Il Presidente può scegliere tra gli intervenuti 2 (due) o più scrutatori.

Articolo 14

1. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea si applica la normativa vigente, fermo quanto previsto dagli artt. 18, 19, 20, 31, 32 e 33.

Articolo 15

1. Qualora in una seduta non si esaurisca l'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

2. Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.

Articolo 16

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che, redatto dal Segretario, viene firmato dal Presidente, dal Segretario, e, se nominati, dagli scrutatori.
2. Nei casi di legge ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio, previamente designato dal Presidente stesso, che funge da Segretario dell'Assemblea.
3. Il Libro dei verbali delle Assemblee e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente od autenticati da notaio, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

1. Il Consiglio di amministrazione è formato da 15 (quindici) Consiglieri, eletti dall'Assemblea.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.
3. La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi e la presenza del numero minimo di componenti indipendenti, nel rispetto della normativa vigente.
4. Sono considerati indipendenti i Consiglieri che possiedono i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dalla normativa vigente attuativa dell'art. 26 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (nel seguito, i "*Requisiti di Indipendenza*"). I componenti indipendenti del Consiglio di amministrazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dal vigente codice di autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana SpA. Il Consiglio di amministrazione definisce i parametri sulla cui base viene valutata la compromissione dell'indipendenza per via dei rapporti intrattenuti dai Consiglieri.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione devono, a pena di ineleggibilità o di decadenza nel caso vengano meno successivamente, possedere i requisiti e i criteri di idoneità nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa vigente con riguardo all'incarico di componente dell'organo di amministrazione di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.
6. I Consiglieri, durante il corso della carica, devono dare immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione di ogni situazione che possa incidere sulla valutazione della loro idoneità a ricoprire l'incarico.
7. Ferme restando le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente:
 - a) non possono far parte del Consiglio di amministrazione: (i) i dipendenti della Società, salvo che si tratti di componenti della Direzione generale; (ii) gli amministratori, i dipendenti od i componenti di comitati, commissioni od organi di controllo di istituti di credito concorrenti, salvo che si tratti di istituti partecipati dalla Società, anche attraverso altre società inserite nel proprio Gruppo bancario;
 - b) la sussistenza di una causa di incompatibilità prevista alla lettera a) non impedisce la candidatura alla carica di amministratore della Società, fermo restando che il candidato interessato,

accettando la candidatura, assume l'obbligo di far cessare immediatamente detta causa in caso di nomina;

- c) qualora una causa di incompatibilità prevista alla lettera a) sopraggiunga dopo la nomina, l'interessato deve darne immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione e, ove detta causa non venga rimossa entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ovvero entro il termine più breve previsto dalla normativa vigente, decade dalla carica.

8. Il venir meno in capo a un Consigliere dei Requisiti di Indipendenza o, qualora non previsti a pena di ineleggibilità o di decadenza, di altri requisiti richiesti dalla normativa vigente o dallo Statuto, non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri che devono possederli.

Articolo 18

1. All'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo.

2. La presentazione di liste deve rispettare i seguenti requisiti:

a) la lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore all'1% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società;

b) la lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere;

c) la lista che contenga un numero di candidati pari a 3 (tre), deve presentare almeno 1 (un) candidato appartenente al genere meno rappresentato; la lista che contenga un numero di candidati superiore a 3 (tre) deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno della lista stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;

d) la lista deve presentare almeno un terzo di candidati che siano in possesso dei Requisiti di Indipendenza, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;

e) la lista deve essere depositata presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;

f) unitamente alla lista i soci presentatori devono depositare presso la sede legale della Società ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

3. La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di candidato in possesso dei Requisiti di Indipendenza possono cumularsi nello stesso soggetto.

4. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.
5. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.
6. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista di candidati; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo - per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.
7. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
8. Colui al quale spetta il diritto di voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, votare più di una lista di candidati.
9. Sono fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste ovvero, in generale, in ordine alla nomina degli organi sociali.

Articolo 19

1. I componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti mediante applicazione delle seguenti procedure.
2. Qualora siano validamente presentate più liste, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2.1 a 2.8.
- 2.1. Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 18, comma 6, vengono prese in considerazione: (i) la lista risultata prima per numero di voti ottenuti; (ii) la lista risultata seconda per numero di voti ottenuti, purché non collegata – neppure indirettamente – con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, oppure, nel caso essa risulti collegata, la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle non collegate; e (iii) le altre liste che abbiano, singolarmente, ottenuto voti almeno pari al 5% del capitale avente diritto di voto, purché non collegate – neppure indirettamente – (aa) con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti o (bb) con i soci che hanno presentato o votato una qualsiasi delle altre liste di minoranza, ivi inclusa quella risultata seconda per numero di voti, qualora, nell'ipotesi in cui alla presente lettera (bb), il numero complessivo dei candidati assegnati a tali liste sulla base del meccanismo di cui al successivo comma 2.2 sia pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere.
- 2.2. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine progressivo di elencazione. Sulla base dei quozienti così attribuiti i candidati vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente e si considerano eletti i primi 15 (quindici) candidati.
- 2.3. Qualora la lista risultata prima, purché contenente un numero di candidati pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere, abbia ottenuto il voto favorevole di più della metà del capitale avente diritto di voto si applica il seguente criterio di ripartizione dei seggi consiliari:
 - a) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia inferiore o pari al 15%, dalla prima lista per

numero di voti vengono tratti 14 (quattordici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti viene tratto 1 (uno) Consigliere;

b) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia superiore al 15% ed inferiore o pari al 25%, dalla prima lista per numero di voti vengono tratti 13 (tredici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti vengono tratti 2 (due) Consiglieri;

c) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia superiore al 25%, dalla prima lista per numero di voti vengono tratti 12 (dodici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti vengono tratti 3 (tre) Consiglieri.

Qualora la prima lista per numero di voti presenti un numero di candidati inferiore a quelli ad essa assegnati in base all'applicazione del meccanismo di cui al presente comma, purché pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere, risultano eletti: (i) tutti i candidati della prima lista per numero di voti; (ii) i candidati della seconda lista per numero di voti necessari per completare il Consiglio di amministrazione, secondo l'ordine progressivo di elencazione in lista. Laddove non risulti possibile completare nel modo testé descritto il Consiglio di amministrazione, presentando tanto la prima lista che la seconda lista per numero di voti un numero di candidati inferiore a quelli necessari, si procede come segue: qualora le altre liste, diverse dalla prima e dalla seconda lista per numero di voti, abbiano ottenuto voti almeno pari al 5% del capitale avente diritto di voto, i Consiglieri necessari per completare il Consiglio di amministrazione vengono tratti da tali altre liste, partendo da quella più votata e con scorrimento alle liste successive una volta esauriti i candidati contenuti nella lista che precede per numero di voti. In tutti i casi in cui non risulti possibile completare il Consiglio di amministrazione ai sensi delle precedenti disposizioni, a ciò provvede l'Assemblea, come disposto dal successivo comma 2.5.

2.4. È comunque sempre nominato Consigliere il candidato elencato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle non collegate – neppure indirettamente – con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti ottenuti.

2.5. Qualora, all'esito di quanto previsto ai commi da 2.1 a 2.4 non sia possibile completare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, i Consiglieri mancanti sono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri da eleggere, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

2.6. Qualora, stilata la graduatoria al termine della procedura di cui ai precedenti commi da 2.1 a 2.5, non risulti assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione avuto riguardo all'equilibrio tra generi e ai Requisiti di Indipendenza, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati in possesso dei requisiti carenti, tratti dalla stessa lista a cui appartiene il candidato da escludere, in base all'ordine progressivo di elencazione. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. Tale meccanismo di sostituzione si applica dapprima, in sequenza, alle liste che non abbiano espresso alcun Consigliere in possesso del requisito carente, a partire da quella più votata. Ove ciò non sia sufficiente ovvero qualora tutte le liste abbiano espresso almeno un Consigliere in possesso del requisito carente, la sostituzione si applica, in sequenza, a

tutte le liste, a partire da quella più votata. All'interno delle liste la sostituzione dei candidati da escludere ha luogo a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato. I meccanismi di sostituzione non operano per i candidati tratti da liste che abbiano presentato un numero di candidati inferiore a tre.

2.7. Qualora, anche applicando i meccanismi di sostituzione all'interno delle liste indicati al comma 2.6, non risulti ancora assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione, si escludono, tra i candidati eletti sulla base di singole candidature ai sensi del comma 2.5, tanti candidati quanto necessario, sostituendo a quelli meno votati i primi candidati non eletti in possesso dei requisiti carenti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.

2.8. Qualora, anche applicando i meccanismi di sostituzione indicati ai commi 2.6 e 2.7, non risulti ancora assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione, si procede ad escludere – partendo dall'ultimo posto della graduatoria – tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con candidati in possesso dei requisiti carenti, che vengono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.

3. Qualora sia validamente presentata una sola lista da essa vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di elencazione, tutti i Consiglieri; laddove non sia possibile completare così il Consiglio di amministrazione, i Consiglieri mancanti sono eletti in Assemblea, sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, i Consiglieri mancanti sono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

5. Qualora, nei casi di cui ai commi 3 e 4, al termine delle votazioni non risultino eletti Consiglieri complessivamente in possesso dei requisiti necessari ad assicurare la corretta composizione del Consiglio di amministrazione avuto riguardo all'equilibrio tra generi e ai Requisiti di Indipendenza, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario sostituendo ai candidati meno votati e privi dei requisiti carenti candidati in possesso dei requisiti carenti, che vengono eletti dall'Assemblea, sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.

6. Tutte le candidature proposte direttamente in Assemblea ai sensi dei commi che precedono devono essere corredate dalla documentazione indicata all'art. 18 comma 2 lettera f).

7. In caso di parità di voti fra liste o candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

8. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle disposizioni vigenti contenute nel D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e nel Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

Articolo 20

1. Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione nel rispetto delle seguenti disposizioni.
2. Al Consigliere cessato subentra il primo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione, indicato nella lista di provenienza del Consigliere cessato, il quale adempia a quanto previsto al comma 2.1 e risulti, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri, appartenente al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza.
 - 2.1. Il candidato interessato, nel termine fissato dal Consiglio di amministrazione, deve depositare presso la sede legale della Società una dichiarazione con la quale rinnovi l'accettazione della carica, confermi l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto, e fornisca un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Qualora il candidato interessato non vi provveda, subentra il successivo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione nella lista, e così a seguire.
 - 2.2. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo di cui ai commi 2 e 2.1, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature che vengono ad essa sottoposte.
 - 2.3. Ogni candidatura deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di amministrazione, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.
 - 2.4. Qualora non venga presentata alcuna candidatura nel termine previsto al comma 2.3, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature avanzate direttamente in Assemblea, corredate ciascuna dalla documentazione e dichiarazione indicata al comma che precede. Le candidature presentate senza l'osservanza della modalità che precede sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.
 - 2.5. L'Assemblea delibera sulla sostituzione con espressione del voto sulle singole candidature: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.
 - 2.6. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.
3. I Consiglieri subentrati assumono - ciascuno - la durata residua del mandato di coloro che hanno sostituito.
4. Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà dei Consiglieri, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio di amministrazione e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà in carica fino a che l'Assemblea

avrà deliberato in merito alla sua ricostituzione. I nuovi Consiglieri così nominati resteranno in carica per la residua durata del mandato dei Consiglieri cessati.

Articolo 21

1. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e 1 (uno) o 2 (due) Vice Presidenti, che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri.
2. Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità, da scegliere tra i propri componenti, tra i dirigenti della Società o tra terzi.

Articolo 22

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente. La convocazione ha luogo di regola una volta al mese in via ordinaria; in via straordinaria il Consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, nonché quando ne faccia motivata richiesta scritta almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, oppure l'Amministratore delegato. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato anche dal Collegio sindacale ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in Modena presso la sede legale ovvero eccezionalmente altrove nel territorio italiano.
3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente ed il Segretario sono presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il caso in cui la riunione abbia luogo con utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.
4. La convocazione è fatta con avviso da inviare al domicilio di ciascun Consigliere almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza si può prescindere da tale termine.
5. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi.
6. Le adunanze sono presiedute dal Presidente. Esse sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Ad esse prende parte il Direttore generale.

Articolo 23

1. Le votazioni del Consiglio di amministrazione sono palesi.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
3. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Articolo 24

1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si redige processo verbale da iscriversi in apposito libro e da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.
2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 25

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.

2. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, del Codice Civile, spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, nonché gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.

3. Ferme le attribuzioni non delegabili ai sensi della normativa vigente, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo;
- la definizione delle linee generali, degli indirizzi, delle politiche, dei processi, dei modelli, dei piani e dei programmi che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica;
- le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, se di controllo e/o rilevanti;
- l'approvazione e la modifica delle regole di funzionamento del Consiglio di amministrazione;
- l'approvazione e la modifica dell'atto che disciplina il sistema delle fonti della normativa interna e degli altri documenti normativi interni che tale atto qualifichi come particolarmente rilevanti;
- la nomina e la revoca del Presidente e del/dei Vice Presidente/i;
- la nomina, nel proprio ambito, del Comitato esecutivo e degli altri Comitati di cui all'art. 28, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
- la nomina dell'Amministratore delegato, nonché l'attribuzione, la modifica e/o la revoca delle deleghe conferitegli;
- la nomina e la revoca del Direttore generale e del/dei Vice Direttore/i generale/i;
- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica, nonché la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.

4. Fermi gli obblighi previsti dall'art. 2391 del Codice Civile, gli Amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale, riferiscono al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate.

5. Le comunicazioni del Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale al di fuori delle riunioni consiliari vengono effettuate per iscritto, dal Presidente della Società, al Presidente del Collegio sindacale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 26

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla normativa vigente, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.

2. Il Vice Presidente, ovvero in caso di nomina di due Vice Presidenti, il Vice Presidente più anziano di carica, sostituisce il Presidente in ogni attribuzione, nei casi di sua assenza o impedimento. A parità di anzianità di carica, la sostituzione ha luogo in ordine di età.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del/dei Vice Presidente/i, le relative funzioni sono assunte dall'Amministratore delegato ovvero dal Consigliere più anziano di età.

COMITATO ESECUTIVO E ALTRI COMITATI CONSILIARI

Articolo 27

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato esecutivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) Amministratori. Il Comitato è presieduto da membro designato dal Consiglio di amministrazione; ne fa parte di diritto l'Amministratore delegato. Prende parte alle adunanze del Comitato esecutivo il Direttore generale.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto e senza potere di proposta, alle adunanze del Comitato esecutivo.
3. Il Comitato esecutivo è investito della gestione della Società, con attribuzione ad esso, attraverso delega da parte del Consiglio di amministrazione, di tutti i poteri che non siano riservati dalla normativa vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo, fatta eccezione per quelli che quest'ultimo deleghi all'Amministratore delegato o ai componenti della Direzione generale.
4. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente, di regola almeno una volta al mese. Le disposizioni dettate per il Consiglio di amministrazione, di cui all'art. 22 commi 2 (luogo di riunione), 3 (modalità di svolgimento delle adunanze), 4 e 5 (convocazione), 6 (quorum costitutivo), nonché agli artt. 23 (deliberazioni) e 24 (processo verbale ed estratti), si applicano anche al Comitato esecutivo.
5. Il Presidente del Comitato esecutivo dà informativa sull'attività del Comitato medesimo, di norma, alla prima adunanza successiva del Consiglio di amministrazione.
6. Le funzioni di Segretario del Comitato esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di amministrazione.

Articolo 28

1. Il Consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno, Comitati specializzati nelle materie e con le funzioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.
2. Il Consiglio di amministrazione può, nei limiti della normativa vigente, accorpate le funzioni di uno o più Comitati e attribuire loro competenze aggiuntive, nonché costituire al suo interno, anche con durata limitata, gli ulteriori Comitati ritenuti utili.

AMMINISTRATORE DELEGATO

Articolo 29

1. Il Consiglio di amministrazione nomina tra i propri componenti un Amministratore delegato.
2. In particolare l'Amministratore delegato sovrintende alla gestione aziendale, in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di amministrazione; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati alla natura ed alle dimensioni dell'impresa ed idonei a rappresentare correttamente l'andamento della gestione; ha facoltà di proposta, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; esercita gli ulteriori poteri ad esso delegati dal Consiglio di amministrazione.

3. Nei casi d'urgenza, l'Amministratore delegato può, sentito il Presidente del Consiglio di amministrazione, assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate dalla normativa vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione in occasione della sua prima adunanza successiva. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore delegato, tale potere può essere esercitato dal Presidente del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del Direttore generale.

4. L'Amministratore delegato riferisce al Consiglio di amministrazione, con periodicità di regola mensile, sull'andamento generale della gestione e, con periodicità trimestrale, sull'esercizio dei poteri a lui attribuiti.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 30

1. L'Assemblea elegge 5 (cinque) Sindaci, 3 (tre) effettivi, tra cui il Presidente, e 2 (due) supplenti.
2. I Sindaci debbono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti, anche di indipendenza, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle loro funzioni.
3. Ai Sindaci si applicano i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso i Sindaci non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo o nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, quale definita dall'Autorità di Vigilanza.
4. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.
5. Al Presidente ed ai membri effettivi del Collegio sindacale compete, per l'intera durata del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.
6. La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 31

1. L'elezione dei membri del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci.
2. La lista, divisa in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, deve indicare un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere. In ciascuna sezione i candidati sono elencati con un numero progressivo. Almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco supplente riportati nelle rispettive sezioni della lista devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni.
3. Ciascuna sezione della lista deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito della sezione stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente.
4. La lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore allo 0,50% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare più di

una lista; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

5. Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci presentatori, devono, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, essere depositate presso la sede legale della Società. Esse devono essere corredate da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

6. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia con le modalità previste dalla normativa vigente; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla data di scadenza del termine di cui al comma 5, e la soglia per la presentazione prevista dal comma 4 è ridotta alla metà. Sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

7. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

8. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

9. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

10. Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

11. Ogni avente diritto al voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, votare più di una lista di candidati.

Articolo 32

1. Alla elezione del Collegio sindacale si procede come segue.

2. Qualora siano validamente presentate più liste si applicano le seguenti disposizioni.

2.1. Dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.

2.2. Dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle applicabili disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

2.3. Qualora la lista seconda per numero di voti ottenuti risulti collegata, ai sensi del comma 2.2 con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, il Presidente del

Collegio sindacale e un Sindaco supplente sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, dalla lista risultata terza per numero di voti e che non risulti collegata, ai sensi del comma 2.2, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

2.4. In caso di parità di voti tra più liste, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio, all'esito della quale dalla lista che risulta prima per numero di voti, saranno tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; dalla lista che risulta seconda per numero di voti che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, saranno tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente.

2.5. Nel caso in cui, al termine delle votazioni, nessuno dei Sindaci eletti risulti essere iscritto nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni, si procede ad escludere il candidato eletto, privo di detti requisiti, contraddistinto dal numero più elevato nella lista risultata prima per numero di voti ottenuti, sostituendolo con il candidato non eletto che presenti tali requisiti, indicato nella medesima lista.

2.6. Nel caso in cui, al termine delle votazioni, non risulti eletto il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, si procede ad escludere il candidato eletto, appartenente al genere sovrarappresentato, contraddistinto dal numero più elevato nella lista risultata prima per numero di voti ottenuti, sostituendolo con il candidato non eletto appartenente al genere meno rappresentato, indicato nella medesima lista.

2.7. Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, all'elezione dei Sindaci mancanti provvede l'Assemblea sulla base di candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal fine le candidature presentate vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Le sostituzioni vengono effettuate a partire dalla lista più votata e, all'interno delle sezioni delle liste, dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.

3. Qualora sia validamente presentata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Sindaci. In tal caso è eletto Presidente del Collegio sindacale il primo candidato alla carica di Sindaco effettivo riportato nella relativa sezione della lista.

4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, o qualora non si sia raggiunto il numero di Sindaci da eleggere, i Sindaci mancanti sono eletti sulla base delle candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal fine le candidature presentate vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti.

4.1. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio tra i candidati.

4.2. Qualora l'Assemblea abbia eletto i Sindaci in assenza di liste, essa nomina, tra i Sindaci effettivi eletti ai sensi dei commi 4 e 4.1, il Presidente del Collegio sindacale.

4.3 Qualora l'Assemblea abbia integrato il numero di Sindaci tratti dalle liste, eleggendo i Sindaci mancanti, essa nomina, tra tutti i Sindaci effettivi eletti, il Presidente del Collegio sindacale, ove esso non risulti eletto in applicazione del comma 2.2 o del comma 3.

5. Anche nei casi previsti ai commi 3 e 4, l'Assemblea deve aver cura di esprimere il numero minimo di Sindaci effettivi e supplenti appartenenti al genere meno rappresentato.

6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, l'applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

7. Le candidature presentate dai soci in Assemblea ai sensi dei commi 2.7 e 4 devono essere corredate dalla documentazione indicata all'art. 31 comma 5.

Articolo 33

1. Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, assume tale carica, fino all'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.

2. Se viene a mancare un Sindaco effettivo, subentra il supplente tratto dalla medesima lista. Il Sindaco subentrato resta in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio.

3. Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma 2 ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue.

4. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, l'Assemblea delibera senza vincolo di lista, sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

4.1. Possono presentare candidature i soci che risultano legittimati alla presentazione di una lista per l'elezione del Collegio sindacale, ai sensi della normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la candidatura è depositata presso la Società.

4.2. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare più di una candidatura per ciascuna sostituzione; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.

4.3. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

4.4. L'appartenenza al genere meno rappresentato è condizione di ammissibilità della candidatura qualora, per effetto della cessazione, non permanga nel Collegio sindacale il relativo numero minimo di Sindaci.

4.5. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

4.6. Qualora non venga validamente presentata alcuna candidatura, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci. Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.

5. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto da lista diversa da quella risultata prima per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea provvede, scegliendoli ove possibile fra i candidati non eletti indicati in entrambe le sezioni della lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali, entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, abbiano confermato la propria candidatura, depositando presso la sede legale della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

5.1. Ove non sia possibile procedere con le modalità indicate al comma 5, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci.

5.2. Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.

6. In ogni caso l'Assemblea deve avere cura di garantire la presenza nel Collegio di almeno un componente iscritto nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, nominando un sostituto che presenti tale requisito, ove ciò sia necessario. L'Assemblea deve avere altresì cura di garantire il rispetto del principio di equilibrio tra i generi, nominando un sostituto appartenente al genere meno rappresentato, ove ciò sia necessario al fine di integrare il numero minimo di Sindaci appartenenti a tale genere.

Articolo 34

1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate; vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi; esercita le altre funzioni ed i poteri previsti dalla normativa vigente nonché i compiti e le funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di controllo. Il Collegio sindacale informa le Autorità di Vigilanza, ai sensi della normativa vigente, di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

2. Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari il Collegio sindacale si avvale delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno. I Sindaci hanno inoltre facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché di

chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate.

3. Il Collegio sindacale può inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

4. Le riunioni del Collegio sindacale possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione dei partecipanti, sia la possibilità per tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. La riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

5. I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono essere firmati da tutti i componenti intervenuti.

DIREZIONE GENERALE

Articolo 35

1. La Direzione generale è composta dal Direttore generale e da uno o più Vice Direttori generali. Tutti i componenti debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. Ferme le competenze attribuite al Direttore generale dal presente Statuto, il Consiglio di amministrazione determina le attribuzioni e i poteri di ciascun componente la Direzione generale.

3. I componenti della Direzione generale riferiscono al Consiglio di amministrazione, con la periodicità dal medesimo stabilita, sull'esercizio dei poteri a loro attribuiti.

Articolo 36

1. Il Direttore generale:

- a) è il capo della struttura operativa;
 - b) è il capo del personale;
 - c) gestisce gli affari correnti e compie tutte le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione e da questo non delegati al Comitato esecutivo, all'Amministratore delegato o ad altri componenti della Direzione generale;
 - d) cura il coordinamento operativo delle società facenti parte del Gruppo;
 - e) ove non già Consigliere d'amministrazione, assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
2. In caso di assenza od impedimento il Direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, da uno o più componenti della Direzione generale designati dal Consiglio di amministrazione.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 37

1. Il controllo legale dei conti è esercitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, incaricata ai sensi di legge.

Articolo 38

1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di amministrazione spetta, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, il potere di revocare il Dirigente preposto.

2. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è designato fra i dirigenti della Banca che abbiano svolto funzioni direttive per almeno un triennio in materia contabile e amministrativa.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 39

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale competono al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, disgiuntamente ai Vice Presidenti ed all'Amministratore delegato e, in caso di assenza od impedimento anche temporanei di questi ultimi, al Consigliere più anziano d'età.
2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.
3. L'Amministratore delegato ha la rappresentanza e la firma sociale nell'ambito e nei limiti dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione.
4. Al Direttore generale – ed, in sua vece, ai Vice Direttori generali, anche disgiuntamente fra di loro – spetta la rappresentanza e la firma sociale per tutti gli atti di sua competenza a norma dello Statuto nonché nell'ambito e nei limiti degli ulteriori poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.
5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti dei rispettivi poteri di rappresentanza, l'Amministratore delegato e il Direttore generale hanno facoltà di nominare dipendenti della Società e terzi quali procuratori speciali per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti.
6. La firma sociale può altresì essere attribuita dal Consiglio di amministrazione, per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti, a singoli Consiglieri, al Direttore generale, ai Vice Direttori generali, a dipendenti della Società e a terzi.

BILANCIO, UTILI E RISERVE

Articolo 40

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente Statuto.

Articolo 41

1. L'utile netto risultante dal bilancio approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale e le quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione e l'incremento di riserve anche straordinarie, può, su proposta del Consiglio di amministrazione, per una quota non superiore all'1,5%, essere destinato dall'Assemblea alla costituzione o all'incremento di un fondo speciale a disposizione della Società per interventi di carattere benefico, sociale, culturale e scientifico. La parte restante viene ripartita quale dividendo da attribuire alle azioni, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
2. Il Consiglio di amministrazione, in sede di formazione del bilancio, può predisporre la destinazione di utili alla formazione e all'incremento di riserve, prima della determinazione dell'utile netto di cui al comma 1, sottoponendo tale destinazione alla ratifica dell'Assemblea dei soci.

Articolo 42

1. I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 43

1. In ogni caso di scioglimento della Società l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

2. Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

NORMA ATTUATIVA E TRANSITORIA

Articolo 44

1. La disposizione contenuta nell'art. 30, comma 1, che fissa in 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti il numero dei componenti del Collegio sindacale, quale introdotta dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 29 gennaio 2021, entrerà in vigore solo a partire dalla data dell'Assemblea convocata per il primo successivo rinnovo del Collegio sindacale.

2. In attesa dell'entrata in vigore della disposizione citata al comma 1, il Collegio sindacale continuerà ad essere composto da 7 (sette) Sindaci, di cui 5 (cinque) effettivi, tra cui il Presidente, e 2 (due) supplenti.

Allegato "H" all'atto rep.n. 49931/15033



Assemblea del 5 novembre 2022

**Relazione del Consiglio di amministrazione
sul primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria**

**Fusione per incorporazione di Banca Carige S.p.A. e Banca
del Monte di Lucca S.p.A. in BPER Banca S.p.A.;
deliberazioni inerenti e conseguenti**

INDICE

PREMESSA	3
1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE	3
1.1 BPER	3
1.1.1 <i>Dati Societari</i>	3
1.1.2 <i>Oggetto sociale</i>	3
1.1.3 <i>Azionisti</i>	4
1.1.4 <i>Attività del gruppo BPER</i>	4
1.1.5 <i>Principali dati economici e finanziari</i>	5
1.2 Carige	7
1.2.1 <i>Dati Societari</i>	7
1.2.2 <i>Oggetto sociale</i>	7
1.2.3 <i>Azionisti</i>	7
1.2.4 <i>Attività di Carige</i>	7
1.2.5 <i>Principali dati economici e finanziari</i>	8
1.3 BML	9
1.3.1 <i>Dati Societari</i>	9
1.3.2 <i>Oggetto sociale</i>	10
1.3.3 <i>Azionisti</i>	10
1.3.4 <i>Attività di BML</i>	10
1.3.5 <i>Principali dati economici e finanziari</i>	10
2. ILLUSTRAZIONE DELLA FUSIONE E MOTIVAZIONI DELLA STESSA	11
2.1 <i>Premessa</i>	11
2.2 <i>Motivazioni economiche e strategiche dell'operazione e obiettivi gestionali</i>	13
3. SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO	14
4. RAPPORTI DI CAMBIO E CRITERI SEGUITI PER LA LORO DETERMINAZIONE	14
4.1 <i>Premessa</i>	14
4.2 <i>Data di riferimento e documentazione utilizzata</i>	15
4.3 <i>Metodologie adottate ai fini della determinazione dei Rapporti di Cambio</i>	15
4.4 <i>Determinazione dei Rapporti di Cambio</i>	17
4.5 <i>Difficoltà e limiti riscontrati nella valutazione dei Rapporti di Cambio</i>	18
5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE	18
6. DATA DI DECORRENZA DELLA FUSIONE E DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ INCORPORANDE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE	20
7. PROFILI TRIBUTARI	20
8. SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE	21
8.1 <i>Composizione dell'azionariato rilevante della Società Incorporante post-Fusione</i>	21
9. MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE IN OCCASIONE DELLA FUSIONE ...	21
10. EFFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL TUF	24
11. PROFILI GIURIDICI	24

12.	<i>DIRITTO DI VENDITA</i>	<i>25</i>
13.	<i>VALUTAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO</i>	<i>25</i>
14.	<i>PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MERITO AL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO IN PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA.....</i>	<i>26</i>

PREMESSA

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria in data 5 novembre 2022, in unica convocazione, per deliberare sul progetto di fusione per incorporazione (la "**Fusione**") di Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ("**Carige**") e di Banca del Monte di Lucca S.p.A. ("**BML**" e, congiuntamente a Carige, le "**Società Incorporande**") in BPER Banca S.p.A. ("**BPER**" o la "**Società Incorporante**").

La presente relazione (la "**Relazione Illustrativa**") è stata predisposta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ., dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), e dell'art. 70, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), e in conformità allo schema n. 1 dell'Allegato 3A al medesimo Regolamento Emittenti, al fine di illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, la Fusione, descrivendo gli elementi di cui si compone il progetto di fusione (il "**Progetto di Fusione**") e, in particolare, i criteri di determinazione dei Rapporti di Cambio (come *infra* definiti) tra le azioni di BPER e quelle di Carige e BML.

La presente Relazione Illustrativa è messa a disposizione del pubblico con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ed è consultabile sul sito internet di BPER (<https://istituzionale.bper.it>).

Si segnala, inoltre, che – seppur la Fusione si configuri come operazione "*significativa*" ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, comma 6, del Regolamento Emittenti – BPER si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 70, comma 8, del Regolamento Emittenti di derogare all'obbligo di redigere e pubblicare un documento informativo relativo alla Fusione di cui all'art. 70, comma 6, del Regolamento Emittenti.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1 BPER

1.1.1 Dati Societari

La Società Incorporante è BPER Banca S.p.A., società con sede legale in Modena, Via San Carlo, 8/20, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena: 01153230360, appartenente al "Gruppo IVA BPER Banca S.p.A." partita IVA n. 03830780361, iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 e Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5387.6, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Il capitale sociale di BPER, alla data della presente Relazione Illustrativa, risulta pari a Euro 2.100.435.182,40 interamente versato, suddiviso in n. 1.413.263.512 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale,

Le azioni di BPER sono quotate sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e sono sottoposte al regime di dematerializzazione, e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti del TUF.

In data 25 luglio 2019, BPER ha emesso un Prestito Obbligazionario Convertibile "Additional Tier 1" ("POC AT1") di importo nominale pari ad Euro 150.000.000, originariamente interamente sottoscritto da Fondazione di Sardegna. L'aumento di capitale al servizio della conversione del POC AT1 prevede l'emissione di massime n. 35.714.286 nuove azioni ordinarie, al prezzo unitario di Euro 4,2, di cui Euro 3 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 1,2 a fondo sovrapprezzo azioni.

In caso di integrale conversione del POC AT1 - e sul presupposto che, alla data di conversione, il capitale ed il numero delle azioni della Banca non mutino rispetto a quanto sopra riportato - l'effetto diluitivo sulle azioni attualmente in circolazione sarebbe pari al 2,46%. Tuttavia, nelle analisi valutative indicate nel successivo Paragrafo 4, non si è considerata l'eventuale conversione del POC AT1 in quanto l'attuale corso di borsa delle azioni BPER risulta essere inferiore al prezzo di conversione.

1.1.2 Oggetto sociale

Ai sensi dell'articolo 2 dello statuto di BPER, l'Incorporante "*ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate*".

1.1.3 Azionisti

La seguente tabella indica gli azionisti della Società Incorporante - che detengono una quota del capitale sociale o dei diritti di voto superiori al 3% del capitale sociale - alla data della Relazione Illustrativa, sulla base delle comunicazioni ai sensi dell'art. 120 del TUF, delle risultanze del libro soci, nonché sulla base delle altre informazioni a disposizione di BPER:

Azionista	Percentuale di partecipazione al capitale sociale
Fondazione di Sardegna	10,218%
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	9,338%
Unipol Gruppo S.p.A.	10,552%
Flottante	69,892%

1.1.4 Attività del gruppo BPER


Il gruppo BPER svolge attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito nelle sue varie forme, rivolte sia alla clientela privata sia alle imprese mediante l'utilizzo di diversi canali: la rete commerciale bancaria costituita dalle filiali, la piattaforma multicanale SMART, le società strumentali, prodotte o finanziarie, attraverso le quali presta servizi di bancassicurazione, leasing, factoring, monetica, credito al consumo, intermediazione creditizia, intermediazione mobiliare, asset e wealth management.

Il gruppo BPER è organizzato sulla base di un modello in cui BPER svolge sia l'attività di banca commerciale sia, in qualità di Capogruppo, le funzioni di indirizzo, direzione e coordinamento nei confronti delle società del Gruppo, tra le quali rientrano gli istituti bancari Banco di Sardegna S.p.A., Bibanca S.p.A. e BPER Bank Luxembourg.

Il gruppo BPER comprende, oltre alle banche citate, 9 società finanziarie, 1 società immobiliare e altre 3 società strumentali.

Il grafico che segue, aggiornato al 30 giugno 2022, illustra la composizione del gruppo BPER, facente capo alla Società Incorporante.

SITUAZIONE AL 30/06/2022



1.1.5 Principali dati economici e finanziari

Di seguito si riportano i principali dati di BPER, desunti dai bilanci di esercizio al 31 dicembre 2020 e 2021.

Struttura patrimoniale sintetica di BPER

Voci dell'attivo	31.12.2021	31.12.2020
attività finanziarie	119.964.143	63.276.005
- valutate al fair value con impatto a conto economico	956.911	939.799
- valutate al fair value con impatto sulla redditività	6.424.261	6.202.401
- valutate al costo ammortizzato	112.582.971	56.133.805
partecipazioni, attività materiali ed immateriali	3.602.581	3.378.761
attività fiscali e altre voci dell'attivo	3.875.001	2.692.982
totale attivo	127.441.725	69.347.748
Voci del passivo e del patrimonio netto		
passività finanziarie	117.428.486	61.785.135
- valutate al costo ammortizzato	117.296.407	61.608.916
- di negoziazione	132.079	176.219
passività diverse e fondi	3.600.456	2.565.832
patrimonio netto	6.412.783	4.996.781
totale passivo	127.441.725	69.347.748

Conto economico sintetico di BPER

(dati in migliaia)		
Voci	31.12.2021	31.12.2020
marginie di interesse	1.167.289	786.682
commissioni nette	1.259.923	689.601
profitti (perdite) da operazioni finanziarie	234.360	116.960
marginie di intermediazione	2.661.572	1.593.243
rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito e variazioni per modifiche contrattuali	-644.052	-289.985
risultato della gestione finanziaria	2.017.520	1.303.258
costi operativi	-2.194.444	-1.217.503
altre rettifiche/riprese all'operatività corrente	868.640	304.482
utile lordo dell'operatività corrente	691.716	390.237
imposte sul reddito dell'esercizio	-124.513	-4.802
utile (perdita) dell'esercizio	567.203	385.435

Di seguito si riportano i principali dati del gruppo BPER, desunti dai bilanci consolidati al 31 dicembre 2020 e 2021 e dalla relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022.

Struttura patrimoniale consolidata sintetica di BPER

(dati in migliaia)			
Voci dell'attivo	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
attività finanziarie	148.737.402	129.145.344	87.093.014
- valutate al fair value con impatto a conto economico	1.542.406	1.218.535	1.198.601
- valutate al fair value con impatto sulla redditività	8.800.035	6.631.897	6.269.818
- valutate al costo ammortizzato	138.394.961	121.294.912	79.624.595
partecipazioni, attività materiali ed immateriali	3.467.028	2.644.731	2.293.986
attività fiscali e altre voci dell'attivo	9.474.639	4.557.798	3.674.783
totale attivo	161.679.069	136.347.873	93.061.783
Voci del passivo e del patrimonio netto	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
passività finanziarie	143.563.208	124.978.468	83.347.285
- valutate al costo ammortizzato	142.750.150	124.854.511	83.177.191
- di negoziazione	318.158	123.957	170.094
- designate al fair value	494.900	0	0
passività diverse e fondi	10.079.215	4.510.596	3.380.369
patrimonio di pertinenza di terzi	178.919	162.497	133.983
patrimonio di pertinenza della Capogruppo	7.857.727	6.696.312	6.200.146
totale passivo	161.679.069	136.347.873	93.061.783

Conto economico consolidato sintetico di BPER

(dati in migliaia)			
Voci	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
marginie di interesse	785.449	1.505.362	1.238.876
commissioni nette	901.835	1.641.575	1.072.514
profitti (perdite) da operazioni finanziarie	112.413	216.315	156.657

 margine di intermediazione	1.799.697	3.363.252	2.468.047
rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito e variazioni per modifiche contrattuali	-217.061	-837.972	-544.380
 risultato della gestione finanziaria	1.582.636	2.525.280	1.923.667
costi operativi	-1.247.785	-2.676.933	-1.706.869
altre rettifiche/riprese all'operatività corrente	1.195.447	844.524	-20.063
 utile lordo dell'operatività corrente	1.530.298	692.871	196.735
imposte sul reddito dell'esercizio	-135.324	-134.222	65.191
 utile (perdita) dell'esercizio	1.394.974	558.649	261.926
utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	-10.166	-33.526	-25.001
 utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza della Capogruppo	1.384.808	525.123	236.925

1.2 Carige

1.2.1 Dati Societari

La società incorporanda Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ha sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio,15, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova 03285880104, iscritta all'Albo delle Banche n. 5074, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A. e appartenente all'omonimo Gruppo bancario, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Il capitale sociale di Carige, alla data della presente Relazione Illustrativa, risulta pari a Euro 1.345.608.389,81 interamente versato, suddiviso in n. 760.723.387 azioni ordinarie e n. 20 azioni di risparmio, prive dell'indicazione del valore nominale.

Le azioni ordinarie e le azioni di risparmio non sono negoziate in alcun mercato regolamentato.

1.2.2 Oggetto sociale

Ai sensi dell'articolo 4 dello statuto di Carige, quest'ultima *"ha per oggetto l'attività bancaria ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:*

- a) la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme;*
- b) le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, di cui all'articolo 1, comma 2°, lettera f) del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385;*
- c) le attività di finanziamento in genere regolate da leggi speciali, ivi comprese quelle agevolate;*
- d) l'attività di credito su pegno, l'assunzione di concessioni per il servizio di riscossione dei tributi ed il servizio di tesoreria e cassa;*
- e) la costituzione e gestione di forme pensionistiche complementari, ai sensi del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche ed integrazioni;*
- f) l'emissione di obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.*

2. Per il migliore raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà compiere ogni 2 attività collegata e/o connessa ed ogni operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare utile a tale raggiungimento, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni".

1.2.3 Azionisti

Alla data della Relazione Illustrativa, il capitale sociale ordinario è interamente detenuto da BPER.

Con riferimento al capitale sociale di risparmio, BPER detiene, alla data odierna, n. 8 azioni di risparmio di Carige.

1.2.4 Attività di Carige

Carige svolge attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito nelle sue varie forme, rivolte sia alla clientela privata sia alle imprese, di distribuzione di prodotti di risparmio gestito, assicurativi, previdenziali e di credito al

consumo, di erogazione di servizi finanziari, quali leasing e factoring, di gestione della tesoreria e del portafoglio di proprietà, nonché delle negoziazioni sui mercati mobiliari e valutari.

Carige è attiva prevalentemente nel settore dell'attività bancaria nonché nei seguenti ambiti:

- distribuzione, da parte degli sportelli bancari, di prodotti di risparmio gestito, assicurativi, previdenziali e di credito al consumo;
- servizi finanziari, quali leasing e factoring;
- gestione della tesoreria e del portafoglio di proprietà, nonché delle negoziazioni sui mercati mobiliari e valutari.

1.2.5 Principali dati economici e finanziari

Di seguito si riportano i principali dati di Carige, desunti dai bilanci di esercizio al 31 dicembre 2020 e 2021.

Struttura patrimoniale sintetica di Carige

	(dati in migliaia)	
Voci dell'attivo	31.12.2021	31.12.2020
attività finanziarie	19.059.710	18.700.663
- valutate al fair value con impatto a conto economico	203.354	217.906
- valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	2.634.164	2.408.169
- valutate al costo ammortizzato	16.222.192	16.074.588
partecipazioni, attività materiali ed immateriali	825.384	830.166
attività fiscali e altre voci dell'attivo	1.805.225	1.853.727
totale attivo	21.690.319	21.384.556
Voci del passivo e del patrimonio netto	31.12.2021	31.12.2020
passività finanziarie	19.662.050	19.300.002
- valutate al costo ammortizzato	19.614.158	19.256.166
- di negoziazione	47.892	43.836
passività diverse e fondi	870.833	821.989
patrimonio netto	1.157.436	1.262.565
totale passivo	21.690.319	21.384.556

Conto economico sintetico di Carige

	(dati in migliaia)	
Voci	31.12.2021	31.12.2020
marginale di interesse	147.003	116.028
commissioni nette	215.411	176.520
profitti (perdite) da operazioni finanziarie	7.197	77.957
marginale di intermediazione	369.611	370.505
rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito e variazioni per modifiche contrattuali	-47.384	-87.821
risultato della gestione finanziaria	322.227	282.684
costi operativi	-428.555	-423.673
altre rettifiche/riprese all'operatività corrente	-6.443	-20.597
utile lordo dell'operatività corrente	-112.771	-161.586
imposte sul reddito dell'esercizio	3.247	-91.330
utile (perdita) dell'esercizio	-109.524	-252.916

Di seguito si riportano i principali dati del gruppo Carige, desunti dai bilanci consolidati al 31 dicembre 2020 e 2021 e dalla relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022.

Struttura patrimoniale consolidata sintetica di Carige

	(dati in migliaia)		
Voci dell'attivo	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
attività finanziarie	18.525.151	19.412.943	19.080.497
- valutate al fair value con impatto a conto economico	123.117	152.555	168.601
- valutate al fair value con impatto sulla redditività	2.833.699	2.634.413	2.608.558
- valutate al costo ammortizzato	15.568.335	16.625.975	16.303.338
partecipazioni, attività materiali ed immateriali	898.452	1.021.823	1.030.475
attività fiscali e altre voci dell'attivo	2.998.897	1.875.054	1.919.264
totale attivo	22.422.500	22.309.820	22.030.236
Voci del passivo e del patrimonio netto	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
passività finanziarie	18.452.642	20.081.192	19.772.057
- valutate al costo ammortizzato	18.389.015	20.077.925	19.771.001
- di negoziazione	1.286	747	1.056
- designate al fair value	62.341	2.520	0
passività diverse e fondi	2.337.138	957.162	898.272
patrimonio di pertinenza di terzi	12.838	12.789	12.867
patrimonio di pertinenza della Capogruppo	1.619.882	1.258.677	1.347.040
totale passivo	22.422.500	22.309.820	22.030.236

Conto economico consolidato sintetico di Carige

	(dati in migliaia)		
Voci	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
marginale di interesse	102.271	155.191	123.622
commissioni nette	107.463	226.208	186.714
profitti (perdite) da operazioni finanziarie	-76.810	7.369	67.659
marginale di intermediazione	132.924	388.768	377.995
rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito e variazioni per modifiche contrattuali	-26.646	-47.837	-90.720
risultato della gestione finanziaria	106.278	340.931	287.275
costi operativi	-351.688	-453.257	-453.157
altre rettifiche/riprese all'operatività corrente	4.934	18.176	4.795
utile lordo dell'operatività corrente	-240.476	-94.150	-161.087
imposte sul reddito dell'esercizio	19.387	1.348	-91.561
utile (perdita) del periodo/esercizio	-221.089	-92.802	-252.648
utile (perdita) del periodo/esercizio di pertinenza di terzi	22	-73	-1.007
utile (perdita) del periodo/esercizio di pertinenza della Capogruppo	-221.111	-92.729	-251.641

1.3 BML

1.3.1 Dati Societari

La società incorporanda Banca del Monte di Lucca S.p.A. ha sede legale in Lucca, Piazza S. Martino,4, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca 01459540462, iscritta all'Albo delle Banche n. 6915, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A. e appartenente all'omonimo Gruppo bancario, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Il capitale sociale di BML, alla data della presente Relazione Illustrativa, risulta pari a Euro 44.140.000,00 interamente versato, suddiviso in n. 181.487.981 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

Le azioni di BML non sono negoziate in alcun mercato regolamentato.

1.3.2 Oggetto sociale

Ai sensi dell'articolo 4 dello statuto di BML, quest'ultima ha per oggetto *"la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle loro varie forme, comprese le attività rientranti nella capacità dell'originaria Banca del Monte di Lucca in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi ivi inclusi il credito su pegno, il credito agrario ed il credito artigiano.*

La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, ogni altra attività finanziaria, nonché ogni altra attività connessa o strumentale alle precedenti."

1.3.3 Azionisti

La seguente tabella indica gli azionisti di BML alla data della Relazione Illustrativa:

Azionista	Percentuale di partecipazione al capitale sociale
Carige	69,974%
Fondazione Banca Monte Lucca	15,013%
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	15,013%
Totale	100%

1.3.4 Attività di BML

BML svolge attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito nelle sue varie forme, rivolte sia alla clientela privata sia alle imprese, di distribuzione di prodotti di risparmio gestito, assicurativi, previdenziali e di credito al consumo e di erogazione di servizi finanziari, quali il leasing.

BML è attiva prevalentemente nel settore dell'attività bancaria nonché nei seguenti ambiti:

- distribuzione, da parte degli sportelli bancari, di prodotti di risparmio gestito, assicurativi, previdenziali e di credito al consumo;
- servizi finanziari, quali leasing.

1.3.5 Principali dati economici e finanziari

Di seguito si riportano i principali dati di BML, desunti dai bilanci di esercizio al 31 dicembre 2020 e 2021.

Struttura patrimoniale sintetica di BML

	(dati in migliaia)	
Voci dell'attivo	31.12.2021	31.12.2020
attività finanziarie	548.432	528.398
- valutate al fair value con impatto a conto economico	512	118
- valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	205	200
- valutate al costo ammortizzato	547.715	528.080
partecipazioni, attività materiali ed immateriali	20.976	19.866
attività fiscali e altre voci dell'attivo	236.772	177.435
totale attivo	806.180	725.699
Voci del passivo e del patrimonio netto	31.12.2021	31.12.2020
passività finanziarie	716.623	636.290
- valutate al costo ammortizzato	716.616	636.287
- di negoziazione	7	3

passività diverse e fondi	47.124	46.713
patrimonio netto	42.433	42.696
totale passivo	806.180	725.699

Conto economico sintetico di BML

	(dati in migliaia)	
Voci	31.12.2021	31.12.2020
marginie di interesse	7.256	7.806
commissioni nette	8.168	7.332
profitti (perdite) da operazioni finanziarie	116	-29
marginie di intermediazione	15.540	15.109
rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito e variazioni per modifiche contrattuali	-595	-3.093
risultato della gestione finanziaria	14.945	12.016
costi operativi	-15.175	-15.272
altre rettifiche/riprese all'operatività corrente	0	0
utile lordo dell'operatività corrente	-230	-3.256
imposte sul reddito dell'esercizio	-14	-129
utile (perdita) dell'esercizio	-244	-3.385

2. ILLUSTRAZIONE DELLA FUSIONE E MOTIVAZIONI DELLA STESSA

2.1 Premessa

In data 3 giugno 2022, a seguito del rilascio delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente da parte delle Autorità competenti, BPER ha acquistato dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e dallo Schema Volontario di Intervento n. 604.154.459 azioni ordinarie di Carige, rappresentative del 79,418% (la "**Partecipazione di Maggioranza**") del capitale sociale di Carige. Ad esito del perfezionamento dell'acquisizione della Partecipazione di Maggioranza (l'**"Acquisizione"**), BPER esercita il controllo di diritto su Carige, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e dell'art. 93 TUF.

Sempre in data 3 giugno 2022, BPER ha comunicato al mercato e alla Consob:

- (i) il sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'**"Offerta Obbligatoria"**), ai sensi e per gli effetti degli artt. 102, 106, comma 1 del TUF, e delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti, sulle azioni ordinarie di Carige per un corrispettivo pari a Euro 0,80 per ciascuna azione ordinaria di Carige portata in adesione all'Offerta Obbligatoria, e
- (ii) la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria (l'**"Offerta Volontaria"**) e, congiuntamente con l'Offerta Obbligatoria, le **"Offerte"**), ai sensi dell'art. 102 TUF, sulle n. 20 azioni di risparmio di Carige, per un corrispettivo pari a Euro 25.000,00 per ciascuna azione di risparmio di Carige portata in adesione all'Offerta Volontaria.

In data 18 luglio 2022 BPER e Carige hanno congiuntamente comunicato – in linea con i programmi futuri prospettati da BPER nel relativo documento di offerta, approvato da Consob con delibera n. 22390 in data 6 luglio 2022 e pubblicato in data 8 luglio 2022 (il **"Documento di Offerta"**) - l'avvio del procedimento di fusione di Carige in BPER mediante il conferimento degli incarichi ai rispettivi *advisor*, nonché la contestuale fusione per incorporazione in BPER di BML.

In data 29 luglio 2022 si è concluso il periodo di adesione alle Offerte, avviato in data 11 luglio 2022 e in esito al quale BPER è giunta a detenere, come indicato nel comunicato sui risultati definitivi pubblicato in data 3 agosto 2022, n. 714.315.304 azioni ordinarie di Carige, rappresentative del 93,9% del capitale sociale ordinario di Carige, e n. 1 azione di risparmio di Carige. Dal 3 agosto 2022, BPER ha acquistato ulteriori n. 3.556.943 azioni ordinarie di Carige, arrivando a detenere al 18 agosto 2022 (giorno di borsa aperta antecedente la data di approvazione del Progetto di Fusione), n. 717.872.028 azioni ordinarie di Carige, pari al 94,4% del relativo capitale sociale (le **"Ulteriori Azioni Ordinarie"**)

Sulla base dei risultati definitivi delle Offerte di cui sopra, BPER (i) ha adempiuto alla procedura di obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (la **"Procedura di Sell-Out"**), la quale è terminata in data 9 settembre 2022, con data di pagamento al 16 settembre 2022, venendo a detenere, anche tenuto conto delle n. 6.075.424 azioni ordinarie di Carige acquistate da BPER al di fuori della Procedura di Sell-Out, complessive n. 731.095.957 azioni ordinarie di Carige, pari a circa il 96,11% del capitale sociale ordinario di quest'ultima, e (ii) ha esteso i termini della Procedura di Sell-Out all'Offerta Volontaria (l'**"Offerta Volontaria Riaperta"**), venendo a detenere complessive n. 8 azioni di risparmio di Carige, pari al 40% del capitale sociale di risparmio di quest'ultima.

In considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte di BPER ad esito del Periodo di Sell-Out di una partecipazione superiore al 95% del capitale sociale ordinario di Carige, BPER ha esercitato il diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 TUF e, contestualmente, ha adempiuto all'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, TUF sulle residue azioni ordinarie di Carige, dando così corso ad un'unica procedura (la **"Procedura Congiunta"**) che si è perfezionata in data 20 settembre 2022. In pari data: (i) BPER è venuta a detenere l'intero capitale sociale ordinario di Carige, al netto delle azioni proprie detenute dalla stessa; (ii) le azioni ordinarie e le azioni di risparmio di Carige sono state revocate dalla quotazione in forza del provvedimento n. 8882 rilasciato da Borsa Italiana in data 12 settembre 2022.

BPER, Carige e BML hanno depositato presso il Tribunale di Bologna l'istanza congiunta per la nomina dell'esperto, avvalendosi della facoltà ex art. 2501-*sexies*, comma 4 cod. civ. di richiedere al Tribunale del luogo in cui ha sede la società incorporante la nomina di uno o più esperti comuni, con il compito di predisporre la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni.

Con provvedimento del 23 agosto 2022, il Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata Impresa, ha nominato KPMG S.p.A. quale esperto comune incaricato di redigere la relazione sulla congruità dei rapporti di cambio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*sexies* cod. civ.

La Fusione costituisce per Carige un'operazione con parte correlata di "maggiore rilevanza" in base alla procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione di Carige ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, Parte III, Cap. 11 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni (la **"Procedura OPC e Soggetti Collegati"**).

Inoltre, la Fusione costituisce per BML un'operazione di maggiore rilevanza con soggetto collegato del gruppo bancario ai sensi della Procedura OPC e Soggetti Collegati a cui BML si è conformata con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.

Si segnala che, ai sensi della *"Policy di Gruppo per il governo del rischio di non conformità in materia di conflitti di interesse nei confronti di parti correlate e di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati"* di BPER, la Società Incorporante non ha applicato gli obblighi deliberativi e i presidi previsti dalla disciplina parti correlate.

In data 19 agosto 2022 il Comitato Operazioni Parti Correlate di Carige e l'Amministratore Indipendente di BML, Dott. Marco Marchi, hanno rilasciato, rispettivamente e ciascuno per quanto di propria competenza, un motivato parere favorevole circa la sussistenza dell'interesse di Carige e di BML di procedere all'esecuzione della Fusione, nonché un motivato parere sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni di cui al Progetto di Fusione.

Sempre in data 19 agosto 2022, i Consigli di Amministrazione di BPER, Carige e BML, preso atto del rilascio dei pareri favorevoli, rispettivamente, dal Comitato Operazioni Parti Correlate di Carige e dall'Amministratore Indipendente di BML, hanno approvato il Progetto di Fusione e hanno altresì conferito i necessari poteri per convocare le rispettive assemblee straordinarie ai fini dell'approvazione del Progetto di Fusione.

Al riguardo, si segnala che anche la decisione relativa alla fusione per incorporazione con Carige viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria di BPER, ai sensi dell'art. 2502 cod. civ., contestualmente all'approvazione della fusione per incorporazione con BML.

I Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla Fusione si sono avvalsi di *advisor* finanziari indipendenti e di comprovata professionalità ai fini della determinazione degli elementi economici della Fusione e segnatamente:

- BPER si è avvalsa degli *advisor* finanziari Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Rothschild & Co Italia S.p.A.;
- Carige si è avvalsa dell'*advisor* finanziario Equita SIM S.p.A.;

- BML si è avvalsa dell'*advisor* finanziario Arché S.r.l.

In particolare, dopo aver esaminato le valutazioni dei rispettivi *advisor* finanziari, i Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla Fusione hanno determinato i rapporti di cambio nella seguente misura:

- ∞ n. 0,360 azioni ordinarie BPER, aventi godimento regolare, per ogni azione ordinaria di Carige, pari a n. 9 azioni ordinarie BPER ogni n. 25 azioni ordinarie di Carige (il **"Rapporto di Cambio delle Azioni Ordinarie Carige in Azioni Ordinarie BPER"**);
- ∞ n. 11.234 azioni ordinarie BPER, aventi godimento regolare, per ogni azione di risparmio di Carige (il **"Rapporto di Cambio delle Azioni di Risparmio Carige in Azioni Ordinarie BPER"**) oppure, in alternativa e a scelta degli azionisti di risparmio di Carige, n. 10.785 azioni privilegiate BPER, aventi godimento regolare, per ogni azione di risparmio di Carige, (il **"Rapporto di Cambio delle Azioni di Risparmio Carige in Azioni Privilegiate BPER"**) e, insieme al Rapporto di Cambio delle Azioni Ordinarie Carige in Azioni Ordinarie BPER e al Rapporto di Cambio delle Azioni di Risparmio Carige in Azioni Ordinarie BPER, i **"Rapporti di Cambio Carige"**);
- ∞ n. 0,045 azioni ordinarie BPER, aventi godimento regolare, per ogni azione ordinaria di BML, pari a n. 9 azioni ordinarie BPER ogni n. 200 azioni ordinarie di BML (il **"Rapporto di Cambio BML"** o **"Rapporto di Cambio delle Azioni Ordinarie BML in Azioni Ordinarie BPER"** e, insieme ai Rapporti di Cambio Carige, i **"Rapporti di Cambio"**).

Si segnala che la Fusione era subordinata al rilascio delle autorizzazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza competente. A tal riguardo, in data 4 ottobre 2022 la Banca Centrale Europea ha rilasciato l'autorizzazione (i) di cui agli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e all'art. 57 del D. Lgs. n. 385/93 ("**TUB**") e delle relative disposizioni di attuazione, (ii) di cui all'art. 56 del TUB e alle relative disposizioni di attuazione in relazione alle modifiche statutarie derivanti dalla Fusione, nonché (iii) di cui agli artt. 26, comma 3, e 28 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e relative disposizioni di attuazione, per la classificazione delle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale come strumenti di CET1.

2.2 Motivazioni economiche e strategiche dell'operazione e obiettivi gestionali

La Fusione rientra nel più ampio contesto dell'Acquisizione della Partecipazione di Maggioranza, mediante la quale BPER intende consolidare ulteriormente, attraverso l'apporto della clientela e della rete, il proprio posizionamento competitivo, rafforzare la prospettiva di creazione di valore per i propri *stakeholder* e crescere in territori ad oggi limitatamente presidiati, continuando a garantire un elevato profilo di solidità patrimoniale di BPER, almeno pari a quello attuale. Il modello di *business*, il posizionamento di mercato e la copertura territoriale, il *set* di valori condivisi dal *management*, il forte orientamento al supporto dell'economia italiana e alla crescita sostenibile e inclusiva e la forte presenza di *stakeholders* italiani rendono Carige un'azienda che esprime in larga parte un profilo omogeneo a quello di BPER e, quindi, un'azienda la cui integrazione potrebbe avvenire in maniera fluida e con modalità tali da valorizzare le risorse dell'Emittente.

Come indicato nel Documento di Offerta e nel piano industriale di Gruppo 2022-2025 approvato dal Consiglio di Amministrazione di BPER in data 10 giugno 2022 (il "**Piano**"), il processo di integrazione è previsto che produca un incremento della presenza del Gruppo BPER sul territorio nazionale, anche in zone ad oggi limitatamente presidiate e con un aumento della base clientela del 20%, superando così, con gli oltre 800 mila clienti di Carige, i 5 milioni di clienti.

L'operazione consentirà di migliorare la redditività prospettica con benefici anche sul fronte della qualità del credito e posizione di capitale. Sono, quindi, state identificate importanti sinergie per un totale di Euro 155 milioni lordi ⁽¹⁾, che si dispiegheranno al 100% al 2024 e al 50% già nel 2023. In particolare:

- ∞ Euro 85 milioni sono riferiti a sinergie di costo derivanti da (i) re-internalizzazione IT Carige sulla piattaforma del Gruppo BPER, (ii) attivazione di un piano di *cost excellence* valorizzando scala/potere negoziale e *best practice* di BPER, (iii) razionalizzazione degli sportelli in ingresso, (iv) riduzione dei costi di *governance* e controllo e (v) diminuzione degli ammortamenti a seguito della svalutazione degli *asset* informatici;

¹ Il dato non include i benefici legati alla nuova manovra sul personale del Gruppo BPER.

- ∞ Euro 40 milioni saranno generati da sinergie di *funding*, al mancato rinnovo delle scadenze obbligazionarie di Carige e al progressivo riallineamento del costo della raccolta di Carige a quello di BPER;
- ∞ Euro 30 milioni sono attesi da sinergie di ricavo derivanti principalmente dall'aumento del *cross selling*, mettendo a disposizione della clientela di Carige l'offerta delle fabbriche prodotto appartenenti al Gruppo BPER.

A fronte di tali sinergie sono stati stimati costi di integrazione pari a circa Euro 70 milioni interamente spesi nel 2022 ed è stato imputato prudenzialmente nella misura massima (circa Euro 220 milioni) il pagamento delle penali di uscita dagli accordi in essere (*i.e.* HDI Italia S.p.A., Creditis Servizi Finanziari S.p.A., IBM e Gardant).

Sul fronte del capitale nell'arco di Piano sono attesi benefici quantificabili in circa Euro 2 miliardi di minori RWA grazie all'estensione dei modelli AIRB su perimetro dei crediti verso clientela rivenienti da Carige, con un impatto positivo stimato di circa 40 p.b. sulla posizione di capitale.

Si segnala inoltre che, il perfezionamento della Fusione entro il 31 dicembre 2022 consentirà a BPER, quale società risultante dalla Fusione, di convertire le *deferred tax assets* ("DTA") - ai sensi della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (la "**Legge di Bilancio 2021**"), unitamente alle integrazioni incluse nella Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - in credito di imposta per un importo massimo pari al 2% del valore dell'attivo dell'entità più piccola partecipante all'operazione di aggregazione a fronte del pagamento di una commissione lorda del 25% delle DTA, deducibile ai fini IRES ed IRAP.

In particolare, il beneficio netto sul capitale regolamentare di BPER alla data di efficacia della Fusione sarà pari a circa Euro 37 milioni (*i.e.* 25% delle DTA convertibile pari a Euro 112 milioni, al netto della commissione pagata per la conversione delle DTA di Euro 75 milioni al netto dell'effetto fiscale). Il beneficio netto a regime a partire dal 1° gennaio 2023 sul capitale regolamentare di BPER derivante dalla conversione delle DTA sarà invece complessivamente pari a circa Euro 372 milioni (ovvero Euro 446 milioni al netto della commissione pagata per la conversione delle DTA pari a circa Euro 75 milioni).

In conclusione, l'impatto dell'eventuale applicazione della normativa relativa alle DTA prevista dalla Legge di Bilancio 2021, a fronte di un costo aggiuntivo stimato pari a Euro 75 milioni (al netto dell'effetto fiscale), permetterebbe a BPER, quale società risultante dalla Fusione, di registrare un impatto positivo netto sul capitale regolamentare pari a circa Euro 372 milioni.

3. SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO

La Fusione verrà deliberata sulla base delle situazioni patrimoniali di riferimento e, in particolare: (i) per BPER, della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 4 agosto 2022; (ii) per Carige, della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 agosto 2022; (iii) per BML, degli schemi contabili al 30 giugno 2022, inclusivi della situazione patrimoniale al 30 giugno 2022, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 1 agosto 2022, ai sensi per gli effetti dell'art. 2501-*quater* cod. civ.

4. RAPPORTI DI CAMBIO E CRITERI SEGUITI PER LA LORO DETERMINAZIONE

4.1 Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di BPER ha incaricato Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Rothschild & Co Italia S.p.A. (gli "**Advisor**") di assistere lo stesso Consiglio nelle attività di valutazione e determinazione dei Rapporti di Cambio.

Nella determinazione dei Rapporti di Cambio, il Consiglio ha tenuto conto, tra l'altro, delle attività valutative e delle considerazioni svolte degli Advisor, facendo riferimento ai risultati delle varie metodologie di valutazione utilizzate e tenuto conto delle assunzioni, difficoltà e limitazioni evidenziate nelle stesse.

In particolare, in data 19 agosto 2022, gli Advisor hanno rilasciato al Consiglio di Amministrazione di BPER appositi pareri (c.d. *fairness opinion*) relativamente alla congruità, da un punto di vista finanziario, dei Rapporti di Cambio determinati dal Consiglio stesso.

Le metodologie di valutazione di seguito descritte sono state individuate e adottate esclusivamente con l'obiettivo di derivare una stima comparativa dei valori dei capitali economici di BPER, Carige e BML e sono state applicate dando preminenza all'omogeneità e comparabilità di ognuno dei criteri adottati. Al fine di preservare l'omogeneità valutativa, sono state infatti applicate, ove possibile, le medesime metodologie di valutazione sia alla Società Incorporante sia a ciascuna delle Società Incorporande, tenendo in considerazione le specificità di ciascuna di esse.

4.2 Data di riferimento e documentazione utilizzata

Le situazioni economiche e patrimoniali di riferimento di BPER, Carige e BML sulle quali è basata la presente Relazione Illustrativa sono quelle al 30 giugno 2022 (di seguito, la "**Data di Riferimento**"), mentre le valutazioni si riferiscono alle condizioni economiche e di mercato alla data dell'11 agosto 2022 (la "**Data di Valutazione**"). Inoltre, le analisi valutative si basano sul fatto che nel periodo compreso tra le situazioni economico e patrimoniali alla Data di Riferimento e alla Data di Valutazione non si siano verificati mutamenti sostanziali nel profilo economico-patrimoniale e finanziario di BPER, Carige e BML.

Per le valutazioni sono state utilizzate le informazioni pubbliche e i dati predisposti o comunque forniti da BPER, Carige e BML (le "**Informazioni**"). In particolare:

- (i) le situazioni economico-patrimoniali di BPER, Carige e BML al 31 dicembre 2021 e al 30 giugno 2022, incluse le relative relazioni finanziarie;
- (ii) i dati previsionali BPER estrapolati dal *consensus* degli analisti di ricerca a fine novembre 2021, ovverosia antecedenti l'annuncio della potenziale acquisizione di Carige da parte di BPER;
- (iii) i dati previsionali di Carige e BML per il periodo 2022-2025 predisposti dalle strutture competenti di Carige ai fini dello svolgimento del "*probability test*" per la valutazione delle DTA relative al bilancio al 31 dicembre 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 marzo 2022;
- (iv) i dettagli sui dati previsionali degli effetti derivabili dalla transazione BPER / Carige;
- (v) per un campione di banche italiane quotate, dati di mercato e informazioni relative a dati economici-patrimoniali e finanziari attuali e di *consensus*;
- (vi) altre informazioni pubblicamente disponibili ritenute rilevanti ai fini dell'applicazione delle metodologie di valutazione selezionate.

4.3 Metodologie adottate ai fini della determinazione dei Rapporti di Cambio

Tenuto conto delle specificità di BPER, Carige e BML, della tipologia di operatività, del mercato di riferimento in cui le stesse operano, della prassi valutativa in linea con gli *standard* nazionali e internazionali e delle Informazioni, le metodologie valutative ritenute applicabili sono le seguenti:

- (i) per la determinazione dei Rapporti di Cambio Carige: (a) quotazione di borsa, (b) *dividend discount model* nella variante dell'*Excess Capital* e (iii) i multipli di borsa; e
- (ii) per la determinazione del Rapporto di Cambio BML: (a) il *dividend discount model* nella variante dell'*Excess Capital* e (b) i multipli di borsa.

Inoltre, ove rilevante ai fini dell'applicazione delle metodologie valutative per la determinazione dei Rapporti di Cambio, si è utilizzato l'approccio "*azioni ordinarie equivalenti*" al fine di determinare il numero di azioni di Carige da applicare per la ripartizione del valore economico della stessa per azione. Le azioni ordinarie equivalenti di Carige sono state calcolate applicando un rapporto di conversione alle azioni di risparmio esistenti pari a 31.205 azioni ordinarie per ciascuna azione di risparmio, come di seguito evidenziato.

Metodologia delle quotazioni di borsa

La metodologia delle quotazioni di borsa utilizza i prezzi di mercato quali informazioni rilevanti per la stima del valore economico delle società, utilizzando a tal fine i prezzi di borsa espressi nei corsi azionari registrati in intervalli di tempo giudicati significativi e nell'assunto che vi sia un grado di significatività fra i prezzi espressi dal mercato per le azioni delle società oggetto di valutazione ed il valore economico delle stesse.

La caratteristica principale di tale metodologia risiede nella possibilità di esprimere in termini relativi il rapporto esistente tra i valori delle società in oggetto così come percepiti dal mercato. Nel caso specifico, si è ritenuto opportuno applicare tale metodologia adottando i seguenti criteri ai fini della determinazione del rapporto di cambio: (a) i prezzi ufficiali delle azioni ordinarie di Carige e BPER registrati antecedentemente al 14 dicembre 2021, data di annuncio dell'offerta non vincolante formulata da BPER per l'acquisto di una partecipazione di maggioranza in Carige; (b) le medie dei prezzi ufficiali ponderati per i volumi delle azioni ordinarie di Carige e BPER (il c.d. Prezzo Medio Ponderato per i Volumi) con periodo di riferimento 1 mese e 3 mesi e sino al 27 luglio 2021 (giorno di riammissione a quotazione delle azioni ordinarie Carige) antecedentemente a tale data.

Metodo del *Dividend Discount Model* nella variante dell'*Excess Capital*

Il metodo del *Dividend Discount Model* nella variante cosiddetta dell'*Excess Capital* si fonda sull'assunto che il valore economico di una società sia pari alla somma del valore attuale di:

- flussi di cassa dei potenziali dividendi futuri distribuibili agli azionisti generati nell'orizzonte temporale prescelto senza intaccare il livello di patrimonializzazione necessario a mantenere un predeterminato livello *target* di patrimonio regolamentare di lungo periodo. Tali flussi prescindono quindi dalla politica dei dividendi effettivamente prevista o adottata dal management;
- valore di lungo periodo della società (c.d. "Terminal Value") calcolato quale valore attuale di una rendita perpetua stimata sulla base di un flusso di cassa distribuibile normalizzato, sostenibile e coerente con un tasso di crescita di lungo periodo.

Si segnala che nell'applicazione di tale metodologia:

- per BPER si sono utilizzati i dati previsionali estrapolati dal *consensus* degli analisti di ricerca a fine novembre 2021, mentre per Carige e BML si sono utilizzati i dati previsionali per il periodo 2022-2025 predisposti dalle strutture competenti di Carige ai fini dello svolgimento del "*probability test*" per la valutazione delle DTA relative al bilancio al 31 dicembre 2021;
- per BPER, Carige e BML si sono altresì tenuti in considerazione le situazioni economico patrimoniali al 30 giugno 2022 e gli effetti dell'Acquisizione della Partecipazione di Maggioranza nonché dei risultati delle Offerte e dell'acquisto delle Ulteriori Azioni Ordinarie.

Metodologia dei multipli di mercato

Secondo la metodologia dei multipli di mercato, il valore di una società si determina assumendo a riferimento le indicazioni fornite dal mercato borsistico con riguardo a imprese aventi caratteristiche analoghe a quella oggetto di valutazione. Il criterio si basa sulla determinazione di multipli calcolati come il rapporto tra valori borsistici e grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie di un campione selezionato di società comparabili. I moltiplicatori così determinati vengono applicati, con le opportune integrazioni e aggiustamenti, alle corrispondenti grandezze della società oggetto di valutazione, al fine di stimarne un intervallo di valori. Ai fini della determinazione dei rapporti di cambio e sulla base delle caratteristiche proprie del settore bancario e della prassi di mercato è stato selezionato il multiplo del Prezzo / Utili Prospettici al 2023, 2024 e 2025. Come specificato in precedenza, nell'applicazione della metodologia si è altresì tenuto conto degli effetti dell'Acquisizione della Partecipazione di Maggioranza nonché dei risultati delle Offerte e dell'acquisto delle Ulteriori Azioni Ordinarie.

Le metodologie valutative sopra descritte sono state condotte in ottica *stand-alone* e di *going-concern* e, come evidenziato, tenendo in considerazione, tra l'altro, le situazioni economico patrimoniali al 30 giugno 2022 e gli effetti dell'Acquisizione della Partecipazione di Maggioranza nonché dei risultati delle Offerte e dell'acquisto delle Ulteriori Azioni Ordinarie.

L'intervallo dei Rapporti di Cambio delle Azioni Risparmio Carige in Azioni Ordinarie BPER è stato identificato moltiplicando l'intervallo dei Rapporti di Cambio delle Azioni Ordinarie Carige in Azioni Ordinarie BPER, identificati con le metodologie sopra evidenziate, per il rapporto di conversione implicito delle azioni risparmio Carige in azioni ordinarie Carige nell'ultimo mese antecedente al giorno 28 dicembre 2018, ovverosia l'ultimo giorno di Borsa aperta antecedente il 2 gennaio 2019 (data in cui è stato adottato il provvedimento di sospensione dalla negoziazione dei titoli emessi o garantiti dalla società, incluse le azioni di risparmio Carige), pari a 31.205 azioni ordinarie Carige per un'azione di risparmio Carige (tenendo conto del raggruppamento 1:1000 avvenuto in data 14 dicembre 2020).

L'intervallo dei Rapporti di Cambio delle Azioni Risparmio Carige in Azioni Privilegiate BPER è stato identificato applicando all'intervallo dei Rapporti di Cambio delle Azioni Risparmio Carige in Azioni Ordinarie BPER un coefficiente per tenere in considerazione sia un premio teorico delle Azioni Privilegiate BPER rispetto alle azioni ordinarie derivante dalla maggiorazione del 25% sul dividendo spettante a questa categoria azionaria (senza tenere in considerazione, a fini valutativi, gli altri elementi che le contraddistinguono, inclusa la circostanza che non saranno negoziate su alcun mercato regolamentato) sia uno sconto delle Azioni Privilegiate BPER rispetto alle azioni ordinarie, derivante dall'analisi dei corsi azionari di azioni similari rispetto alle corrispondenti azioni ordinarie.

4.4 Determinazione dei Rapporti di Cambio

Ferme restando le considerazioni, ipotesi e limiti descritti, vengono sintetizzati nella tabella sottostante i risultati ottenuti per effetto dell'applicazione dei diversi metodi di valutazione sopra indicati ai fini della determinazione dei Rapporti di Cambio.

Range Rapporti di Cambio Carige

	Intervalli dei Rapporti di Cambio
Prezzi di Borsa	0,358-0,453
DDM	0,324-0,401
Multipli di mercato	0,290-0,376
Rapporto di Cambio delle Azioni Ordinarie Carige in Azioni Ordinarie BPER (Media)	0,324-0,410
Rapporto di Cambio delle Azioni Risparmio Carige in Azioni Ordinarie BPER (Media)	10.116-12.794
Rapporto di Cambio delle Azioni Risparmio Carige in Azioni Privilegiate BPER (Media)	9.673-12.233

Rapporto di Cambio BML

	Intervalli dei Rapporti di Cambio
DDM	0,038-0,046
Multipli di mercato	0,038-0,050
Rapporto di Cambio delle Azioni Ordinarie BML in Azioni Ordinarie BPER (Media)	0,038-0,048

Alla luce delle considerazioni sopra riportate e tenuto conto delle risultanze ottenute dall'applicazione delle diverse metodologie valutative adottate con il supporto degli Advisor, in data 19 agosto il Consiglio di Amministrazione di BPER ha approvato i seguenti Rapporti di Cambio:

- ∞ n. 0,360 azioni ordinarie BPER, aventi godimento regolare, per ogni azione ordinaria di Carige, pari a n. 9 azioni ordinarie BPER ogni n. 25 azioni ordinarie di Carige;
- ∞ n. 11.234 azioni ordinarie BPER, aventi godimento regolare, per ogni azione di risparmio di Carige oppure, in alternativa e a scelta degli azionisti di risparmio di Carige, n. 10.785 azioni privilegiate BPER, aventi godimento regolare, per ogni azione di risparmio di Carige;

- ∞ n. 0,045 azioni ordinarie BPER, aventi godimento regolare, per ogni azione ordinaria di BML, pari a n. 9 azioni ordinarie BPER ogni n. 200 azioni ordinarie di BML.

I Rapporti di Cambio non sono soggetti ad aggiustamenti o conguagli in denaro. Per una descrizione delle modalità di assegnazioni delle azioni BPER in concambio si rinvia al seguente Paragrafo 5.

Si segnala che, a seguito dell'acquisizione da parte di BPER dell'intero capitale sociale ordinario di Carige, non si applicherà il Rapporto di Cambio delle Azioni Ordinarie Carige in Azioni Ordinarie BPER.

4.5 Difficoltà e limiti riscontrati nella valutazione dei Rapporti di Cambio

Ciascuna delle metodologie di valutazione prescelte, seppur normalmente riconosciute e utilizzate nella prassi valutativa sia italiana sia internazionale, presenta delle limitazioni intrinseche e specifiche. In particolare, si segnala che i principali limiti e criticità della valutazione sono:

- (i) ove rilevante ai fini dell'applicazione delle metodologie valutative, per Carige e BML si sono utilizzati i dati previsionali predisposti dalle strutture competenti di Carige ai fini dello svolgimento del "*probability test*" per la valutazione delle attività fiscali differite, tenuto conto dei risultati economico patrimoniali alla Data di Riferimento e tenendo conto altresì delle specificità dell'Acquisizione della Partecipazione di Maggioranza nonché dei risultati delle Offerte e dell'acquisto delle Ulteriori Azioni Ordinarie;
- (ii) ove rilevante ai fini dell'applicazione delle metodologie valutative, per BPER si sono utilizzati i dati previsionali come da *consensus* da parte degli analisti di ricerca estrapolati a fine novembre 2021, ovvero antecedenti all'annuncio dell'offerta non vincolante formulata da BPER per l'acquisto di una partecipazione di maggioranza in Carige, tenuto conto dei risultati economico e patrimoniali alla Data di Riferimento e tenendo conto altresì delle specificità dell'Acquisizione della Partecipazione di Maggioranza nonché dei risultati delle Offerte e dell'acquisto delle Ulteriori Azioni Ordinarie;
- (iii) limitata liquidità delle quotazioni di Borsa delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio di Carige. Inoltre, le azioni di Carige hanno un limitato orizzonte temporale "*undisturbed*" disponibile ai fini delle analisi (*i.e.*, per le azioni ordinarie, dal 27 luglio 2021, giorno di riammissione a quotazione, sino al 13 dicembre 2021, e per le azioni risparmio orizzonti temporali anteriori al 2 gennaio 2019 data di sospensione delle suddette azioni dalle negoziazioni);
- (iv) la presenza di una serie di operazioni straordinarie in corso di esecuzione o attualmente soggette ad autorizzazione da parte delle autorità competenti, i cui impatti potenziali sono stati, ove possibile, stimati. Pur avendone inclusi gli effetti, allo stato attuale non è possibile valutare i rischi connessi al perfezionamento / modalità di implementazione di tali operazioni straordinarie e non si può pertanto escludere che vi possano essere effetti diversi da quelli ipotizzati e considerati;
- (v) che gli effetti sui Rapporti di Cambio derivanti dalla Procedura di Sell-Out, dalla Procedura Congiunta e dall'eventuale esercizio del diritto di recesso per gli azionisti di risparmio Carige siano trascurabili.

Inoltre, va rilevato che le analisi valutative condotte sono state effettuate in ottica comparativa e al solo scopo di identificare i Rapporti di Cambio.

5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE

Tutte le azioni delle Società Incorporande verranno annullate e concambiate, a seconda dei casi, con azioni ordinarie e/o privilegiate in base ai Rapporti di Cambio applicabili.

Conseguentemente, nel Progetto di Fusione viene specificato che la Società Incorporante procederà all'aumento del proprio capitale per massimi Euro 27.125.286,00, mediante emissione di massime n. 17.878.609 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, e (assumendo che tutti gli azionisti di risparmio di Carige optino per l'assegnazione di azioni privilegiate BPER in applicazione del Rapporto di Cambio delle Azioni di Risparmio Carige in Azioni Privilegiate BPER) massime n. 204.915 azioni privilegiate, prive di indicazione del valore nominale, così come indicato nel Progetto di Fusione e in applicazione dei Rapporti di Cambio. Viceversa, nell'ipotesi in cui tutti gli azionisti di risparmio di Carige

optino per l'assegnazione di azioni ordinarie BPER in applicazione del Rapporto di Cambio delle Azioni di Risparmio Carige in Azioni Ordinarie BPER, la Società Incorporante procederà all'aumento del proprio capitale per massimi Euro 27.138.082,50, mediante emissione esclusivamente di massime n. 18.092.055 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale. L'effettiva entità dell'aumento di capitale di BPER e l'articolazione dello stesso tra azioni ordinarie e azioni privilegiate di nuova emissione saranno quindi definite in funzione dell'esercizio delle opzioni alternative attribuite ai titolari di azioni di risparmio di Carige ai fini del relativo concambio.

L'ammontare massimo dell'aumento di capitale indicato nel Progetto di Fusione è stato determinato, tra l'altro, tenendo conto dei risultati definitivi delle Offerte comunicati al mercato in data 3 agosto 2022 e dell'acquisto delle Ulteriori Azioni Ordinarie, fino al 18 agosto 2022 (giorno di borsa aperta antecedente la data di approvazione del Progetto di Fusione). Tuttavia, come specificato nel Progetto di Fusione, qualora anche a seguito dell'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e al contestuale esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF, e dell'Offerta Volontaria Riaperta BPER fosse venuta a detenere ulteriori azioni ordinarie e/o di risparmio, l'aumento di capitale sarebbe di ammontare inferiore rispetto a quanto sopra indicato. Sempre nel Progetto di Fusione veniva poi specificato che qualora BPER fosse venuta a detenere l'intero capitale sociale (ordinario e di risparmio) di Carige, non sarebbero state emesse azioni ordinarie e privilegiate BPER a servizio dei Rapporti di Cambio Carige e la Società Incorporante avrebbe potuto procedere al solo aumento del capitale sociale a servizio del Rapporto di Cambio BML per massimi Euro 3.678.297,00, mediante emissione di massime n. 2.452.198 azioni ordinarie.

Ciò posto, a seguito della Procedura Congiunta BPER è venuta a detenere l'intero capitale sociale ordinario di Carige. Pertanto, l'aumento di capitale a servizio del concambio sarà inferiore a quanto indicato *supra* e, in particolare, sarà determinato senza applicare il Rapporto di Cambio delle Azioni Ordinarie Carige in Azioni Ordinarie BPER, tenendo conto esclusivamente del Rapporto di Cambio delle Azioni di Risparmio Carige in Azioni Ordinarie BPER ovvero del Rapporto di Cambio delle Azioni di Risparmio Carige in Azioni Privilegiate BPER in ragione delle scelte eseguite da parte degli azionisti di risparmio di Carige diversi dalla Società Incorporante, salvo l'esercizio da parte di quest'ultimi del Diritto di Vendita (come *infra* definito) o del Diritto di Recesso (come *infra* definito).

Le azioni ordinarie di nuova emissione della Società Incorporante assegnate in concambio saranno quotate sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni ordinarie BPER già in circolazione, nonché sottoposte al regime di dematerializzazione, e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti TUF.

Le azioni privilegiate di nuova emissione della Società Incorporante assegnate in concambio agli azionisti di risparmio Carige che avranno esercitato la relativa facoltà come *infra* descritta non saranno negoziate su alcun mercato regolamentato, né su altro sistema multilaterale di negoziazione.

Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti delle Società Incorporande un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni spettanti in applicazione dei Rapporti di Cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. In alternativa potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione.

Le operazioni di concambio saranno effettuate per il tramite di intermediari autorizzati, senza alcun onere, spesa o commissione a carico degli azionisti di Carige e di BML.

Le azioni (ordinarie e privilegiate) di BPER destinate al concambio saranno messe a disposizione degli aventi diritto, secondo le forme proprie della gestione accentrata delle azioni da parte di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, il giorno di borsa aperta immediatamente successivo a quello di decorrenza degli effetti civilistici della fusione.

Gli azionisti di risparmio Carige che intendano ricevere in concambio azioni privilegiate BPER di nuova emissione in base al Rapporto di Cambio delle Azioni di Risparmio Carige in Azioni Privilegiate BPER potranno esercitare tale facoltà mediante lettera raccomandata A/R che dovrà essere inviata al seguente indirizzo Carige S.p.A.- Affari Societari e di Gruppo - Via Cassa di Risparmio, 15 – 16123, Genova o mediante invio di posta certificata al seguente indirizzo pec@pec.carige.it (e per conoscenza alla casella di posta elettronica: affari.societari@carige.it), entro la scadenza del termine per l'esercizio del Diritto di Recesso (come *infra* definito) di cui al successivo Paragrafo 13, con l'indicazione delle generalità del socio, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto viene esercitato. Ai titolari di azioni di risparmio Carige che non avranno esercitato tale

facoltà entro il predetto termine, verranno assegnate azioni ordinarie BPER di nuova emissione secondo il Rapporto di Cambio delle Azioni di Risparmio Carige in Azioni Ordinarie BPER.

6. DATA DI DECORRENZA DELLA FUSIONE E DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ INCORPORANDE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Gli effetti giuridici relativi a ciascuna operazione di fusione avranno decorrenza, ai sensi dell'art. 2504-*bis* cod. civ., dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese, ovvero dalla data successiva indicata nell'atto di fusione.

Le operazioni delle Società Incorporande saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, con decorrenza dal 1° luglio, ove gli effetti giuridici della fusione si producano entro il 31 dicembre 2022, ovvero dal 1° gennaio 2023 qualora gli effetti giuridici si producano nel corso del 2023 stesso.

7. PROFILI TRIBUTARI

Imposte dirette

Con riferimento alle imposte dirette, le conseguenze di carattere tributario dell'operazione di fusione sono disciplinate dall'art. 172 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (nel seguito anche "TUIR").

In particolare, si ricorda che la legislazione vigente è improntata a principi di generale neutralità dell'operazione di fusione, che non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, né in capo alle società interessate all'operazione di fusione né in capo ai relativi soci.

Da ciò consegue che le eventuali differenze di fusione, che dovessero emergere in esito alla Fusione, non concorreranno a formare reddito imponibile in capo alla Società Incorporante, essendo la Fusione irrilevante ai fini dell'imposizione sui redditi. Simmetricamente, i beni ricevuti dalla Società Incorporante saranno da questa assunti fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi in capo alle Società Incorporande (principio di continuità dei "valori fiscali riconosciuti").

In coerenza a detti principi, che non trovano eccezioni ai fini dell'Irap, le eventuali differenze di fusione da concambio saranno trattate nel bilancio della Società Incorporante in conformità alla normativa e ai principi contabili che disciplinano il bilancio di esercizio, mentre non assumeranno alcuna valenza ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio delle Società Incorporande ed ancora esistenti alla data di efficacia della Fusione verranno trattate in ossequio alle specifiche disposizioni dell'art. 172, comma 5 del TUIR, provvedendo, se del caso, alla loro ricostituzione.

Per quanto riguarda la decorrenza ai fini contabili e fiscali dell'operazione di Fusione, si rimanda al precedente Paragrafo 6 della presente Relazione Illustrativa.

Gli obblighi di versamento delle Società Incorporande, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta e alle ritenute operate su redditi altrui, saranno adempiuti dalla stessa fino alla data di efficacia della Fusione; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla Società Incorporante.

Imposte indirette

Per quanto riguarda le imposte indirette, l'operazione di fusione è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera f) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Secondo tale norma non sono considerate cessioni rilevanti ai fini IVA i passaggi di beni in dipendenza di fusioni di società. Ai fini dell'imposta di registro, l'atto di Fusione è soggetto ad imposta fissa nella misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 4, lett. b), della Tariffa parte I, allegata al D.P.R. 131 del 26 aprile 1986

Effetti sugli azionisti delle Società Incorporande

Il concambio delle azioni detenute dagli azionisti delle Società Incorporande con azioni della Società Incorporante è fiscalmente irrilevante, non costituendo, per essi, realizzo, né distribuzione di plusvalenze, né conseguimento di ricavi.

Di conseguenza sulle azioni della Società Incorporante si manterranno i valori fiscalmente riconosciuti delle azioni concambiate.

8. SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE

8.1 Composizione dell'azionariato rilevante della Società Incorporante *post-Fusione*

Assumendo che l'attuale assetto proprietario di BPER e delle Società Incorporande rimanga invariato tra la data della Relazione Illustrativa e la data di efficacia della Fusione, fermo restando il Rapporto di Cambio BML e assumendo che nessun azionista di risparmio di Carige diverso da BPER eserciti il Diritto di Vendita (come *infra* definito) ovvero il Diritto di Recesso (come *infra* definito), ad esito della Fusione l'assetto del capitale sociale di BPER sarà il seguente sulla base dei seguenti scenari:

Scenario in cui tutti gli azionisti di risparmio di Carige, diversi da BPER, optino per il Rapporto di Cambio delle Azioni di Risparmio Carige in Azioni Ordinarie BPER

Azionista	Percentuale di partecipazione al capitale sociale
Fondazione di Sardegna	10,199%
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	9,321%
Unipol Gruppo S.p.A.	10,533%
Flottante	69,947%

Scenario in cui tutti gli azionisti di risparmio di Carige, diversi da BPER, optino per il Rapporto di Cambio delle Azioni di Risparmio Carige in Azioni Privilegiate BPER

Azionista	Percentuale di partecipazione al capitale sociale
Fondazione di Sardegna	10,200%
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	9,322%
Unipol Gruppo S.p.A.	10,534%
Flottante	69,944%

9. MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE IN OCCASIONE DELLA FUSIONE

A seguito della Fusione, come indicato nel Progetto di Fusione, la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale per massimi Euro 27.125.286,00, mediante emissione di massime n. 17.878.609 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, e massime n. 204.915 azioni privilegiate, prive di indicazione del valore nominale, in applicazione dei Rapporti di Cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni di cui ai Paragrafi 3 e 4 del Progetto di Fusione. Tuttavia, nell'ipotesi in cui gli azionisti di risparmio di Carige optino per l'assegnazione di azioni ordinarie BPER in applicazione del Rapporto di Cambio delle Azioni di Risparmio Carige in Azioni Ordinarie BPER, la Società Incorporante procederà all'aumento del proprio capitale per massimi Euro 27.138.082,50, mediante emissione esclusivamente di massime n. 18.092.055 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.

Al riguardo, tenuto conto quanto indicato nel precedente Paragrafo 5, per effetto dell'acquisizione da parte di BPER dell'intero capitale sociale ordinario di Carige, l'aumento di capitale a servizio del concambio sarà inferiore a quanto indicato *supra*.

Lo statuto della Società Incorporante, che entrerà in vigore alla data di efficacia civilistica della Fusione, conterrà una serie di modifiche all'attuale statuto sociale di BPER, consistenti, tra l'altro:

- (i) nella modifica dell'art. 5 ("Capitale, soci ed azioni") dello statuto, per riflettere l'aumento di capitale sociale di BPER a servizio dei Rapporti di Cambio, nonché la nuova composizione del capitale sociale a seguito dell'emissione delle azioni privilegiate BPER a servizio del Rapporto di Cambio in Azioni Privilegiate, ove sia stata esercitata dai titolari di azioni di risparmio Carige la facoltà prevista dal precedente Paragrafo 2;
- (ii) per il solo caso in cui i titolari di azioni di risparmio Carige esercitino la facoltà di cui al Paragrafo 2, nell'inserimento di una nuova clausola all'art. 5 ("Capitale, soci ed azioni") dello statuto contenente i diritti spettanti ai titolari delle azioni privilegiate di BPER assegnate a detti azionisti di risparmio.

Di seguito è riportato, ai sensi dello schema n. 3 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, il testo dello statuto attualmente vigente di BPER posto a confronto con quello dello statuto di BPER a seguito delle modifiche che verranno eventualmente approvate dall'Assemblea degli azionisti della Società Incorporante, in parte straordinaria:

Testo vigente	Testo modificato
Articolo 5 (Capitale, soci ed azioni)	Articolo 5 (Capitale, soci ed azioni)
1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 2.100.435.182,40 ed è rappresentato da 1.413.263.512 azioni ordinarie nominative, prive di valore nominale.	1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro [●] ed è rappresentato da 1.413.263.512[●] azioni, tutte prive di indicazione del valore nominale, diviso in n. [●] azioni ordinarie nominative e n. [●] azioni privilegiate, prive di valore nominale.
2. Se una azione diviene di proprietà di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.	2. Se una azione diviene di proprietà di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.
3. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Società ha la facoltà, con delibera dell'Assemblea straordinaria, di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, determinandone il contenuto, e strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.	3. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Società ha la facoltà, con delibera dell'Assemblea straordinaria, di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, determinandone il contenuto, e strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.
4. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.	4. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.
5. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 luglio 2019, in forza della delega ad esso attribuita dall'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario convertibile Additional Tier 1, per un importo complessivo di nominali Euro 150.000.000, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione di Sardegna, e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, ad un prezzo di sottoscrizione sopra la pari determinato in complessivi Euro 180.000.000, e conseguentemente di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 150.000.000, comprensivo di sovrapprezzo di Euro 42.857.142, a servizio esclusivo ed irrevocabile della conversione di tale prestito obbligazionario Additional Tier 1 mediante emissione di massime n.35.714.286 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.	5. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 luglio 2019, in forza della delega ad esso attribuita dall'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario convertibile Additional Tier 1, per un importo complessivo di nominali Euro 150.000.000, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione di Sardegna, e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, ad un prezzo di sottoscrizione sopra la pari determinato in complessivi Euro 180.000.000, e conseguentemente di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 150.000.000, comprensivo di sovrapprezzo di Euro 42.857.142, a servizio esclusivo ed irrevocabile della conversione di tale prestito obbligazionario Additional Tier 1 mediante emissione di massime n.35.714.286 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.
6. L'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, e/o dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, il capitale	6. L'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, e/o dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, il capitale

<p>sociale per un importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell'art. 2441 comma 6 del Codice Civile, mediante emissione di un numero massimo di 2.500.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.</p>	<p>sociale per un importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell'art. 2441 comma 6 del Codice Civile, mediante emissione di un numero massimo di 2.500.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.</p>
<p>7. L'Assemblea straordinaria dei soci del 22 aprile 2020 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 31 marzo 2021, di aumentare in una o più volte, in via scindibile, a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione. Il Consiglio di Amministrazione, esercitando parzialmente tale facoltà, nella seduta del 29 settembre 2020, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, limitatamente a un importo complessivo di massimi Euro 534.838.838,40 (cinquecentotrentaquattromilionitrentottomilaottocentotrentotto virgola quaranta), oltre sovrapprezzo di massimi Euro 267.419.419,20 (duecentosessantasettemilioniquattrocentodiciannovemilaquattrocentodiciannove virgola venti), mediante emissione di massime numero 891.398.064 (ottocentonovantunomilionitrecentonovantottomilasessantaquattro) azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, Codice Civile. Il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 dicembre 2020, con la precisazione che qualora entro tale data il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.</p>	<p>7. L'Assemblea straordinaria dei soci del 22 aprile 2020 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 31 marzo 2021, di aumentare in una o più volte, in via scindibile, a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione. Il Consiglio di Amministrazione, esercitando parzialmente tale facoltà, nella seduta del 29 settembre 2020, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, limitatamente a un importo complessivo di massimi Euro 534.838.838,40 (cinquecentotrentaquattromilionitrentottomilaottocentotrentotto virgola quaranta), oltre sovrapprezzo di massimi Euro 267.419.419,20 (duecentosessantasettemilioniquattrocentodiciannovemilaquattrocentodiciannove virgola venti), mediante emissione di massime numero 891.398.064 (ottocentonovantunomilionitrecentonovantottomilasessantaquattro) azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, Codice Civile. Il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 dicembre 2020, con la precisazione che qualora entro tale data il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.</p>
	<p>8. Le azioni privilegiate sono nominative e attribuiscono il diritto di intervento e di voto esclusivamente nell'Assemblea speciale dei possessori delle azioni privilegiate. Alle azioni privilegiate compete una maggiorazione sul dividendo spettante alle azioni ordinarie pari al 25% del dividendo assegnato alle azioni ordinarie. In caso di distribuzione di riserve, le azioni privilegiate hanno gli stessi diritti delle altre azioni. I titolari di azioni privilegiate avranno la possibilità di ottenere la conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie in pari quantità previa richiesta alla Società, da formularsi in qualunque giorno lavorativo di ogni mese. La data di conversione, intesa come il giorno in cui la conversione avrà effetto, sarà il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione delle richieste di conversione. Queste ultime non potranno essere presentate nei periodi compresi dal giorno successivo a quello in cui sia stata convocata l'Assemblea dei soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima e comunque sino al giorno precedente allo stacco di dividendi eventualmente deliberati dalle Assemblee medesime. La riduzione del capitale sociale per perdite non determina la riduzione della frazione di capitale</p>

	<i>rappresentata dalle azioni privilegiate se non per la parte della perdita che eccede la frazione di capitale rappresentata dalle altre categorie di azioni emesse dalla Società.</i>
--	---

Si segnala tuttavia che l'indicazione definitiva del capitale sociale contenuto nell'art. 5 dello statuto sociale di BPER sarà precisato nel suo definitivo ammontare nell'atto di Fusione. Si precisa altresì che l'introduzione della previsione relativa alle azioni privilegiate verrà introdotta solo nel caso in cui gli azionisti di risparmio Carige esercitino la facoltà di ricevere azioni privilegiate.

Fino alla data di efficacia della Fusione sarà in vigore ed applicabile lo statuto sociale di BPER attualmente vigente, nel testo a disposizione sul sito internet della Società Incorporante (<https://istituzionale.bper.it>), fermo restando che all'Assemblea straordinaria degli Azionisti di BPER che verrà convocata per l'approvazione del Progetto di Fusione, sarà altresì sottoposta, come secondo punto all'ordine del giorno, l'approvazione delle modifiche statutarie relative agli attuali articoli 1, 5, 10, 11, 13, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 36, 38, 39, 44 e di rinumerare gli attuali articoli da 37 a 43, al fine di rafforzare la centralità del Consiglio di Amministrazione di BPER e a promuovere una gestione efficiente della Banca. Pertanto, le modifiche all'art. 5 dello Statuto sociale di BPER di cui al prospetto di cui sopra potranno essere apportate alla nuova versione di Statuto sociale che l'Assemblea straordinaria degli Azionisti di BPER è chiamata a deliberare al punto 2 all'ordine del giorno.

A tal riguardo, si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 72 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, e messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società e sul sito internet della medesima (<https://istituzionale.bper.it>) nei termini di legge.

10. EFFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL TUF

Alla data della presente Relazione, sulla base delle informazioni rese note ai sensi dell'art. 122 del TUF, non si è a conoscenza di accordi di natura parasociale aventi a oggetto le azioni di BPER.

11. PROFILI GIURIDICI

La Fusione era subordinata al rilascio delle autorizzazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza competente. A tal riguardo, in data 4 ottobre 2022 la Banca Centrale Europea ha rilasciato l'autorizzazione (i) di cui agli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e all'art. 57 del D. Lgs. n. 385/93 ("TUB") e delle relative disposizioni di attuazione, (ii) di cui all'art. 56 del TUB e alle relative disposizioni di attuazione in relazione alle modifiche statutarie derivanti dalla Fusione, nonché (iii) di cui agli artt. 26, comma 3, e 28 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e relative disposizioni di attuazione, per la classificazione delle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale come strumenti di CET1.

Ai titolari di azioni di risparmio di Carige che avranno optato per l'assegnazione di azioni privilegiate BPER secondo il Rapporto di Cambio delle Azioni di Risparmio Carige in Azioni Privilegiate BPER verranno assegnate azioni privilegiate munite di un privilegio statutario identico a quello delle attuali azioni di risparmio Carige. In particolare, le azioni privilegiate BPER di nuova emissione avranno il seguente privilegio statutario:

- ∞ diritto a una maggiorazione sul dividendo spettante alle azioni ordinarie pari al 25% del dividendo assegnato alle azioni ordinarie, laddove, in caso di distribuzione di riserve, le azioni privilegiate avrebbero gli stessi diritti delle altre azioni;
- ∞ postergazione in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, nel senso che la riduzione non avrebbe effetto sulle azioni privilegiate se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle azioni ordinarie.

Fermo quanto appena precisato, non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci e a possessori di titoli diversi dalle azioni.

12. DIRITTO DI VENDITA

Benché le società partecipanti alla Fusione non si siano avvalse delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 2505-*bis*, comma 1 cod. civ. e con efficacia subordinata al perfezionamento della Fusione, ai titolari di azioni di risparmio di Carige diversi da BPER sarà riconosciuto, ai sensi di detta norma, il diritto di far acquistare dalla Società Incorporante, in tutto o in parte, le azioni di risparmio Carige da essi detenute per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso (il "**Diritto di Vendita**").

Tale corrispettivo sarà fissato, ai sensi dell'art. 2437-*ter* cod. civ., e reso noto nei modi e nei termini di legge.

Il Diritto di Vendita potrà essere esercitato mediante lettera raccomandata A/R, che dovrà essere inviata al seguente indirizzo Carige S.p.A.- Affari Societari e di Gruppo - Via Cassa di Risparmio, 15 – 16123, Genova o mediante invio di posta certificata al seguente indirizzo pec@pec.carige.it (e per conoscenza alla casella di posta elettronica: affari.societari@carige.it), entro 15 giorni di calendario dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova della delibera dell'Assemblea straordinaria di Carige avente a oggetto l'approvazione del Progetto di Fusione, con l'indicazione delle generalità del socio, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di vendita viene esercitato.

Qualora, nel suddetto termine, gli azionisti di risparmio di Carige non abbiano esercitato il Diritto di Vendita, o lo abbiano esercitato solo in parte, quest'ultimi riceveranno azioni ordinarie BPER in concambio delle azioni di risparmio di Carige per le quali non abbiano esercitato il Diritto di Vendita, ovvero azioni privilegiate di BPER qualora, nello stesso termine, abbiano optato per l'assegnazione di azioni privilegiate sulla base del Rapporto di Cambio delle Azioni di Risparmio Carige in Azioni Privilegiate BPER.

13. VALUTAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Resta fermo che ai titolari di azioni di risparmio Carige, diversi da BPER, spetterà il diritto di recesso in forza di quanto previsto dall'art. 2437, comma 1, lett. g), cod. civ., in ragione della diversità di diritti inerenti alle azioni ordinarie BPER rispetto ai diritti inerenti alle azioni di risparmio Carige (il "**Diritto di Recesso**").

Il valore unitario di liquidazione per ciascuna azione di risparmio Carige oggetto di recesso sarà fissato ai sensi dell'art. 2437-*ter* cod. civ. e reso noto nei modi e nei termini di legge.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato mediante lettera raccomandata A/R, che dovrà essere inviata al seguente indirizzo Carige S.p.A.- Affari Societari e di Gruppo - Via Cassa di Risparmio, 15 – 16123, Genova o mediante invio di posta certificata al seguente indirizzo pec@pec.carige.it (e per conoscenza alla casella di posta elettronica: affari.societari@carige.it), entro 15 giorni di calendario dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova della delibera dell'Assemblea straordinaria di Carige che abbia approvato il Progetto di Fusione, con l'indicazione delle generalità del socio, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, del numero e della categoria delle azioni di risparmio per le quali viene esercitato il recesso.

L'efficacia dell'eventuale recesso esercitato dagli azionisti di risparmio di Carige, nonché il pagamento del valore di liquidazione delle azioni di risparmio oggetto di recesso, sono subordinati all'efficacia della Fusione e pertanto il valore di liquidazione sarà corrisposto agli aventi diritto successivamente alla decorrenza degli effetti civilistici della medesima Fusione, in ogni caso entro i termini di cui all'art. 2437-*quater* del Codice Civile.

Nel caso in cui uno o più azionisti di risparmio esercitino il diritto di recesso, si svolgerà il procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-*quater* del Codice Civile, con il deposito presso i competenti Registri delle Imprese e la pubblicazione dell'offerta in opzione e prelazione delle azioni degli azionisti di risparmio.

Qualora, nel suddetto termine, gli azionisti di risparmio non abbiano esercitato il diritto di recesso, ovvero lo abbiano esercitato solo in parte, gli stessi riceveranno azioni ordinarie in concambio delle azioni di risparmio per le quali non abbiano esercitato il diritto recesso, ovvero azioni privilegiate qualora, nello stesso termine, abbiano optato per l'assegnazione di azioni privilegiate sulla base del Rapporto di Cambio delle Azioni di Risparmio Carige in Azioni Privilegiate BPER.

Le azioni di risparmio di Carige per le quali sarà esercitato il recesso saranno inalienabili sino all'esito del procedimento di liquidazione.

Dell'avvenuta iscrizione della delibera assembleare di Carige presso il competente Registro delle Imprese verrà data notizia ai rispettivi azionisti con apposito avviso, riportante in dettaglio le modalità e i termini di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-bis del Codice Civile e della procedura di liquidazione delle azioni di risparmio oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437-quater del Codice Civile.

Posto che la procedura di liquidazione delle azioni di risparmio oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437-quater del Codice Civile, ivi inclusi l'offerta in opzione e l'eventuale esercizio del diritto di prelazione, potrebbe completarsi dopo la data di efficacia della Fusione, BPER dichiara sin d'ora la propria volontà di esercitare il diritto di opzione nonché di prelazione sull'intera quota che restasse eventualmente inoptata all'esito della suddetta offerta in opzione e prelazione, riservandosi di regolare successivamente la posizione degli azionisti di risparmio che eventualmente avessero esercitato il diritto di opzione e prelazione nell'ambito di detta procedura, nel rispetto dei diritti loro spettanti.

Ai titolari di azioni BML non spetterà alcun diritto di recesso, non ricorrendo alcuna delle fattispecie previste ai sensi dell'art. 2437 e ss. cod. civ.

14. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MERITO AL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO IN PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea straordinaria degli azionisti di BPER ad approvare la seguente proposta di delibera

"L'Assemblea degli azionisti di BPER Banca S.p.A. ("BPER" o la "Società"):

- visto il progetto di fusione per incorporazione di Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia e di Banca del Monte di Lucca S.p.A. in BPER, approvato dai Consigli di Amministrazione di BPER, Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia e Banca del Monte di Lucca S.p.A. in data 19 agosto 2022, iscritto al Registro delle Imprese di Modena ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ. in data 4 ottobre, nonché depositato presso la sede della Società e pubblicato sul relativo sito internet ai sensi dell'art. 2501-septies cod. civ.;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al progetto di fusione sopra richiamato, predisposta ai sensi dell'art. 2501-quinquies cod. civ. e dell'art. 70 del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971;
- preso atto delle situazioni patrimoniali di riferimento delle società partecipanti alla fusione, rappresentate: (i) per BPER, dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 4 agosto 2022; (ii) per Banca Carige S.p.A., dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 agosto 2022; (iii) per BML, degli schemi contabili al 30 giugno 2022, inclusivi della situazione patrimoniale al 30 giugno 2022, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 1 agosto 2022, ai sensi per gli effetti dell'art. 2501-quater cod. civ.;
- vista la relazione sulla congruità del rapporto di cambio redatta da KPMG S.p.A., quale esperto comune nominato ai sensi dell'art. 2501-sexies cod. civ. dal Tribunale di Bologna;
- tenuto conto (i) che, ad esito delle offerte pubbliche di acquisto promosse dalla Società sulle azioni di Banca Carige S.p.A., BPER è giunta a detenere complessive n. 731.095.957 azioni ordinarie di Banca Carige S.p.A., rappresentative dell'intero capitale sociale ordinario di Carige al netto delle azioni proprie detenute da quest'ultima, e complessive n. 8 azioni di risparmio di Banca Carige S.p.A., e (ii) che, in data 20 settembre 2022, le azioni ordinarie e le azioni di risparmio di Carige sono state revocate dalla quotazione;
- visto il rilascio (i) dell'autorizzazione di cui agli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'art. 57 del TUB e delle relative disposizioni di attuazione; (ii) dell'autorizzazione ex art. 56 del TUB e relative disposizioni di attuazione in relazione alle modifiche statutarie derivanti dalla Fusione, nonché (iii) dell'autorizzazione di cui agli artt. 26, comma 3, e 28 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e relative disposizioni di attuazione, per la classificazione delle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale come strumenti di CET1;

- preso atto che l'attuale capitale sociale di BPER è pari a Euro 2.100.435.182,40 ed è rappresentato da 1.413.263.512 azioni ordinarie nominative, prive di valore nominale, ed è interamente sottoscritto e versato; e
- dato atto che tali documenti sono stati pubblicati e messi a disposizione secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari;

delibera

- 1) di approvare, sulla base delle situazioni patrimoniali di riferimento, il progetto di fusione relativo alla fusione per incorporazione di Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia e di Banca del Monte di Lucca S.p.A. in BPER, già approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione nei termini ed alle condizioni ivi previste, ed in particolare di approvare, il predetto progetto di fusione che comporta, tra l'altro, un rapporto di cambio fissato in:

- ∞ n. 11.234 azioni ordinarie BPER, aventi godimento regolare, per ogni azione di risparmio di Banca Carige S.p.A. oppure, in alternativa e a scelta degli azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.A., n. 10.785 azioni privilegiate BPER, aventi godimento regolare, per ogni azione di risparmio di Banca Carige S.p.A.;
- ∞ n. 0,045 azioni ordinarie BPER, aventi godimento regolare, per ogni azione ordinaria di Banca del Monte di Lucca S.p.A., pari a n. 9 azioni ordinarie BPER ogni n. 200 azioni ordinarie di BML;

fatta salva e impregiudicata la facoltà per gli azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.A. di esercitare il diritto di far acquistare da BPER, in tutto o in parte, le azioni Banca Carige S.p.A. da essi detenute per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, come indicato al successivo punto 5)], nonché la facoltà per gli azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.A. di esercitare il diritto di recesso come indicato al successivo punto 6);

- 2) di approvare l'aumento di capitale sociale al servizio della fusione per massimi Euro 27.125.286,00, mediante emissione di massime n. 17.878.609 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, e (assumendo che tutti gli azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.A. optino per l'assegnazione di azioni privilegiate BPER in applicazione del rapporto di cambio delle azioni di risparmio di Banca Carige S.p.A. in Azioni privilegiate BPER) massime n. 204.915 azioni privilegiate, prive di indicazione del valore nominale, così come indicato nel progetto di fusione e in applicazione dei predetti rapporti di cambio e, nell'ipotesi in cui tutti gli azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.A. optino per l'assegnazione di azioni ordinarie BPER, di approvare l'aumento di capitale sociale al servizio della fusione per massimi Euro 27.138.082,50, mediante emissione esclusivamente di massime n. 18.092.055 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, così come indicato nel progetto di fusione e in applicazione dei predetti rapporti di cambio;
- 3) di conferire mandato all'Amministratore Delegato per definire, prima della stipula dell'atto di fusione, la misura dell'aumento di capitale della Società e il numero di azioni in cui il relativo capitale sarà suddiviso alla data di efficacia della fusione, in applicazione dei principi e dei criteri descritti ai punti 3 e 4 del progetto di fusione;
- 4) di approvare, con effetto a decorrere dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto medesimo, lo statuto sociale come da prospetto indicato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al progetto di fusione predisposta ai sensi dell'art. 2501-quinquies cod. civ. e dell'art. 70 del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, ferme restando le ulteriori modifiche statutarie, concernenti la modifica degli attuali articoli 1, 5, 10, 11, 13, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 38 e 39, l'eliminazione degli attuali articoli 36 e 44 e la rinumerazione degli attuali articoli da 37 a 43, che la presente Assemblea straordinaria sarà chiamata a deliberare in separato punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, subordinatamente all'ottenimento della relativa autorizzazione;
- 5) di riconoscere ai titolari di azioni di risparmio di Banca Carige S.p.A., ai sensi dell'art. 2505-bis, cod. civ., il diritto di far acquistare a BPER, in tutto o in parte, le azioni di risparmio da loro detenute nella predetta società per un corrispettivo che sarà determinato, ai sensi dell'art. 2437-ter cod. civ., e reso noto nei modi e nei termini di legge;
- 6) di dare atto che ai titolari di azioni di risparmio Banca Carige S.p.A. spetterà il diritto di recesso in forza di quanto previsto dall'art. 2437, comma 1, lett. g), cod. civ., in ragione della diversità di diritti inerenti alle azioni ordinarie BPER rispetto ai diritti inerenti alle azioni di risparmio Carige;
- 7) di dare atto che il valore unitario di liquidazione per ciascuna azione di risparmio di Banca Carige S.p.A. oggetto di recesso di cui al precedente punto 6) sarà fissato ai sensi dell'art. 2437-ter cod. civ. e reso noto nei modi e nei termini di legge;

- 8) *di dare atto che gli effetti giuridici della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, cod. civ., decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese, ovvero alla data successiva indicata nell'atto di fusione, e che le operazioni delle società incorporande saranno imputate al bilancio della società incorporante, anche ai fini fiscali, con decorrenza dal 1° luglio, ove gli effetti giuridici della fusione si producano entro il 31 dicembre 2022, ovvero dal 1° gennaio 2023 qualora gli effetti giuridici si producano nel corso del 2023 stesso; e*
- 9) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, e quindi, inter alia: (i) di apportare allo statuto gli aggiustamenti necessari in ragione delle scelte degli azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.A. in materia di concambio e di recesso in applicazione dei principi e dei criteri descritti ai punti 3 e 10 del progetto di fusione e, conseguentemente, dell'eventualità o meno dell'assegnazione di azioni privilegiate BPER; (ii) di adempiere a ogni formalità richiesta affinché la deliberazione assembleare sia iscritta nel Registro delle Imprese di Modena con facoltà – in particolare - di apportare alla medesima deliberazione le eventuali modificazioni, soppressioni e aggiunte non sostanziali che fossero richieste dalle competenti Autorità o ai fini dell'iscrizione, (iii) di stipulare e di sottoscrivere, anche a mezzo di speciali procuratori, osservare le norme di legge e regolamentari, l'atto di fusione, stabilendone condizioni, modalità e clausole, determinando in essi la decorrenza degli effetti nei limiti consentiti dalla legge e in conformità al progetto di fusione, consentendo vulture e trascrizioni eventualmente necessarie in relazione ai cespiti e comunque alle voci patrimoniali attive e passive comprese nel patrimonio di Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia e di Banca del Monte di Lucca S.p.A., stipulare eventuali atti attuativi, ricognitivi, integrativi e/o rettificativi che dovessero essere necessari o opportuni ai fini dell'esecuzione della presente delibera di fusione, fissando clausole, termini e modalità, e compiere tutto quanto necessario o anche solo opportuno per il buon fine dell'operazione, nonché (iv) di provvedere a tutti gli adempimenti di carattere pubblicitario connessi all'atto di fusione e a porre in essere ogni altro atto e/o attività necessaria o utile ai fini dell'esecuzione della fusione".*

BPER Banca S.p.A.

La Presidente

Flavia Mazzarella



BPER Banca S.p.A. / Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia / Banca del Monte di Lucca S.p.A.

Relazione della società di revisione sul Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi dell'art.2601-sexies del Codice Civile

5 ottobre 2022

Il Consiglio di Amministrazione di BPER, al fine della determinazione dei Rapporti di Cambio, si è avvalso del supporto degli *advisors* finanziari Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (nel seguito "Mediobanca") e Rothschild & Co Italia S.p.A. (nel seguito "Rothschild"), il Consiglio di Amministrazione di Carige si è avvalso del supporto dell'*advisor* finanziario Equita SIM S.p.A. (nel seguito "Equita") e il Consiglio di Amministrazione di BML si è avvalso del supporto dell'*advisor* finanziario Arché S.r.l. (nel seguito "Arché") e congiuntamente con Mediobanca, Rothschild e Equita i "Consulenti" o gli "Advisors").

Si segnala che, in data 23 agosto 2022, BPER ha trasmesso istanza di autorizzazione alla Fusione, ai sensi della normativa vigente, alla Banca Centrale Europea ("BCE").

La Fusione costituisce per Carige e BML un'operazione con parte correlata di "maggiore rilevanza" in base alle procedure approvate dai rispettivi Consigli di Amministrazione ai sensi (i) della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, Parte III, Cap. 11 e successive modifiche e integrazioni e (ii) del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni.

Il Progetto di Fusione sarà sottoposto all'approvazione delle rispettive Assemblee straordinarie dei Soci di BPER, Carige e BML in data 5 novembre 2022, al fine di assumere le deliberazioni di cui all'art. 2502 del Codice Civile.

2

Sintesi dell'operazione

In data 19 agosto 2022, i Consigli di Amministrazione di BPER, Carige e BML hanno deliberato in merito all'Operazione di Fusione, sulla base dei Rapporti di Cambio di seguito individuati:

- n. 0,360 azioni ordinarie BPER, aventi godimento regolare, per ogni n. 1 (una) azione ordinaria di Carige, pari a n. 9 azioni ordinarie BPER ogni n. 25 azioni ordinarie di Carige (il "Rapporto di Cambio delle Azioni Ordinarie Carige in Azioni Ordinarie BPER"). Si segnala che, per effetto della positiva conclusione delle procedure di Sell-Out e di Squeeze-Out (cfr. infra), BPER detiene attualmente il 100% di tale categoria di azioni e, pertanto, non si procederà all'assegnazione di alcuna azione ordinaria BPER in concambio alle azioni ordinarie Carige già possedute dalla stessa;
- n. 11.234 azioni ordinarie BPER, aventi godimento regolare, per ogni n. 1 (una) azione di risparmio di Carige (il "Rapporto di Cambio delle Azioni di Risparmio Carige in Azioni Ordinarie BPER") oppure, in alternativa e a scelta degli azionisti di risparmio di Carige, n. 10.785 azioni privilegiate BPER, aventi godimento regolare, per ogni n. 1 (una) azione di risparmio di Carige, (il "Rapporto di Cambio delle Azioni di Risparmio Carige in Azioni Privilegiate BPER" e, insieme al Rapporto di Cambio delle Azioni Ordinarie Carige in Azioni Ordinarie BPER e al Rapporto di Cambio delle Azioni di Risparmio Carige in Azioni Ordinarie BPER, i "Rapporti di Cambio Carige");
- n. 0,045 azioni ordinarie BPER, aventi godimento regolare, per ogni n. 1 (una) azione ordinaria di BML, pari a n. 9 azioni ordinarie BPER ogni n. 200 azioni ordinarie di BML (il "Rapporto di Cambio BML" o "Rapporto di Cambio delle Azioni Ordinarie BML in Azioni Ordinarie BPER").

Ai possessori di azioni di risparmio Carige spetterà il diritto di recesso:



BPER Banca S.p.A. / Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia / Banca del Monte di Lucca S.p.A.

Relazione della società di revisione sul Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile

5 ottobre 2022

- nel caso in cui un azionista non optasse per l'assegnazione di azioni privilegiate e si vedesse quindi assegnate azioni ordinarie BPER (ex art. 2437, comma 1, del Codice Civile);
- nel caso in cui un azionista optasse per l'assegnazione di azioni privilegiate qualora le azioni privilegiate non siano, e non saranno, negoziate su un mercato regolamentato (ex art. 2437-quinquies del Codice Civile).

Nello specifico, l'Operazione ha previsto diversi step, tra i quali:

- l'acquisizione, completata in data 3 giugno 2022, da parte di BPER del 79,47% del capitale sociale (l'"Acquisizione del Controllo") di Carige detenuto congiuntamente dal Fondo Interbancario di Tutela Depositi ("FITD") e dallo Schema Volontario di Intervento ("SVI"), pertanto alla data del 30 giugno 2022 BPER deteneva il 79,42% del capitale ordinario di Carige, che, a sua volta, detiene il 69,97% del capitale di BML. Il restante 30,03% del capitale di BML è suddiviso equamente tra Fondazione Banca del Monte di Lucca e Fondazione Cassa di Risparmio Lucca;
- la promozione di un'offerta pubblica di acquisto (l'"OPA") obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie Carige ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, comma 1 del D.Lgs. 58/98 ("TUF"), e di un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulle azioni di risparmio Carige ai sensi dell'art. 102 del TUF, in data 29 luglio 2022, a seguito della conclusione del periodo di adesione all'OPA, avviato in data 11 luglio 2022, BPER è giunta a detenere, n. 714.315.304 azioni ordinarie di Carige, rappresentative del 93,9% del capitale sociale ordinario di Carige, e n. 1 azione di risparmio di Carige. Dal 3 agosto 2022, BPER ha acquistato ulteriori n. 3.556.943 azioni ordinarie di Carige, arrivando a detenere al 18 agosto 2022 (giorno di borsa aperta antecedente la data di approvazione del Progetto di Fusione), n. 717.872.028 azioni ordinarie di Carige, pari al 94,4% del relativo capitale sociale. Sulla base dei risultati definitivi delle offerte di cui sopra, BPER ha proceduto all'adempimento relativo alla procedura di obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (il "Sell-Out"), al termine della quale, alla data del 9 settembre 2022, è arrivata a detenere, n. 731.095.957 azioni ordinarie di Carige, pari al 96,11% del capitale sociale ordinario di quest'ultima. A seguito dei risultati del Sell-Out, BPER, per effetto del raggiungimento della soglia del 95% delle azioni ordinarie Carige, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, ha proceduto all'acquisto delle azioni ordinarie Carige residue (lo "Squeeze-Out"). Ad esito dello Squeeze-Out, infine, in data 20 settembre 2022 BPER è giunta a detenere il 100% delle azioni ordinarie Carige.
- l'avvio del procedimento di fusione volto all'integrazione di Carige in BPER, con contestuale fusione per incorporazione di BML, partecipata al 69,97% dalla stessa Carige, in BPER.

La Fusione, come specificato nella Relazione degli Amministratori di BPER redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile, rientra in un progetto industriale con un'importante valenza strategica, mediante la quale BPER intende consolidare ulteriormente il proprio posizionamento competitivo, rafforzare la prospettiva di creazione di valore per i propri *stakeholder* e crescere in territori ad oggi limitatamente presidiati.

Nella Relazione degli Amministratori di BPER, viene inoltre indicato che la fusione dovrebbe consentire di migliorare la redditività prospettica della banca con benefici anche sul fronte della qualità del credito e posizione di capitale.



**BPER Banca S.p.A. / Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia /
Banca del Monte di Lucca S.p.A.**

*Relazione della società di revisione sul Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi dell'art.2501-sexies del
Codice Civile*

5 ottobre 2022

3

Natura e portata della presente relazione

Al fine di fornire ai soci di BPER, Carige e BML idonee informazioni sui Rapporti di Cambio, la presente relazione indica i metodi seguiti dai rispettivi Consigli di Amministrazione per la loro determinazione e le difficoltà di valutazione dagli stessi incontrate; essa contiene inoltre la nostra valutazione sull'adeguatezza nella circostanza di tali metodi, sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà, sull'importanza relativa attribuita dai Consigli di Amministrazione a ciascuno di essi nonché sulla loro corretta applicazione.

Nell'esaminare i metodi di valutazione adottati dai Consigli di Amministrazione non abbiamo effettuato una valutazione economica delle Società Partecipanti alla Fusione. Tale valutazione è stata svolta esclusivamente dai Consigli di Amministrazione, con il supporto degli Advisors.

La presente relazione, pertanto, è stata predisposta esclusivamente ai fini di quanto previsto dall'art. 2501-sexies del Codice Civile e nell'ambito dell'Operazione di Fusione. Essa, pertanto, non può essere utilizzata in tutto o in parte per scopi difformi.

4

Documentazione utilizzata

Nello svolgimento del presente incarico abbiamo ottenuto direttamente da BPER, Carige e BML i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispecie. In particolare, abbiamo analizzato la seguente documentazione:

- gli statuti sociali di BPER, Carige e BML;
- il Progetto di Fusione per incorporazione di Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia e di Banca del Monte di Lucca S.p.A. in BPER Banca S.p.A. approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 19 agosto 2022;
- le delibere dei Consigli di Amministrazione di BPER, Carige e BML aventi ad oggetto l'approvazione del Progetto di Fusione;
- le Relazioni degli Amministratori di BPER, Carige e BML redatte ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile;
- il comunicato stampa congiunto di approvazione del Progetto di Fusione;
- i comunicati stampa di BPER di avvio e di conclusione delle procedure di Sell-Out e di Squeeze-Out;
- i bilanci individuali al 31 dicembre 2021 di BPER, Carige e BML e i bilanci consolidati al 31 dicembre 2021 di BPER e Carige, assoggettati a revisione contabile da parte di Deloitte & Touche S.p.A. (nel seguito anche "Deloitte");
- la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022 di BPER, approvata dal Consiglio di Amministrazione di BPER in data 4 agosto 2022, assoggettata a revisione contabile limitata da parte di Deloitte (nel seguito anche la "Situazione Patrimoniale di Fusione BPER");
- la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022 di Carige, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Carige in data 19 agosto 2022,



BPER Banca S.p.A. / Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia /
Banca del Monte di Lucca S.p.A.

Relazione della società di revisione sul Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi dell'art.2501-sexies del
Codice Civile

5 ottobre 2022

assoggettata a revisione contabile limitata da parte di Deloitte (nel seguito anche
la "Situazione Patrimoniale di Fusione Carige");

- gli schemi contabili al 30 giugno 2022 di BML approvati dal Consiglio di Amministrazione di BML in data 1 agosto 2022 (nel seguito anche la "Situazione Patrimoniale di Fusione BML" e congiuntamente alla Situazione Patrimoniale di Fusione BPER e alla Situazione Patrimoniale di Fusione Carige, le "Situazioni Patrimoniali di Fusione");
- il *reporting package* di BML al 30 giugno 2022 contenente i prospetti contabili, lo stato patrimoniale e conto economico;
- i dati previsionali BPER come da Piano Industriale 2022-2025 presentato al mercato in data 10 giugno 2022 ("Piano BPER 2022-2025");
- i dati previsionali di Carige ("Piano Carige 2022-2025") e BML ("Piano BML 2022-2025") per il periodo 2022-2025 predisposti dalle strutture competenti di Carige e BML ai fini dello svolgimento del "probability test" per la valutazione della recuperabilità dei crediti per imposte anticipate ("DTA") relative al bilancio al 31 dicembre 2021, approvati dal Consiglio di Amministrazione di Carige in data 9 marzo 2022 e dal Consiglio di Amministrazione di BML in data 9 marzo 2022;
- i dati previsionali BPER predisposti dal *management*, estrapolati dal *consensus* degli analisti di ricerca, sia gli ultimi disponibili sia quelli antecedenti l'annuncio della potenziale acquisizione di Carige da parte di BPER ("Consensus BPER Standalone 2022-2025");
- le stime elaborate dalle strutture delle Banche in merito a: i) oneri *one-off* pre-Fusione, di cui una parte già contabilizzata nelle rispettive relazioni semestrali; ii) potenziali sinergie di ricavi e di costi conseguiti pre-Fusione e di quelle potenzialmente conseguibili post-Fusione; iii) benefici connessi alla conversione delle DTA iscritte e non iscritte in bilancio; iv) altre iniziative avviate dalle Banche, tra cui il piano di pre-pensionamento sull'organico attuale ("Aggiustamenti");
- le *fairness opinion* rilasciate da Rothschild e Mediobanca al Consiglio di Amministrazione di BPER in data 19 agosto 2022, da Equita al Consiglio di Amministrazione di CARIGE in data 19 agosto 2022 e da Archè al Consiglio di Amministrazione di BML in data 19 agosto 2022, in merito alla congruità dei Rapporti di Cambio approvati dagli Organi Amministrativi delle Banche, in cui sono riportati analiticamente, tra l'altro, le metodologie di valutazione adottate, i parametri ed i dati utilizzati nei modelli di valutazione ed i valori risultanti dalla applicazione di tali metodologie;
- le informazioni fornite nell'ambito di apposite sessioni di confronto con le strutture di BPER, con i revisori legali delle Società Partecipanti alla Fusione nonché con i citati *advisors* coinvolti nell'Operazione;
- il *report* rilasciato da PriceWaterhouseCoopers S.p.A. (nel seguito anche "PwC") in data 11 febbraio 2022, in qualità di *advisor* di BPER, riepilogativo degli esiti delle attività di *due diligence* finanziaria, fiscale e giuslavoristica, regolamentare e *risk* in relazione alla possibile acquisizione di Carige e delle sue controllate;



**BPER Banca S.p.A. / Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia /
Banca del Monte di Lucca S.p.A.**

*Relazione della società di revisione sul Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi dell'art.2501-sexies del
Codice Civile*

5 ottobre 2022

- il report rilasciato dallo Studio Legale Chiomenti in data 10 febbraio 2022, in qualità di *advisor* di BPER, riepilogativo delle risultanze di analisi sugli aspetti legali connesse all'Operazione;
- la notifica a BPER della Banca Centrale Europea di aggiornamento, in seguito all'acquisizione di Carige, della decisione in materia di requisiti prudenziali da rispettare su base consolidata ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, comunicata il 25 gennaio 2022 in relazione al *Supervisory Review and Evaluation Process* ("SREP");
- l'istanza di autorizzazione ("Istanza di Autorizzazione") trasmessa da BPER in data 23 agosto 2022 alla Banca Centrale Europea (i) di cui agli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e all'art. 57 del D. Lgs. n. 385/93 ("T.U.B.") e delle relative disposizioni di attuazione, (ii) di cui all'art. 56 dei TUB e alle relative disposizioni di attuazione in relazione alle modifiche statutarie derivanti dalla Fusione, nonché (iii) di cui agli artt. 26, comma 3, e 28 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e relative disposizioni di attuazione, per la classificazione delle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale come strumenti di CET1;
- l'autorizzazione alla Fusione ai sensi della normativa vigente, rilasciata dalla Banca Centrale Europea in data 4 ottobre 2022;
- il resoconto contenente le risultanze dell'*Internal Capital Adequacy Assessment Process* ("ICAAP") 2022 del Gruppo BPER;
- il resoconto contenente le risultanze dell'*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* ("ILAAP") 2022 del Gruppo BPER;
- i dati di mercato e le informazioni relative a dati economici-patrimoniali e finanziari attuali (bilanci, quotazioni di borsa, etc.) e di *consensus* di un campione di banche italiane quotate;
- le informazioni pubblicamente disponibili ritenute rilevanti ai fini dell'applicazione delle metodologie di valutazione selezionate;
- le ricerche di mercato, gli studi di settore e i dati degli *info provider* (BTP, Bund, Beta, etc.);
- gli elementi contabili e statistici nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della presente relazione.

5 Metodi di valutazione adottati dai Consigli d'Amministrazione per la determinazione dei Rapporti di Cambio

5.1 Metodologie di valutazione adottate

Le valutazioni sono state condotte dai Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione, con l'ausilio degli *Advisors*, con l'obiettivo di esprimere una stima comparativa dei valori delle Banche, dando preminenza all'omogeneità ed alla comparabilità dei criteri adottati rispetto alla determinazione del valore assoluto delle stesse considerate singolarmente e vanno unicamente intese in termini relativi e con riferimento esclusivo alla Fusione.



BPER Banca S.p.A. / Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia / Banca del Monte di Lucca S.p.A.

Relazione della società di revisione sul Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile

5 ottobre 2022

Le metodologie di valutazione sono state adottate al solo scopo di individuare un intervallo di valori per i Rapporti di Cambio ritenuto congruo ai fini della Fusione e in nessun caso le valutazioni sono da considerarsi quali possibili indicazioni di prezzo di mercato o di valore attuale o prospettico, in un contesto diverso da quello in oggetto.

I metodi di valutazione adottati per la stima del valore del capitale economico delle Società Partecipanti alla Fusione fanno riferimento alle più diffuse metodologie accettate ed applicate nella prassi valutativa nazionale ed internazionale per il settore bancario / finanziario.

Nella fattispecie sono state utilizzate le seguenti metodologie:

- i. Metodo del *Dividend Discount Model* nell'accezione del cd. *Excess Capital* ("DDM" o "ECM");
- ii. Metodo delle Quotazioni di Borsa;
- iii. Metodo dei Multipli di Borsa;
- iv. Modello di Gordon;
- v. Metodo della Regressione Lineare.

5.1.1

Metodo del Dividend Discount Model nell'accezione del cd. Excess Capital

Il Metodo del *Dividend Discount Model* determina il valore di un'azienda in funzione del flusso di dividendi che si stima essa sia in grado di generare in chiave prospettica. Nella fattispecie il metodo utilizzato è il DDM nella variante *Excess Capital*, in base al quale il valore economico di una società è pari alla sommatoria dei seguenti elementi:

- valore attuale dei flussi di cassa futuri generati nell'arco di un determinato orizzonte temporale di pianificazione esplicita e distribuibili agli azionisti mantenendo un livello di patrimonializzazione minimo, coerente con le istruzioni dettate in materia dall'Autorità di Vigilanza e con i livelli medi di mercato e compatibile con la natura e l'evoluzione attesa delle attività;
- valore attuale di una rendita perpetua definita sulla base di un dividendo sostenibile per gli esercizi successivi al periodo di pianificazione esplicita. Tale valore è indicato nel seguito anche come *Terminal Value* ("TV").

Il metodo descritto prescinde pertanto dalle effettive politiche di distribuzione degli utili adottate nell'ambito dell'esercizio di pianificazione preso a riferimento.

Per la determinazione del costo del capitale proprio (i.e. K_e) è stato adottato l'approccio del *Capital Asset Pricing Model* ("CAPM"), che stima il potenziale K_e come sommatoria delle seguenti componenti: i) tasso di rendimento su attività considerate prive di rischio; ii) differenziale di rendimento di lungo periodo dei titoli azionari rispetto a quelli obbligazionari; iii) coefficiente che misura la volatilità (cd. beta) calcolata su un *panel* di società ritenute comparabili rispetto al mercato nel complesso; iv) eventuale premio addizionale per il rischio connesso alla *size* della società oggetto di valutazione ovvero per il rischio di *execution* insito nei dati prospettici utilizzati quali *input* della metodologia.

Ai fini della stima dei flussi distribuibili agli azionisti si è fatto riferimento:

- per quanto riguarda BPER, tenuto conto della natura *combined* del piano strategico 2022-2025 presentato in data 10 giugno 2022 (che tiene, pertanto,



BPER Banca S.p.A. / Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia / Banca del Monte di Lucca S.p.A.

Relazione della società di revisione sul Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi dell'art.2501-sexies del Codice Civile

5 ottobre 2022

conto degli effetti della prospettata Operazione), ai dati di *consensus* degli analisti di mercato per gli anni 2022-2025, elaborati a novembre 2021 (pertanto precedentemente all'annuncio della *non-binding offer* su Carige da parte di BPER), opportunamente rettificati dalla Banca tenendo conto di: i) risultati conseguiti dal Gruppo BPER nel primo semestre 2022 ad esclusione del contributo di Carige; ii) effetti connessi al piano di pre-pensionamento di BPER; iii) impatti delle iniziative M&A intraprese da BPER (e.g. in ambito *business merchant acquiring*, *NPE management*, *leasing* e noleggio a lungo termine); iv) benefici e oneri *one-off* connessi all'acquisizione del controllo di Carige; v) valore pro-quota della partecipazione in Carige (pari al 94,4% alla data delle valutazioni, antecedentemente alla conclusione delle fasi di Sell-Out e di Squeeze-Out che, come anticipato, hanno determinato l'acquisizione di una partecipazione totalitaria in Carige da parte di BPER);

— per quanto riguarda Carige e BML, alle proiezioni economico-finanziarie per il periodo 2022-2025, rispettivamente consolidate e individuali, elaborate dal *management* e approvate dai Consigli di Amministrazione delle Banche in data 9 marzo 2022, funzionali allo svolgimento del "*probability test*" per la valutazione delle DTA ai fini del bilancio 2021, e tenuto conto dell'evoluzione delle DTA iscritte in bilancio e il cui utilizzo non è incluso nelle citate proiezioni.

Le valorizzazioni delle Banche in oggetto sono state effettuate sulla base del *set* documentale richiamato nel paragrafo 4 e opportunamente rettificate tenendo conto degli Aggiustamenti elaborati da BPER di cui ai paragrafi precedenti.

Con riferimento alle modalità applicative del Metodo del DDM, di seguito si riportano distintamente i parametri utilizzati da parte dei rispettivi *Advisor* per la stima del valore del concambio delle azioni e le considerazioni sviluppate, fatte proprie dai Consigli di Amministrazione.

Le valutazioni sono state effettuate alla data di riferimento del 30 giugno 2022 sulla base delle Situazioni Patrimoniali di Fusione, nonché al possesso di una quota partecipativa di BPER in Carige pari al 94,4% antecedente alle procedure di Sell-Out e Squeeze-Out. A tal riguardo, come esposto nella Relazione degli Amministratori di BPER ai sensi dell'art. 2501-quinquies, gli impatti connessi alla positiva conclusione di tali procedure sono stati ritenuti non significativi dagli Amministratori.

Azioni BPER – Carige

Mediobanca (in qualità di *advisor* di BPER)

Il costo del capitale proprio ipotizzato è pari al 12,0% quale mediana delle stime da *broker consensus* delle principali banche italiane, ad esclusione di BPER. Il tasso di crescita di lungo termine *g-rate* è ipotizzato pari al 2%.

Ai fini della determinazione dei flussi distribuibili è stato ipotizzato un livello patrimoniale minimo corrispondente ad un CET 1 *ratio target* pari al 13,0%, in linea con il *target* presentato da BPER nel piano industriale.

Rothschild (in qualità di *advisor* di BPER)

Il costo del capitale proprio ipotizzato è pari al 12,0%, in linea con la media delle stime da *broker consensus* di un campione di banche italiane.

Il tasso di crescita di lungo termine *g-rate* è ipotizzato pari al 2%, in linea con la stima di lungo termine del tasso di inflazione per l'Italia.



**BPER Banca S.p.A. / Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia /
Banca del Monte di Lucca S.p.A.**

*Relazione della società di revisione sul Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi dell'art.2501-sexies del
Codice Civile
5 ottobre 2022*

Ai fini della determinazione dei flussi distribuibili è stato ipotizzato un livello patrimoniale minimo corrispondente ad un CET 1 ratio *target* pari al 13,0%, in linea con il *target* presentato da BPER nel piano industriale.

Equita (in qualità di *advisor* di Carige)

Il costo del capitale ipotizzato è pari al 12,1% determinato con l'approccio CAPM di cui sopra. Il tasso di crescita di lungo termine *g* è ipotizzato pari al 2%, identificato sulla base del tasso di inflazione stimato dall'*International Monetary Fund* ("IMF") per l'Italia per il 2026 ed in linea con l'obiettivo di medio-lungo termine della BCE.

Ai fini della determinazione dei flussi distribuibili è stato ipotizzato un livello patrimoniale minimo corrispondente ad un CET 1 ratio *target* pari al 13,5%, pari al livello medio del CET 1 *ratio fully loaded* al 30 giugno 2022 di un *panel* di banche quotate italiane prese a riferimento.



Azioni BPER – BML

Mediobanca (in qualità di *advisor* di BPER)

Il costo del capitale proprio ipotizzato è pari al 12,0% quale mediana delle stime da *broker consensus* delle principali banche italiane, ad esclusione di BPER. Il tasso di crescita di lungo termine *g* è ipotizzato pari al 2%.

Ai fini della determinazione dei flussi distribuibili è stato ipotizzato un livello patrimoniale minimo corrispondente ad un CET 1 ratio *target* pari al 13,0%, in linea con il *target* presentato da BPER nel piano industriale.

Rothschild (in qualità di *advisor* di BPER)

Il costo del capitale ipotizzato è pari al 12,0%, in linea con la media delle stime da *broker consensus* di un campione di banche italiane.

Il tasso di crescita di lungo termine *g* è ipotizzato pari al 2%, in linea con la stima di lungo termine del tasso di inflazione per l'Italia.

Ai fini della determinazione dei flussi distribuibili è stato ipotizzato un livello patrimoniale minimo corrispondente ad un CET 1 ratio *target* pari al 13,0%, in linea con il *target* presentato da BPER nel piano industriale.

Arché (in qualità di *advisor* di BML)

Il costo del capitale proprio ipotizzato è pari al 10,37% determinato con l'approccio CAPM di cui sopra. Il tasso di crescita di lungo termine *g* è ipotizzato pari al 2%, sostanzialmente in linea con il tasso di inflazione attesa per l'Italia nel lungo periodo secondo le stime fornite dall'IMF (*Outlook Database*, aprile 2022).

Ai fini della determinazione dei flussi distribuibili è stato ipotizzato un livello patrimoniale minimo corrispondente ad un CET 1 ratio *target* pari al 14,21%, pari al livello medio del CET 1 *ratio fully loaded* ultimo disponibile, al 30 giugno 2022, di un *panel* di banche *comparable* preso a riferimento.

5.1.2

Metodo delle Quotazioni di Borsa

Il metodo delle Quotazioni di Borsa consiste nel riconoscere a una società un valore pari a quello attribuito dal mercato borsistico nel quale le azioni della società sono trattate.



BPER Banca S.p.A. / Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia / Banca del Monte di Lucca S.p.A.
Relazione della società di revisione sul Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi dell'art.2501-sexies del Codice Civile
5 ottobre 2022

Secondo tale metodo, i corsi dei titoli azionari di società quotate rappresentano l'indicatore più affidabile del valore di una società, in quanto incorporano tutte le informazioni pubbliche relative alla società stessa, essendo il risultato di un sistematico processo di arbitraggio degli operatori di mercato che riflette la loro opinione riguardo i profili di redditività, solidità patrimoniale, rischiosità e crescita prospettica della società oggetto di valutazione.

Tale metodo utilizza i prezzi di mercato quali informazioni rilevanti per la stima del valore economico delle società, utilizzando le capitalizzazioni di borsa calcolate sulla base di quotazioni registrate in intervalli di tempo giudicati significativi e nell'assunto che vi sia un grado di significatività dei prezzi espressi dal mercato per le azioni delle società oggetto di valutazione.

La caratteristica principale di tale metodologia risiede nella possibilità di esprimere in termini relativi il rapporto esistente tra i valori delle società in oggetto così come percepiti dal mercato.

Ai fini dell'applicazione del Metodo delle Quotazioni di Borsa sono stati considerati i valori medi delle azioni di BPER e Carige in diversi orizzonti temporali. Tale metodologia non è stata applicata a BML in quanto non quotata. Nello specifico, è stato fatto riferimento alle quotazioni antecedenti al 14 dicembre 2021, data di annuncio dell'offerta non vincolante da parte di BPER sulla quota detenuta dal FITD e dallo SVI, pertanto da considerarsi prezzi "*undisturbed*" e prescindendo da qualunque considerazione in merito alle intenzioni azionarie che si sarebbero configurate successivamente all'acquisizione del controllo di Carige da parte di BPER.

Le valorizzazioni delle Banche in oggetto sono state effettuate sulla base del *set* documentale richiamato nel paragrafo 4 e opportunamente retificate tenendo conto degli Aggiustamenti elaborati da BPER di cui ai paragrafi precedenti.

Con riferimento alle modalità applicative del Metodo delle Quotazioni di Borsa, di seguito si riportano distintamente le considerazioni sviluppate dagli Advisors, fatte proprie dai Consigli di Amministrazione.

Azioni BPER – Carige

Mediobanca

Ai fini dell'applicazione di tale metodo si sono considerati i valori medi ponderati delle azioni ordinarie di BPER e Carige nei seguenti orizzonti temporali e nelle seguenti date antecedenti al 13 dicembre 2021 (ultima data di negoziazione precedente all'annuncio dell'Offerta Non Vincolante di BPER del 14 dicembre 2021 ("Prima Offerta BPER")):

- al 13 dicembre 2021;
- Media 1 mese (preso a riferimento per l'intervallo di valutazione);
- Media 3 mesi (preso a riferimento per l'intervallo di valutazione);
- Media dal 27 luglio 2021 al 13 dicembre 2021

Rothschild


Ai fini dell'applicazione di tale metodo si sono considerati i valori medi ponderati delle azioni ordinarie di BPER e Carige nei seguenti orizzonti temporali e nelle seguenti



BPER Banca S.p.A. / Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia / Banca del Monte di Lucca S.p.A.
Relazione della società di revisione sul Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi dell'art.2501-sexies del Codice Civile
5 ottobre 2022

date antecedenti al 13 dicembre 2021 (ultima data di negoziazione precedente alla Prima Offerta BPER):

- al 13 dicembre 2021;
- Media 1 mese (preso a riferimento per l'intervallo di valutazione);
- Media 3 mesi (preso a riferimento per l'intervallo di valutazione);
- Media dal 27 luglio 2021 al 13 dicembre 2021.



Equità

Al fini dell'applicazione di tale metodo si sono considerati i valori medi ponderati delle azioni ordinarie di BPER e Carige nei seguenti orizzonti temporali e nelle seguenti date antecedenti al 13 dicembre 2021 (ultima data di negoziazione precedente alla Prima Offerta BPER):

- al 13 dicembre 2021;
- Media 1 mese (preso a riferimento per l'intervallo di valutazione);
- Media 3 mesi (preso a riferimento per l'intervallo di valutazione).

5.1.3

Metodo dei Multipli di Borsa

Il Metodo dei Multipli di Borsa si fonda sull'analisi delle quotazioni borsistiche riferite ad un campione selezionato di società ritenute comparabili in termini di settore di attività, mercati di riferimento e caratteristiche operative, alla società o al ramo d'azienda oggetto di valutazione e comporta l'individuazione di moltiplicatori/multipli, desunti rapportando alla capitalizzazione di borsa indicatori di natura economica, patrimoniale, finanziaria o legati all'operatività delle società stesse.

L'applicazione del Metodo dei Multipli di Borsa ha previsto le seguenti fasi:

- selezione e analisi di un campione di società comparabili;
- definizione dell'intervallo temporale di riferimento;
- identificazione dei parametri rilevanti espressivi del valore dell'azienda valutata;
- identificazione dei prezzi rappresentativi dei titoli azionari;
- calcolo dei multipli (coefficienti moltiplicativi);
- applicazione dei multipli agli indicatori economico / patrimoniali della società oggetto di valutazione.

Per la valutazione di BPER, Carige e BML sono stati considerati i multipli Capitalizzazione di mercato / Utili prospettici ("P/E") e Capitalizzazione di mercato / Patrimonio Netto Tangibile ("TBV") e il rapporto definito come "P/TBV") di un *panel* di banche preso a riferimento.

Con riferimento alle modalità applicative del Metodo dei Multipli di Borsa, di seguito si riportano distintamente le considerazioni sviluppate dagli Advisors, fatte proprie dai Consigli di Amministrazione.



**BPER Banca S.p.A. / Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia /
Banca del Monte di Lucca S.p.A.**
*Relazione della società di revisione sul Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi dell'art.2501-sexies del
Codice Civile*
5 ottobre 2022

Azioni BPER – Carige

Mediobanca

Le analisi valutative sono basate sui multipli medi P/E 2023, P/E 2024 e P/E 2025 del campione selezionato, applicati rispettivamente agli utili da Piano 2023, 2024 e 2025.

Nello specifico, multipli medi P/E 2023, P/E 2024 e P/E 2025 del campione selezionato sono pari a 6,8x nel 2023, a 6,1x nel 2024 e a 5,4x nel 2025.

Rothschild

Le analisi valutative sono basate sui multipli medi P/E 2023 e P/E 2024 del campione selezionato, applicati rispettivamente agli utili 2023 e 2024 del Consensus BPER Standalone 2022-2025, del Piano Carige 2022-2025 e del Piano BML 2022-2025.

Nello specifico, multipli medi P/E 2023 e P/E 2024 del campione selezionato sono pari a 6,4x nel 2023 e a 5,8x nel 2024.

In aggiunta, al fine di apprezzare la redditività a regime delle Società Partecipanti alla Fusione a fine piano (i.e. 2025), in assenza di un multiplo medio P/E 2025 significativo per il campione selezionato, il P/E 2024 del campione è stato anche applicato agli utili 2025 del Consensus BPER Standalone 2022-2025, del Piano Carige 2022-2025 e del Piano BML 2022-2025 opportunamente attualizzati al 2024 al medesimo costo del capitale proprio di cui ai paragrafi precedenti.

Equita

Le analisi valutative sono basate sul multiplo medio P/E 2022 del campione selezionato, applicato rispettivamente agli utili da Piano 2024 e 2025.

Nello specifico, il multiplo medio P/E 2022 del campione è pari a 7,1x nel 2022.

Al fine di stimare il valore dell'entità, si è proceduto ad attualizzare il valore futuro sulla base del medesimo costo del capitale proprio di cui ai paragrafi precedenti.

Azioni BPER – BML

Mediobanca

Le analisi valutative sono basate sui multipli medi P/E 2023, P/E 2024 e P/E 2025 del campione selezionato, applicati rispettivamente agli utili da Piano 2023, 2024 e 2025.

Nello specifico, multipli medi P/E 2023, P/E 2024 e P/E 2025 del campione selezionato sono pari a 6,8x nel 2023, a 6,1x nel 2024 e a 5,4x nel 2025.

Rothschild

Le analisi valutative sono basate sui multipli medi P/E 2023 e P/E 2024 del campione selezionato, applicati rispettivamente agli utili 2023 e 2024 del Consensus BPER Standalone 2022-2025, del Piano Carige 2022-2025 e del Piano BML 2022-2025.

Nello specifico, multipli medi P/E 2023 e P/E 2024 del campione selezionato sono pari a 6,4x nel 2023 e a 5,8x nel 2024.

In aggiunta, al fine di apprezzare la redditività a regime delle Società a fine piano (i.e. 2025), in assenza di un multiplo medio P/E 2025 significativo per il campione selezionato, il P/E 2024 del campione è stato anche applicato agli utili 2025 del Consensus BPER Standalone 2022-2025, del Piano Carige 2022-2025 e del Piano



BPER Banca S.p.A. / Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia /
Banca del Monte di Lucca S.p.A.

Relazione della società di revisione sul Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi dell'art. 2501-sexies del
Codice Civile
5 ottobre 2022

BML 2022-2025 opportunamente attualizzati al 2024 al medesimo costo del capitale proprio di cui ai paragrafi precedenti.

Arché

Considerato il settore di operatività dei *target*, sono stati selezionati i multipli P/E e P/TBV.

Nello specifico, considerando il campione selezionato, il multiplo medio P/E 2022 è pari a 7,31x e il multiplo medio P/TBV 2022 è pari a 0,47x.

Il multiplo medio P/E 2022 rilevato sul campione selezionato è stato applicato all'utile 2025 (espressione di una redditività a regime) stimato per BML e per BPER, assumendo il c.d. *roll-over* del multiplo; la scelta di considerare l'utile d'esercizio al 31 dicembre 2025 è motivata dal fatto che questo risultato sconta a regime gli effetti della *business combination*, sia in termini di sinergie, i cui impatti si manifesteranno al 100%, sia in termini di costi *one-off* stimati.

Di conseguenza, al fine di stimare il valore ad oggi dell'entità, si è proceduto ad attualizzare il valore futuro sulla base del medesimo costo del capitale proprio di cui ai paragrafi precedenti.

Il multiplo medio P/TBV 2022 rilevato sul campione selezionato è stato applicato al TBV 2022 stimato di BML e BPER, tenuto conto della correzione legata alla differente dotazione di capitale di vigilanza dei *comparable* rispetto alle Banche oggetto di valutazione.

L'*advisor* ha proceduto alla stima di valore attraverso il seguente approccio: i) definizione di un CET 1 teorico, ottenuto dalla moltiplicazione tra il CET 1 *ratio phased-in* medio registrato dai *comparable* selezionati e gli RWA della banca valutata; ii) calcolo della differenza tra il CET 1 *capital target* e il CET 1 *capital* effettivo della banca al fine di ottenere un valore di rettifica di vigilanza; iii) definizione del TBV teorico, ottenuto sommando al TBV effettivo la rettifica di vigilanza stimata; iv) applicazione del multiplo P/TBV al TBV teorico *target* della banca valutata; v) il valore teorico ottenuto è stato rettificato per l'eccesso / (carenza) di capitale, quest'ultimo ottenuto come differenza tra il CET 1 *capital* teorico e il CET 1 *capital* effettivo della banca.

5.1.4 Modello di Gordon

Il Modello di Gordon stabilisce che il valore economico di una società sia determinato in maniera sintetica sulla base della relazione tra la redditività futura sostenibile "R", il tasso di crescita "*g-rate*" atteso a lungo termine ed il tasso di rendimento di mercato espressivo del K_e , applicando tale relazione al patrimonio netto contabile della società oggetto di valutazione.

Le valorizzazioni delle Banche in oggetto sono state effettuate sulla base del *set* documentale richiamato nel paragrafo 4 e opportunamente rettificate tenendo conto degli Aggiustamenti elaborati da BPER di cui ai paragrafi precedenti.

Con riferimento alle modalità applicative del Modello di Gordon, di seguito si riportano le considerazioni sviluppate dall'*advisor* Equita, fatte proprie dal Consiglio di Amministrazione di Carige.



**BPER Banca S.p.A. / Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia /
Banca del Monte di Lucca S.p.A.**

*Relazione della società di revisione sul Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi dell'art.2501-sexies del
Codice Civile*

5 ottobre 2022

Azioni BPER – Carige

Equita

Il costo del capitale ipotizzato è pari al 12,1% determinato con approccio di cui ai paragrafi precedenti. Il tasso di crescita di lungo termine g è ipotizzato pari al 2%.

5.1.5

Metodo della Regressione Lineare

Il Metodo della Regressione Lineare stima il valore di una società sulla base della correlazione esistente tra la redditività prospettica del capitale proprio della società e il relativo premio o sconto espresso dai prezzi di borsa rispetto al patrimonio netto tangibile della stessa.

Tale correlazione può essere rappresentata tramite una regressione statistica dei dati riguardanti la redditività (espressa dall'atteso *Return on Tangible Equity* o "RoTE") ed il rapporto di capitalizzazione di mercato e il TBV per un campione di società comparabili.

Per l'applicazione del criterio in esame sono stati effettuati i seguenti step:

- identificazione di un campione di banche quotate, comparabili con quella oggetto di valutazione, che presentino una correlazione significativa tra il rapporto P/TBV e il RoTE atteso;
- quantificazione dei parametri (coefficiente angolare e intercetta) della retta di interpolazione, attraverso la tecnica della regressione lineare.

Questi parametri, qualora significativi, sono poi applicati al RoTE prospettico e al TBV delle due società per determinarne il valore economico.

Le valorizzazioni delle banche in oggetto sono state effettuate sulla base del set documentale richiamato all'interno del paragrafo 4 e opportunamente rettificato tenendo conto degli Aggiustamenti elaborati da BPER di cui ai paragrafi precedenti.

Con riferimento alle modalità applicative del Modello di Regressione, di seguito si riportano distintamente le considerazioni sviluppate dagli Advisors Equita e Arché, fatte proprie dai Consigli di Amministrazione.

Azioni BPER – Carige

Equita

Nel caso di specie, in linea con l'applicazione della metodologia dei Multipli di Borsa, si è fatto riferimento alla correlazione statistica dei dati del *panel* di banche preso a riferimento per il solo 2022, periodo considerato maggiormente significativo tenuto conto della maggiore visibilità da parte dei *broker* nell'effettuare le stime prospettiche.

Tale retta di regressione 2022 è stata applicata ai dati di RoTE 2024 e 2025 di Carige e BPER, tenendo in debita considerazione il disallineamento temporale, aggiornando il risultato al costo dell'*equity* utilizzato nell'ambito delle analisi valutative (K_e pari al 12,1%).

Data l'elevata volatilità che ha caratterizzato i corsi di borsa delle banche comparabili negli ultimi mesi, è stato considerato un orizzonte temporale di quotazioni di borsa nei 100 giorni antecedenti il 12 agosto 2022.



BPER Banca S.p.A. / Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia /
Banca del Monte di Lucca S.p.A.

Relazione della società di revisione sul Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi dell'art.2501-sexies del
Codice Civile
5 ottobre 2022

Azioni BPER – BML

Arché

Al fini della stima degli *input* del modello di regressione, ovvero (a prescindere dall'intercetta della retta, sono stati considerati il P/TBV al 30 giugno 2022 e il P/TBV al 31 dicembre 2022 atteso per ciascun *comparable* stimato sulla base dei dati forniti da *infoprovider* di mercato.

In base ai dati della retta di regressione è stato stimato il P/TBV delle banche oggetto di valutazione, impiegando il RoTE 2025, ritenuto quale migliore espressione di una condizione normale e a regime; tale approccio segue la logica *roll-over* dei multipli.

Il valore prospettico, ottenuto moltiplicando il multiplo derivante dalla regressione per il TBV 2025, è stato attualizzato impiegando il costo del capitale proprio già utilizzato nello sviluppo del DDM e pari al 10,37%, per un tempo coerente con la natura del multiplo P/TBV dei *comparable*, i cui fondamentali sono riferiti al 30 giugno 2022.

5.1.6 Metodologie di determinazione dei Rapporti di Cambio delle azioni di risparmio e privilegiate

Alla luce delle caratteristiche delle azioni di risparmio di Carige e delle azioni privilegiate BPER, i Rapporti di Cambio per tali categorie di azioni sono stati determinati come di seguito indicato.

Azioni di risparmio Carige – Azioni ordinarie BPER

I *range* di concambio delle azioni di risparmio Carige con azioni ordinarie BPER sono stati calcolati da Mediobanca e Rothschild sulla base delle valutazioni derivate tramite il metodo delle Quotazioni di Borsa e del rapporto di conversione di n. 31.205 azioni ordinarie Carige per n. 1 (una) azione di risparmio Carige stabilito in sede di OPA ed applicato al Rapporto di Cambio identificato per le azioni ordinarie Carige in azioni ordinarie BPER.

Equita, a supporto del Consiglio di Amministrazione di Carige, ha proceduto alla determinazione del potenziale intervallo di tale Rapporto di Cambio prendendo a riferimento il rapporto di cambio implicito osservato quale media, rispettivamente a 1 mese e a 3 mesi, delle quotazioni antecedenti la sospensione delle negoziazioni delle azioni ordinarie e di risparmio di Carige (avvenuta a dicembre 2018). Tale intervallo è stato successivamente applicato alle risultanze ottenute dalle metodologie valutative applicate per la determinazione del Rapporto di Cambio delle azioni ordinarie Carige in azioni ordinarie BPER. L'intervallo così individuato include il Rapporto di Cambio individuato dagli Advisors Mediobanca e Rothschild.

Azioni di risparmio Carige – Azioni privilegiate BPER di nuova emissione

I *range* di concambio delle azioni di risparmio Carige con le azioni privilegiate BPER di nuova emissione sono stati calcolati da Mediobanca e Rothschild sulla base del Rapporto di Cambio delle azioni di risparmio Carige in azioni ordinarie BPER e del potenziale sconto / premio applicabile sulle azioni privilegiate BPER rispetto alle azioni ordinarie BPER.

Nello specifico, alle azioni di risparmio Carige compete:

- una maggiorazione sul dividendo rispetto a quello spettante alle azioni ordinarie quantificato pari al 25% del dividendo assegnato alle azioni ordinarie BPER,



BPER Banca S.p.A. / Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia / Banca del Monte di Lucca S.p.A.

Relazione della società di revisione sul Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi dell'art.2501-sexies del Codice Civile

5 ottobre 2022

privilegio riflesso sul concambio teorico con uno sconto del 20% rispetto al Rapporto di Cambio delle azioni di risparmio Carige in azioni ordinarie BPER;

— un premio in base all'andamento di azioni similari comparabili nel mercato stimato dagli Advisors pari a circa l'11%.

Equita, a supporto del Consiglio di Amministrazione di Carige, ha proceduto alla determinazione del potenziale intervallo di tale Rapporto di Cambio sulla base dell'osservazione delle azioni privilegiate precedentemente quotate sul mercato italiano, rilevando il premio / sconto delle azioni privilegiate rispetto alle azioni ordinarie delle medesime società emittenti in un arco temporale di sei mesi antecedenti l'ultimo giorno di quotazione di tale categoria di azioni. Il valore mediano di tali premi / sconti è stato successivamente applicato alle risultanze ottenute dalle metodologie valutative applicate per la determinazione del Rapporto di Cambio delle azioni di risparmio Carige in azioni ordinarie BPER.

Le azioni privilegiate BPER avranno diritti economico-patrimoniali uguali a quelli delle azioni risparmio di Carige.

6

Difficoltà di valutazione incontrate

Le valutazioni alle quali i Consigli di Amministrazione, anche con l'assistenza e il supporto degli Advisors, sono pervenuti, devono essere considerate alla luce di talune difficoltà e limiti riscontrati nella valutazione dei Rapporti di Cambio.

Ciascuna delle metodologie di valutazione prescelte, seppur normalmente riconosciute e utilizzate nella prassi valutativa sia italiana sia internazionale, presenta delle limitazioni intrinseche e specifiche. In particolare, si segnala che i principali limiti e criticità della valutazione sono i seguenti:

- ove rilevante ai fini dell'applicazione delle metodologie valutative, per BPER si sono utilizzati i dati previsionali come da *consensus* da parte degli analisti di ricerca estrapolati a fine novembre 2021, ovvero antecedenti all'annuncio dell'offerta non vincolante formulata da BPER per l'acquisto di una partecipazione di maggioranza in Carige, tenuto conto dei risultati economico e patrimoniali al 30 giugno 2022 e tenendo conto altresì delle specificità dell'acquisizione della partecipazione di maggioranza del capitale sociale di Carige nonché dei risultati delle offerte e dell'acquisto delle ulteriori azioni ordinarie. L'utilizzo di tali dati è riconducibile all'impossibilità di discernere sia dai dati previsionali di BPER, sia dal *consensus* degli analisti di ricerca ultimo disponibile (i.e. successiva all'acquisizione del controllo in Carige), sia dal Piano Industriale 2022-2025 di BPER, il contributo di Carige e di BML ai fini di effettuare la valutazione di BPER *stand-alone*. È opportuno sottolineare che i suddetti dati previsionali potrebbero differire, anche in maniera sostanziale, dai risultati economico-patrimoniali e finanziari futuri;
- ove rilevante ai fini dell'applicazione delle metodologie valutative, per Carige e BML si sono utilizzati i dati previsionali predisposti dalle strutture competenti di Carige ai fini dello svolgimento del "*probability test*" per la valutazione della recuperabilità delle DTA, tenuto conto dei risultati economico-patrimoniali al 30 giugno 2022 e tenendo conto altresì delle specificità dell'acquisizione della partecipazione di maggioranza del capitale sociale di Carige nonché dei risultati delle offerte e dell'acquisto delle ulteriori azioni ordinarie;



BPER Banca S.p.A. / Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia / Banca del Monte di Lucca S.p.A.

Relazione della società di revisione sul Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile
5 ottobre 2022

- l'ingresso di Carige e BML nel perimetro del gruppo BPER ante fusione ha comportato una forte discontinuità nei risultati delle stesse, di cui solo la parte risulta riflessa nei dati al 30 giugno 2022. Tale discontinuità peraltro non è presente né nel Piano Carige 2022-2025 né nel Piano BML 2022-2025, ma è stata fattorizzata negli aggiustamenti forniti dal *management* di BPER e Carige;
- l'assenza di *broker research reports* pubblicati su Carige e BML non ha permesso di utilizzare tale fonte informativa per stimarne i dati prospettici;
- le valutazioni sono state effettuate sulla base di dati previsionali che per loro natura contengono elementi di incertezza e sono soggetti a variazioni, anche significative, in caso di cambiamenti del contesto di mercato e dello scenario macro-economico;
- la presenza di una serie di operazioni straordinarie in corso di esecuzione o attualmente soggette ad autorizzazione da parte delle autorità competenti, i cui impatti potenziali sono stati, ove possibile, stimati. Pur avendone inclusi gli effetti, allo stato attuale non è possibile valutare i rischi connessi al perfezionamento / modalità di implementazione di tali operazioni straordinarie e non si può pertanto escludere che vi possano essere effetti diversi da quelli ipotizzati e considerati;
- gli effetti sui Rapporti di Cambio derivanti dalle procedure di Sell-Out e di Squeeze-Out e dall'eventuale esercizio del diritto di recesso per gli azionisti di risparmio Carige siano trascurabili. A tal riguardo, come esposto nella Relazione degli Amministratori di BPER ai sensi dell'art. 2501-*quinquies*, tali impatti, tenuto conto della positiva conclusione delle procedure di cui sopra, sono stati ritenuti non significativi dagli Amministratori;
- le analisi valutative condotte sono state effettuate in ottica comparativa e al solo scopo di identificare i Rapporti di Cambio;
- le valutazioni effettuate dagli Advisors tengono conto di taluni *item* di Aggiustamenti connessi agli oneri *one-off* e potenziali sinergie pre-Fusione connesse all'Operazione. Tali Aggiustamenti sono stati elaborati da BPER sulla base del set informativo e conoscitivo sulle Banche partecipanti alla Fusione;
- limitata liquidità delle quotazioni di Borsa delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio di Carige. Inoltre, le azioni di Carige hanno un limitato orizzonte temporale "*undisturbed*" disponibile ai fini delle analisi (i.e., per le azioni ordinarie, dal 27 luglio 2021, giorno di riammissione a quotazione, sino al 13 dicembre 2021, e per le azioni risparmio orizzonti temporali anteriori al 2 gennaio 2019 data di sospensione delle suddette azioni dalle negoziazioni);
- il coinvolgimento nell'Operazione di BML, società con azioni ordinarie non quotate, ha comportato l'impossibilità di utilizzare prezzi di mercato per le stesse;
- le azioni privilegiate BPER di nuova emissione che potranno essere emesse in cambio di azioni di risparmio Carige, a scelta e discrezione dei titolari delle azioni di risparmio Carige, non sono ad oggi esistenti nel capitale sociale di BPER e non saranno in ogni caso negoziate o negoziabili su un mercato regolamentato. Si segnala l'assenza di un prezzo di riferimento, seppur teorico, per tali azioni;
- nell'ambito della valorizzazione delle azioni di risparmio Carige e delle azioni privilegiate BPER non sono state effettuate considerazioni di carattere legale e



BPER Banca S.p.A. / Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia /
Banca del Monte di Lucca S.p.A.

Relazione della società di revisione sul Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi dell'art.2501-sexies del
Codice Civile

5 ottobre 2022

amministrativo riguardo i profili differenziali con le rispettive azioni ordinarie, che potrebbero influenzare il prezzo potenzialmente attribuito alle stesse da parte di soggetti operanti sul mercato;

- le Situazioni Patrimoniali di Fusione per quanto concerne BPER e Carige, sono soggette a *limited review* da parte di Deloitte e non a una revisione completa. Per quanto concerne BML, la situazione patrimoniale di riferimento è stata oggetto di verifiche limitatamente a quanto necessario per sottoporre la relazione finanziaria semestrale consolidata di Carige a *limited review*;
- le valutazioni si basano sulle condizioni economiche, monetarie, di mercato e sulle altre condizioni in essere alla data di riferimento. Al momento della redazione delle *fairness opinion* degli Advisors, il contesto macro economico europeo è caratterizzato da una situazione di significativa incertezza in relazione agli effetti e alla potenziale evoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina, della pandemia da Covid-19 e dell'incertezza legata al quadro politico italiano. Tali elementi potrebbero influenzare significativamente l'andamento del mercato azionario e i parametri di riferimento dell'area euro, elementi che sono alla base dell'esercizio valutativo svolto e di conseguenza si ritiene opportuno sottolineare che possibili mutamenti dello scenario macroeconomico potrebbero modificare in maniera significativa gli assunti, i presupposti e i risultati riportati;
- le quotazioni di borsa prese a riferimento per l'applicazione della medesima metodologia sono relative alle evidenze di mercato vigenti nel periodo antecedente all'annuncio della Prima Offerta BPER e pertanto non incorporano alcuna considerazione in merito alla struttura partecipativa concretizzatasi nelle fasi successive. Per converso, le altre metodologie adottate sono state applicate avuto riguardo a dati che in varia misura incorporano gli effetti derivanti dall'effettiva detenzione della partecipazione di maggioranza in Carige da parte di BPER, a seguito dell'acquisizione della quota detenuta dal FITD e dallo SVI, nonché della successiva procedura di OPA;
- le valutazioni effettuate dagli Advisors possono contenere arrotondamenti di importi; eventuali incongruenze e/o difformità tra i dati riportati nelle rispettive *fairness opinion* possono essere conseguenza di tali arrotondamenti;
- le valutazioni degli Advisors fattorizzano taluni parametri di mercato ottenuti da differenti *infoprovider*, pertanto non perfettamente corrispondenti tra loro e che potrebbero determinare divergenze nelle risultanze raggiunte.

7 Risultati emersi dalle valutazioni effettuate dai Consigli d'Amministrazione, modalità di assegnazione delle azioni e loro caratteristiche

7.1 Risultati emersi dalla valutazione effettuata dai Consigli di Amministrazione

Le Banche, supportate dagli Advisors hanno fissato i seguenti Rapporti di Cambio da sottoporre alle rispettive assemblee straordinarie dei soci, i quali si collocano all'interno degli intervalli valoriali rivenienti dall'applicazione delle metodologie di valutazione adottate.



BPER Banca S.p.A. / Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia /
Banca del Monte di Lucca S.p.A.

Relazione della società di revisione sul Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi dell'art.2501-sexies del
Codice Civile
5 ottobre 2022

Rapporti di Cambio prescelti

Rapporto di Cambio Azioni Ordinarie Carige	
n. azioni ordinarie BPER per 1 azione ordinaria Carige	0,360x
Rapporto di Cambio Azioni di Risparmio Carige	
n. azioni ordinarie BPER per 1 azione di risparmio Carige	11.234x
Rapporto di Cambio Azioni Privilegiate	
n. azioni privilegiate BPER per 1 azione di risparmio Carige	10.785x
Rapporto di Cambio Azioni Ordinarie BML	
n. azioni ordinarie BPER per 1 azione ordinaria BML	0,045x

Come richiamato nei paragrafi precedenti, per effetto della positiva conclusione delle procedure di Sell-Out e di Squeeze-Out, BPER detiene attualmente il 100% di tale categoria di azioni e, pertanto, non si procederà all'assegnazione di alcuna azione ordinaria BPER in concambio alle azioni ordinarie Carige già possedute dalla stessa sulla base del Rapporto di Cambio delle azioni ordinarie BPER per le azioni ordinarie Carige.

Il Consiglio di Amministrazione di BPER ha confermato che non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo delle Società Partecipanti alla Fusione, successivamente al 30 giugno 2022 (data presa a riferimento ai fini della determinazione dei Rapporti di Cambio) tali da modificare il quadro informativo preso a riferimento.

7.2 Modalità di assegnazione delle azioni e loro caratteristiche

Secondo quanto riportato nel Progetto di Fusione, si darà attuazione all'Operazione di Fusione mediante annullamento di tutte le azioni in circolazione delle Società Incorporande e sostituzione e concambio, a seconda dei casi, con azioni ordinarie e/o privilegiate in base ai Rapporti di Cambio sopra descritti.

8 Lavoro svolto

8.1 Lavoro svolto sulla "documentazione utilizzata", menzionata nel precedente paragrafo 4

Come già indicato in precedenza:

- le Situazioni Patrimoniali di Fusione di BPER e Carige sono state assoggettate a revisione contabile da parte di Deloitte;
- la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022 di BPER è stata assoggettata a revisione contabile limitata da parte di Deloitte;
- la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022 di Carige è stata assoggettata a revisione contabile limitata da parte di Deloitte.

Abbiamo inoltre:

- esaminato il Progetto di Fusione, le Situazioni Patrimoniali di Fusione redatte ai sensi dell'art. 2501-quater del Codice Civile e le relazioni dei Consigli di



BPER Banca S.p.A. / Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia / Banca del Monte di Lucca S.p.A.
Relazione della società di revisione sul Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi dell'art.2501-sexies del Codice Civile
5 ottobre 2022

Amministrazione di BPER, Carige e BML indirizzati alle rispettive Assemblee Straordinarie;

— esaminato gli statuti sociali di BPER, Carige e BML;

— ottenuto informazioni nonché chiarimenti verbali sul *report* riepilogativo degli esiti delle attività di *Due Diligence* finanziaria, fiscale, legale e giuslavoristica condotta in relazione alla possibile acquisizione di Banca Carige e delle sue controllate rilasciato da PwC;

— incontrato Deloitte in qualità di società di revisione delle Banche e ottenuto informazioni circa la revisione dei bilanci al 31 dicembre 2021 delle Banche e delle relazioni finanziarie semestrali consolidate di BPER e Carige.

8.2 **Lavoro svolto sui metodi utilizzati per la determinazione del Rapporto di Cambio**

Con riferimento alla natura del nostro incarico, abbiamo:

— esaminato le *fairness opinion* rilasciate da Mediobanca, Rothschild, Equita e Arché in merito alla congruità dei Rapporti di Cambio;

— verificato la completezza e non contraddittorietà delle motivazioni addotte dai Consigli di Amministrazione delle Banche riguardanti i metodi valutativi adottati nella determinazione dei Rapporti di Cambio;

— analizzato criticamente i metodi utilizzati dai Consigli di Amministrazione delle Banche, con il supporto degli Advisors, ed ogni elemento utile ad accertare se gli stessi fossero idonei, nelle specifiche circostanze, a determinare i valori economici delle Società Partecipanti alla Fusione ai fini della determinazione dei Rapporti di Cambio;

— analizzato e discusso con gli Advisors l'approccio valutativo, le metodologie adottate ed in generale il lavoro complessivamente svolto e le risultanze dello stesso;

— verificato l'uniformità dell'applicazione dei metodi di valutazione adottati e la correttezza matematica del calcolo dei Rapporti di Cambio determinati mediante l'applicazione dei metodi di valutazione adottati dai Consigli di Amministrazione, anche attraverso l'analisi delle carte di lavoro predisposte dagli Advisors;

— analizzato le *sensitivity analysis* sviluppate nei documenti valutativi con l'obiettivo di verificare quanto i Rapporti di Cambio prescelti siano influenzabili da variazioni nelle ipotesi e nei parametri assunti;

— verificato la coerenza dei dati utilizzati rispetto alle fonti di riferimento e con la documentazione utilizzata, descritta nel precedente paragrafo 4;

— verificato la correttezza matematica del calcolo dei Rapporti di Cambio determinato mediante l'applicazione dei metodi di valutazione adottati dai Consigli di Amministrazione con il supporto degli Advisors;


— ottenuto un'attestazione che evidenzia la circostanza che, per quanto a conoscenza dei legali rappresentanti di BPER, Carige e BML alla data della presente relazione non sono maturate circostanze modificative dei dati e dei



BPER Banca S.p.A. / Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia /
Banca del Monte di Lucca S.p.A.

Relazione della società di revisione sul Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi dell'art.2501-sexies del
Codice Civile
5 ottobre 2022

contenuti della documentazione analizzata, né si sono verificati eventi tali da
modificare le valutazioni espresse dai Consigli di Amministrazione per la
determinazione dei Rapporti di Cambio, quest'ultime poste alla base della
presente relazione.



9

Commenti sull'adeguatezza dei metodi utilizzati e sulla validità delle stime prodotte

Con riferimento al presente incarico si ritiene opportuno sottolineare che la finalità principale del procedimento decisionale dei Consigli di Amministrazione consiste in una stima dei valori economici relativi alle singole società oggetto della Fusione, effettuata attraverso l'applicazione di criteri omogenei ai fini della determinazione dei Rapporti di Cambio.

In termini generali, pertanto, le valutazioni proposte non possono essere assunte quali indicazioni del valore assoluto delle Società Partecipanti alla Fusione, né sono utilizzabili per finalità diverse da quelle strettamente connesse alla realizzazione dello scambio azionario nell'ambito dell'Operazione di Fusione.

Ciò premesso, le nostre principali considerazioni relativamente alla ragionevolezza e non arbitrarietà dei metodi adottati dai Consigli di Amministrazione di BPER, Carige e BML sono le seguenti:

- la scelta degli Amministratori di adottare, per la determinazione dei Rapporti di Cambio, una pluralità di metodologie consistenti in (i) "Metodo del DDM", (ii) "Metodo delle Quotazioni di Borsa", (iii) "Metodo dei Multipli di Borsa", (iv) "Modello di Gordon" e (v) "Metodo della Regressione Lineare", risulta in concreto, anche alla luce della prassi di mercato e delle caratteristiche dell'Operazione, ragionevole e non arbitraria. Inoltre, le Relazioni predisposte dagli Amministratori per illustrare l'Operazione di Fusione in esame descrivono ampiamente le caratteristiche delle diverse metodologie utilizzate e le modalità della loro attuazione;
- l'adozione, da parte delle Banche e degli Advisors, di una pluralità di metodologie ha consentito la realizzazione di una considerevole copertura di analisi;
- le metodologie valutative adottate dalle Banche anche con il supporto degli Advisors, sono basate sull'applicazione di metodi noti in dottrina, universalmente accettati ed utilizzati nella prassi professionale. Tali metodologie sono ritenute, dalla teoria finanziaria, adeguate e correttamente applicabili con riferimento ad imprese che presentino prospettive tali da garantire la continuità aziendale;
- i criteri adottati dai Consigli di Amministrazione per la valutazione delle Banche coinvolte nell'Operazione sono improntati ad un principio di omogeneità valutativa in grado, nel contempo, di esprimere valori comparabili ai fini della determinazione dei Rapporti di Cambio e cogliere le caratteristiche specifiche di ognuna di esse;
- la pari dignità assegnata ai metodi utilizzati dagli Amministratori, con il supporto degli Advisors, nell'individuazione del range di valori di riferimento non ha comportato la necessità di individuare criteri di importanza relativa;
- il riferimento ai prezzi di borsa appare ragionevole, in presenza di società con azioni quotate sul mercato regolamentato come nel caso di BPER e Carige.



**BPER Banca S.p.A. / Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia /
Banca del Monte di Lucca S.p.A.**

*Relazione della società di revisione sul Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi dell'art.2501-sexies del
Codice Civile
5 ottobre 2022*

Inoltre, i Rapporti di Cambio derivanti dalle medie dei prezzi di borsa sono stati apprezzati e confermati nella loro validità dagli Advisors nelle rispettive relazioni;

- l'identificazione di un campione di società comparabili nonché dei moltiplicatori adottati per l'applicazione del Metodo dei Multipli di Borsa è stata effettuata attraverso le modalità e i criteri di prassi.

10

Limiti specifici emersi nell'espletamento del presente incarico

Relativamente alle principali difficoltà ed ai limiti incontrati nello svolgimento del presente incarico, in aggiunta a quanto già riportato nei paragrafi precedenti, si segnala quanto segue:

- l'applicazione delle metodologie prescelte dai Consigli di Amministrazione ha richiesto l'utilizzo di dati prospettici che sono per loro natura aleatori, soggette a significativi cambiamenti di scenario e sensibili a variazioni del contesto di mercato e dello scenario macro-economico;
- l'applicazione delle metodologie valutative è inoltre resa ulteriormente complessa in considerazione dell'attuale contesto macro-economico e di mercato, caratterizzato da inconsueti livelli di volatilità riscontrabili su tutte le grandezze determinanti ai fini della valutazione, e della conseguente difficoltà nella formulazione di previsioni, anche di breve periodo, relative ai suddetti parametri di natura finanziaria che influenzano i valori oggetto di stima;
- con riferimento al Metodo dei Multipli di Borsa si precisa che le quotazioni di borsa, pur rappresentando valori espressi dal mercato, sono soggette a fluttuazioni anche significative a causa della volatilità dei mercati e le risultanze dell'applicazione della metodologia empirica scontano il differente contesto competitivo e di mercato del campione di società comparabili, nonché una differente dimensione aziendale di tali società comparabili;
- le risultanze dell'applicazione del Metodo dei Multipli di Borsa e del Metodo della Regressione scontano il differente contesto competitivo e di mercato del campione di società comparabili, nonché una differente dimensione aziendale di tali società comparabili.

Delle predette circostanze si è tenuto conto ai fini della predisposizione della presente relazione sulla congruità, sotto un profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà, dei Rapporti di Cambio.

11

Conclusioni

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure precedentemente indicate, e tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro come illustrato nella presente relazione, riteniamo che i metodi di valutazione adottati dai Consigli di Amministrazione delle Banche siano adeguati, in quanto nella circostanza ragionevoli



*BPER Banca S.p.A. / Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia /
Banca del Monte di Lucca S.p.A.*

*Relazione della società di revisione sul Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi dell'art.2501-sexies del
Codice Civile*

5 ottobre 2022

e non arbitrari, e che gli stessi, tenuto conto di quanto indicato ai precedenti paragrafi
9 e 10, siano stati correttamente applicati ai fini della determinazione del Rapporti di
Cambio.

Bologna, 5 ottobre 2022

KPMG S.p.A.

Davide Stabellini.
Socio

Repertorio numero 49924

Certifico io sottoscritto Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio
iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Modena,
con residenza in Modena, che la presente copia
fotostatica è conforme al suo originale col quale è
stata da me collazionata.

Modena, Corso Canalgrande n.90, li 2 novembre 2022.

Franco Soli 

Repertorio numero **49921**

VERBALE DI GIURAMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno **ventotto**

del mese di ottobre

28 -10-2022

ALLEGATO "L"

ALL'ATO

REP. N. 49931/15033

In Modena, Corso Canalgrande n.90.

Davanti a me Dott.Proc. FRANCO SOLI, Notaio iscritto

nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, con sede in

Modena, è personalmente comparsa la sig.:

- **CAPPELLARO ELENA**, nata a Vicenza il diciannove giugno

millenovecentosessantanove (19.6.1969), domiciliata a

Montegalda (VI), Via Divisione Julia n.35, traduttrice.

Detta comparsa, della cui identità personale io No-

taio sono certo, la quale

dichiara

di ben conoscere la lingua inglese e di voler assevera-

re con giuramento la traduzione dall'inglese all'italia-

no delle seguenti autorizzazioni rilasciate dalla Banca

Centrale Europea:

- autorizzazione alla fusione per incorporazione di

"BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e

Imperia", con sede a Genova, e di "Banca del Monte di

Lucca S.p.A.", con sede a Lucca, nella "BPER Banca

S.p.A.", con sede a Modena, rilasciata dalla Banca Cen-



	trale Europea (BCE) in data 4.10.2022, decisione	
	ECB-SSM-2022-ITPER-13;	
	- autorizzazione in merito alla classificazione come	
	strumenti di capitale primario di classe 1 (<i>Common Equity</i>	
	<i>Tier 1</i> , CET 1) le nuove azioni ordinarie da emetter-	
	si, con conseguenti modifiche allo Statuto di "BPER Ban-	
	ca S.p.A.", rilasciata dalla Banca Centrale Europea	
	(BCE) in data 4.10.2022, decisione	
	ECB-SSM-2022-ITPER-14;	
	autorizzazioni che nel testo in lingua inglese, con in	
	calce la traduzione in italiano, si allegano al presen-	
	te atto rispettivamente sotto le lettere "A" e "B", di-	
	spensatamene la lettura.	
	Il perito, da me ammonito e diffidato ai sensi di leg-	
	ge e in particolare a norma degli artt.3 e 76 del	
	D.P.R.28.12.2000 n.445, presta giuramento pronunciando	
	le parole:	
	"Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto le funzioni	
	affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità".	
	La comparente dichiara di aver ricevuto le informati-	
	ve previste dalla legge in materia di tutela della pri-	
	vacy e consente il trattamento dei suoi dati personali	
	e/o aziendali nei modi di legge, ai sensi del Decreto	
	Leg.vo in data 30.6.2003 n.196 e successive modificazio-	
	ni e del Regolamento Europeo n.679/2016, autorizzando	

l'inserimento dei dati in archivi informatici, in sistemi telematici, banche dati e pubblici registri per finalità connesse al presente atto e conseguenti adempimenti amministrativi, giuridici e fiscali.

Il presente atto è esente dall'obbligo di registrazione ai sensi dell'art.3 Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene da me letto alla comparente la quale, da me interpellata, lo approva trovandolo conforme alla sua volontà.

Scritto elettronicamente per la maggior parte e per il resto scritto di mio pugno su due pagine e parte fin qui della terza di un foglio di carta da bollo e sottoscritto dalla comparente e da me Notaio nei modi di legge, essendo le ore 12,15.

Plene Capellera

Francesco Notaio



ALEGATO "A" ALL' ATTO REG. N. 49921



EUROPEAN CENTRAL BANK
BANKING SUPERVISION

ECB-CONFIDENTIAL

BPER Banca S.p.A.
Via San Carlo 8 - 20
41121 Modena
ITALY

(hereinafter the 'Supervised Entity')

Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Via Cassa di Risparmio 15
16123 Genova
ITALY

Banca del Monte di Lucca S.p.A.
Piazza San Martino, 4
55100 Lucca
ITALY

Notified via: BPER Banca S.p.A.

cc: Banca d'Italia



ECB-SSM-2022-ITPER-13
Frankfurt am Main, 4 October 2022

Decision on the merger by absorption of Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia and Banca del Monte di Lucca S.p.A. into the Supervised Entity

Dear Sir or Madam,

In response to your application of 23 August 2022, I am writing to notify you that the European Central Bank (ECB) has decided to authorise the merger by absorption of Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (hereinafter "Banca Carige") and Banca del Monte di Lucca S.p.A. (hereinafter "Banca Monte di Lucca") into the Supervised Entity.

The Governing Council of the ECB has adopted this Decision, on the basis of a draft proposal of the Supervisory Board in accordance with Article 26(8) of Council Regulation (EU) No 1024/2013¹, pursuant to Article 4(1)(d) and (e) and Article 9(1) of Regulation (EU) No 1024/2013, in conjunction with Article 57 of the Italian law on banking² and Title III, Chapter 4 of the Banca d'Italia Circular No 229/1999³.

1. Facts on which this Decision is based

1.1 On 23 August 2022, the Supervised Entity submitted an application to the ECB requesting: (i) the

¹ Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (OJ L 287, 29.10.2013, p. 63).

² Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 del 30-9-1993 - Suppl. Ordinario n. 92.

³ Banca d'Italia Circular No 229/1999 of 21 of April 1999, "Istruzioni di Vigilanza per le banche".

Handwritten signature: Paolo Caffarella

ECB-CONFIDENTIAL

authorisation of the proposed merger by absorption of Banca Carige and Banca Monte di Lucca into the Supervised Entity.; (ii) the ECB's confirmation pursuant to Article 56 and Article 61 of the Italian law on banking that the proposed amendments to the Supervised Entity's statutes related to share capital increase connected with the merger do not jeopardise the Supervised Entity's sound and prudent management; and (iii) the permission to classify as Common Equity Tier 1 (CET1) instruments the new ordinary shares without nominal value, with an aggregate amount of up to EUR 3,880,509 to be issued in the context of the share capital increase as a result of the merger. This Decision is solely referred to the request for the authorisation of the proposed merger by absorption of Banca Carige and Banca Monte di Lucca into the Supervised Entity. The Supervised Entity will be informed separately of the outcome of the supervisory procedures for the other requests.

- 1.2 Upon request, the Supervised Entity provided additional information on 9, 12 and 13 September 2022, when the application was deemed complete.
- 1.3 Banca Carige and Banca Monte di Lucca are two credit institutions recently acquired by the BPER group. Following the approvals of the acquisition of qualifying holdings⁴ and of the acquisition of holdings⁵, the Supervised Entity acquired a holding of 79.418% of Banca Carige as well as indirect control over Banca Monte di Lucca and Banca Cesare Ponti S.p.A.. On 18 July 2022, the Supervised Entity and Banca Carige jointly announced the start of the merger by absorption of Banca Carige and Banca Monte di Lucca into the Supervised Entity; by contrast, it was announced that Banca Cesare Ponti S.p.A. would remain as a separate legal entity focused on the private banking business for the whole BPER group, in line with the business plan disclosed to the market in June 2022.
- 1.4 As part of documentation submitted in the context of the above-mentioned procedures for the approval of the acquisition of qualifying holdings, the Supervised Entity informed the ECB of its intention to merge Banca Carige and Banca Monte di Lucca by the end of 2022 in order to fully benefit in 2023 from the conversion of the deferred tax assets (DTAs). According to the information provided by the Supervised Entity, the acquisition and subsequent merger of Banca Carige and Banca Monte di Lucca also pursues the objective of expanding its operating scale, with a view to increasing its customer base, improving its asset quality, exploiting cost and revenue synergies and preserving its capital position, also taking into account the goodwill generated by the transaction, and to increasing its profitability.
- 1.5 The proposed merger was approved by the board of directors of Banca Carige, Banca Monte di Lucca and the Supervised Entity on 19 August 2022. According to the information provided by the Supervised Entity, it is expected that the merger will become effective as of the end of November 2022.

2. Assessment

- 2.1 Based on the information summarised in Section 1, the ECB has assessed the envisaged merger against the following criteria set out in Article 57 of the Italian law on banking and Title III, Chapter 4

4 Decision ECB-SSM-2022-ITCAR-7 of 25 May 2022 on the proposed acquisition of qualifying holdings in Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Banca Cesare Ponti S.p.A. and Banca del Monte di Lucca S.p.A.

5 Decision ECB-SSM-2022-ITCAR-8 of 25 May 2022 on the acquisition of holdings in Banca Carige S.p.A., Banca Cesare Ponti S.p.A. and Banca del Monte di Lucca S.p.A.

ECB-CONFIDENTIAL

of the Banca d'Italia Circular No 229/1999. In particular, the ECB has assessed (a) the sound and prudent management of the bank resulting from the merger; and (b) the technical and organisational situation of the bank resulting from the merger, including (i) the capability to meet the prudential requirements regarding capital, risk concentration and maturity transformation; (ii) the level of fixed and staff costs; and (iii) the soundness of the organisational structure with regard to the internal control system and the flow of information.

- 2.2 Based on the capital projections provided by the Supervised Entity, at consolidated level, the merger per se is not expected to have a significant effect on its capital ratios and the Supervised Entity is expected to remain compliant with the overall capital requirements (OCR) as well as with the Pillar 2 Guidance (P2G). While it is foreseen that the merger will result in a negative impact on the capital position at individual level, it is expected that such impact will not jeopardise the ability of the Supervised Entity to comply with the applicable prudential requirements. According to the same estimates, the impact of the merger on the leverage ratio should be negligible. No significant impacts are expected on the liquidity profile at a consolidated level. Operational income is expected to improve and staff costs are expected to remain stable in the planning horizon. Furthermore, the Supervised Entity has incorporated cost optimisation measures in its business plan.
- 2.3 To facilitate the integration of Banca Carige and Banca Monte di Lucca, the Supervised Entity has planned organisational changes regarding branch network, staff and the reinforcement of some business and control areas. The ECB has also assessed the information provided by the Supervised Entity with regard to information flows and IT integration.
- 2.4 Against this background, the ECB deems that the proposed merger is not likely to jeopardise the sound and prudent management of the Supervised Entity.
- 2.5 Based on the above assessment, the ECB concludes that the merger meets the criteria as set out in paragraph 2.1 and that there is no reason to oppose the proposed merger by absorption of Banca Carige and Banca Monte di Lucca into the Supervised Entity.

3. General

- 3.1 The ECB has taken this Decision on the basis of the facts provided and statements made by the Supervised Entity. If any of those facts or statements were incorrect or incomplete, or no longer reflect the state of affairs described, this could constitute sufficient grounds to revoke this Decision in full or in part.
- 3.2 If the Supervised Entity ceases to comply with the requirements on the basis of which this Decision was taken or fails to fulfil any requirement or ancillary provision set out in this Decision, or if the applicable law changes, and without prejudice to other cases set out in the applicable law providing for revocation, the ECB will consider revoking this Decision in full or in part.
- 3.3 This Decision takes effect on the day of its notification to the Supervised Entity.

4. Administrative and judicial review

- 4.1 A review of this Decision by the ECB's Administrative Board of Review may be requested under the conditions and within the time limits set out in Article 24 of Regulation (EU) No 1024/2013 and


ECB-CONFIDENTIAL

Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank⁶. A request for a review should be sent preferably by electronic mail to ABoR@ecb.europa.eu, or by post to:

The Secretary of the Administrative Board of Review
European Central Bank
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

- 4.2 This Decision may be challenged before the Court of Justice of the European Union under the conditions and within the time limits provided for in Article 263 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Yours sincerely,

DocuSigned by:

1EFE16B46C784F3...


Petra SENKOVIC
Director General Secretariat
The Secretary of the Governing Council


⁶ Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank of 14 April 2014 concerning the establishment of an Administrative Board of Review and its Operating Rules (ECB/2014/16) (OJ L 175, 14.6.2014, p. 47).

Repertorio numero 49917

Certifico io sottoscritto Dott. Proc. FRANCO SOLI, Notaio
iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Modena,
con residenza in Modena, che la presente copia cartacea
è conforme al suo originale informatico sottoscritto
con firma digitale.

Modena, Corso Canalgrande n.90, li 27 ottobre 2022.

Franc. Soli  *Notaio*


Flavia Cappelletti





EUROPEAN CENTRAL BANK
BANKING SUPERVISION

BCE-RISERVATO

BPER Banca S.p.A.
Via San Carlo 8 - 20
41121 Modena
ITALIA


(di seguito il 'Soggetto Vigilato')

Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Via Cassa di Risparmio 15
16123 Genova
ITALIA

Banca del Monte di Lucca S.p.A.
Piazza San Martino, 4
55100 Lucca
ITALIA

Notificato tramite: BPER Banca S.p.A.

cc: Banca d'Italia



ECB-SSM-2022-ITPER-13
Francoforte sul Meno, 4 ottobre 2022

Decisione sulla fusione per incorporazione di Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia e Banca del Monte di Lucca S.p.A. nel Soggetto Vigilato

Egregio Dott. /Gent.ma Dott.ssa,

In risposta alla Vostra richiesta del 23 agosto 2022, Vi scrivo per informarVi che la Banca Centrale Europea (BCE) ha deciso di autorizzare la fusione per incorporazione di Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (di seguito "Banca Carige") e Banca del Monte di Lucca S.p.A. (di seguito "Banca Monte di Lucca") nel Soggetto Vigilato.

Il Consiglio Direttivo della BCE ha adottato la presente Decisione sulla base di un progetto di proposta del Consiglio di Vigilanza in conformità all'articolo 26, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 1024/2013¹ del Consiglio, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e) e dell'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, in combinato disposto con l'articolo 57 del Testo Unico Bancario² e il Titolo III, Capitolo 4 della Circolare di Banca d'Italia No. 229/1999³.

1. Fatti alla base della presente Decisione

1.1 Il 23 agosto 2022, il Soggetto Vigilato ha presentato presso la BCE richiesta di:

¹ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29 ottobre 2013, pag. 63).

² Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 del 30-9-1993 - Suppl. Ordinario n. 92.

³ Circolare Banca d'Italia n. 229/1999 del 21 aprile 1999, "Istruzioni di Vigilanza per le banche".

EUROPEAN CENTRAL BANK
BANKING SUPERVISION

BCE-RISERVATO

(i) autorizzazione al progetto di fusione per incorporazione di Banca Carige e Banca Monte di Lucca nel Soggetto Vigilato; (ii) conferma da parte della BCE, ai sensi degli articoli 56 e 61 del Testo Unico Bancario, del fatto che le modifiche proposte allo Statuto del Soggetto Vigilato in relazione all'aumento di capitale connesso alla fusione non contrastano con la sana e prudente gestione del Soggetto Vigilato; e (iii) autorizzazione a classificare come strumenti di capitale primario di classe 1 (CET1) le nuove azioni prive di valore nominale da emettersi per un importo massimo complessivo di EUR 3.880.509 nell'ambito dell'aumento di capitale conseguente alla fusione. La presente Decisione si riferisce esclusivamente alla richiesta di autorizzazione al progetto di fusione per incorporazione di Banca Carige e Banca Monte di Lucca nel Soggetto Vigilato. Il Soggetto Vigilato verrà informato separatamente dell'esito delle procedure di vigilanza in merito alle altre istanze.

1.2 Su richiesta, il Soggetto Vigilato ha fornito ulteriori informazioni in data 9, 12 e 13 settembre 2022, dopodiché si è ritenuto concluso l'iter della richiesta.

1.3 Banca Carige e Banca Monte di Lucca sono due istituti di credito acquisiti di recente dal Gruppo BPER. Successivamente all'approvazione dell'acquisizione di partecipazioni qualificate⁴ e di partecipazioni⁵, il Soggetto Vigilato ha acquisito una partecipazione pari al 79,418% di Banca Carige, oltre al controllo indiretto di Banca Monte di Lucca e di Banca Cesare Ponti S.p.A.. Il 18 luglio 2022, il Soggetto Vigilato e Banca Carige hanno congiuntamente comunicato l'avvio del procedimento di fusione per incorporazione di Banca Carige e Banca Monte di Lucca nel Soggetto Vigilato; per contro, è stata data comunicazione che Banca Cesare Ponti S.p.A. sarebbe rimasta un soggetto giuridico separato con focalizzazione sul *private banking* per l'intero Gruppo BPER, in linea con il Piano Industriale comunicato al mercato nel giugno 2022.

1.4 Nell'ambito della documentazione presentata ai fini delle suddette procedure per l'approvazione dell'acquisizione di partecipazioni qualificate, il Soggetto Vigilato ha informato la BCE della propria intenzione di procedere alla fusione di Banca Carige e Banca Monte di Lucca entro la fine del 2022, allo scopo di beneficiare integralmente della conversione delle attività fiscali differite (DTA) entro il 2023. Secondo le informazioni fornite dal Soggetto Vigilato, l'acquisizione e la successiva fusione di Banca Carige e Banca Monte di Lucca persegue anche l'obiettivo di espanderne la scala operativa, allo scopo di aumentare la base clienti, migliorare la qualità degli attivi, sfruttare le sinergie di costo e di ricavo, garantire il mantenimento della posizione patrimoniale anche in considerazione del *badwill* generato dall'operazione, e di aumentare la redditività del Soggetto stesso.

1.5 Il progetto di fusione è stato approvato dai Consigli di Amministrazione di Banca Carige, Banca Monte di Lucca e del Soggetto Vigilato in data 19 agosto 2022. Secondo le informazioni fornite dal Soggetto Vigilato, si prevede che la fusione avrà effetto a far data da fine novembre 2022.

2. Valutazione

⁴ Decisione ECB-SSM-2022-ITCAR-7 del 25 maggio 2022 in merito al progetto di acquisizione di partecipazioni qualificate in Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Banca Cesare Ponti S.p.A. e Banca del Monte di Lucca S.p.A.

⁵ Decisione ECB-SSM-2022-ITCAR-6 del 25 maggio 2022 in merito al progetto di acquisizione di partecipazioni in Banca Carige S.p.A., Banca Cesare Ponti S.p.A. e Banca del Monte di Lucca S.p.A.

EUROPEAN CENTRAL BANK
BANKING SUPERVISION

BCE-RISERVATO

- 2.1 Sulla base delle informazioni esposte in sintesi nella Sezione 1, la BCE ha valutato il progetto di fusione in base ai criteri di cui infra, stabiliti nell'articolo 57 del Testo Unico Bancario e al Titolo III, Capitolo 4 della Circolare di Banca d'Italia N. 229/1999. In particolare, la BCE ha valutato (a) la sana e prudente gestione della banca riveniente dalla fusione; e (b) la situazione tecnica e organizzativa della banca riveniente dalla fusione, compresi: (i) la capacità di soddisfare i requisiti prudenziali in materia di capitale, concentrazione dei rischi e trasformazione delle scadenze; (ii) il livello dei costi fissi e del personale; e (iii) la solidità della struttura organizzativa per quanto attiene al sistema dei controlli interni e al flusso informativo.
- 2.2 Sulla base delle proiezioni patrimoniali fornite dal Soggetto Vigilato, a livello consolidato non si prevede che la fusione avrà di per sé un effetto significativo sui coefficienti patrimoniali del Soggetto Vigilato e si prevede che quest'ultimo continuerà a rimanere conforme ai requisiti patrimoniali complessivi (OCR) e agli orientamenti di secondo pilastro (c.d. "Pillar 2 Guidance" o "P2G"). Per quanto si preveda che la fusione avrà un impatto negativo sulla posizione patrimoniale a livello individuale, l'aspettativa è che l'impatto non comprometterà la capacità del Soggetto Vigilato di rispettare i requisiti prudenziali applicabili. Secondo le medesime stime, l'impatto della fusione sull'indice di leva finanziaria dovrebbe essere trascurabile. Non si prevedono impatti significativi sul profilo di liquidità a livello consolidato. Si prevede un miglioramento del risultato operativo e una stabilità dei costi del personale in arco piano. Il Soggetto Vigilato ha inoltre inserito misure di ottimizzazione dei costi all'interno del proprio piano industriale.
- 2.3 Al fine di agevolare l'integrazione di Banca Carige e Banca Monte di Lucca, il Soggetto Vigilato ha previsto alcune modifiche organizzative in termini di rete, organico e rafforzamento di alcune aree di business e controllo. La BCE ha inoltre valutato le informazioni fornite dal Soggetto Vigilato in ordine ai flussi informativi e all'integrazione dell'IT.
- 2.4 Alla luce di quanto precede, la BCE ritiene che il progetto di fusione non sia passibile di mettere a repentaglio la sana e prudente gestione del Soggetto Vigilato.
- 2.5 Sulla base della valutazione di cui sopra, la BCE conclude che la fusione soddisfa i criteri stabiliti al paragrafo 2.1 e che nulla osta alla proposta di fusione per incorporazione di Banca Carige e Banca Monte di Lucca nel Soggetto Vigilato.

3. Aspetti generali

- 3.1 La BCE ha assunto la presente Decisione sulla base dei fatti presentati e delle dichiarazioni rese dal Soggetto Vigilato. Qualora uno di tali fatti o dichiarazioni non fosse veritiero, o non riflettesse più lo stato di cose descritto, tale circostanza potrebbe costituire motivo sufficiente per la revoca, in toto o in parte, della presente Decisione.
- 3.2 Qualora il Soggetto Vigilato cessasse di soddisfare i requisiti in base ai quali è stata adottata la presente Decisione o non dovesse adempiere a un requisito o a una disposizione accessoria di cui alla presente Decisione, ovvero qualora dovesse cambiare il quadro normativo di riferimento, e fatti salvi gli altri casi previsti dalle norme vigenti che ne prevedano la revoca, la BCE valuterà la revoca, in toto o in parte, della presente Decisione.



EUROPEAN CENTRAL BANK

BANKING SUPERVISION

BCE-RISERVATO

3.3 La presente Decisione avrà effetto a far data dall'avvenuta notifica al Soggetto Vigilato.

4. Riesame amministrativo e giurisdizionale

4.1 Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e della Decisione BCE/2014/16 della Banca Centrale Europea è possibile presentare richiesta di riesame amministrativo, secondo le condizioni ed entro i termini previsti, alla Commissione Amministrativa del Riesame della BCE⁶. La richiesta di riesame deve essere inviata, di preferenza tramite posta elettronica, a ABoR@ecb.europa.eu, or tramite posta a:

The Secretary of the Administrative Board of Review
European Central Bank
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

4.2 L'eventuale procedura di ricorso contro la presente Decisione dovrà essere presentata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea secondo le condizioni ed entro i termini previsti dall'art. 263 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Distinti saluti,

DocuSigned by:

1E9E16B48C764F3...

Petra SENKOVIC

Director General Secretariat

The Secretary of the Governing Council

⁶ Decisione BCE/2014/16 della Banca centrale europea, del 14 aprile 2014, relativa all'istituzione di un comitato amministrativo di revisione e alle sue norme operative (BCE/2014/16) (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 47).

DocuSign Envelope ID: F162FDDA-0F18-4D04-B00D-1E07D0372D27

ALLEGATO "B" ALL' ATTO REP. N. 49921




EUROPEAN CENTRAL BANK
BANKING SUPERVISION

ECB-CONFIDENTIAL

BPER Banca S.p.A.
Via San Carlo 8 - 20
41121 Modena
ITALY

(hereinafter the 'Supervised Entity')

cc: Banca d'Italia



ECB-SSM-2022-ITPER-14
Frankfurt am Main, 4 October 2022

Decision on the classification of capital instruments as Common Equity Tier 1 Instruments and on amendments to the statutes of the Supervised Entity

Dear Sir or Madam,

In response to your application of 23 August 2022, I am writing to notify you that the European Central Bank (ECB) has decided to:


- (i) grant the Supervised Entity permission to classify as Common Equity Tier 1 instruments the new ordinary shares without nominal value, with an aggregate amount of EUR 3,880,509 to be issued in the context of the share capital increase as a result of the planned merger by absorption of Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (hereinafter 'Banca Carige') and Banca del Monte di Lucca S.p.A. (hereinafter 'Banca Monte di Lucca') into the Supervised Entity (hereinafter the 'Instruments');
- (ii) confirm that the related amendments to the statutes of the Supervised Entity summarised below do not jeopardise its sound and prudent management.

The permission is granted under the condition that the Instruments are fully paid up and that the acquisition of ownership of the Instruments is not funded directly or indirectly by the Supervised Entity. The Supervised Entity shall provide to the ECB the relevant information on the fulfilment of these conditions, prior to the inclusion of the Instruments in the calculation of regulatory capital.

This Decision is also subject to the condition that the Supervised Entity's extraordinary shareholders' meeting or any other competent body set out in the applicable law approves the amendments to the statutes.

The Governing Council of the ECB has adopted this Decision, on the basis of a draft proposal of the Supervisory Board in accordance with Article 26(8) of Council Regulation (EU) No 1024/2013¹, pursuant to Article 26(3) and Article 28 of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council,² in conjunction with Article 4(1)(d) and (e) and Article 9(1) of Regulation (EU) No 1024/2013, and Article 56

¹ Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (OJ L 287, 29.10.2013, p. 63).
² Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p. 1).



Flavia Caporale

ECB-CONFIDENTIAL

and Article 61(3) of the Italian law on banking³ and the Banca d'Italia Circular No 229/1999⁴, Title III, Chapter 1, Section II.

1. Facts on which this Decision is based

- 1.1 On 23 August 2022, the Supervised Entity submitted to the ECB an application requesting (i) the authorisation of the proposed merger by absorption of Banca Carige and Banca Monte di Lucca into the Supervised Entity; (ii) the ECB's confirmation pursuant to Article 56 and Article 61 of the Italian law on banking that the proposed amendments to the Supervised Entity's statutes related to share capital increase connected with the merger as described in paragraph 1.6 do not jeopardise the Supervised Entity's sound and prudent management; and (iii) the permission to classify as CET1 instruments the new ordinary shares without nominal value, with an aggregate amount of up to EUR 3,880,509 to be issued in the context of the share capital increase as a result of the planned merger. This Decision is solely referred to: (i) the request for the ECB's confirmation that the proposed amendments to the Supervised Entity's statutes do not jeopardise the Supervised Entity's sound and prudent management; and (ii) the permission to classify as CET1 instruments the new ordinary shares. The Supervised Entity will be informed separately of the outcome of the request for the authorisation of the proposed merger by absorption.
- 1.2 The share capital increase is the last step of the merger plan referred to in paragraph 1.1 above. As a result of the mandatory and voluntary tender offers and the subsequent sell-out procedure, which ended on 9 September, the Supervised Entity initially held 96.11% and 35% of Banca Carige's ordinary and savings shares respectively. As the Supervised Entity exceeded the 95% threshold of the (ordinary) capital shares, pursuant to Articles 108 and 111 of the Italian consolidated law on finance⁵ it exercised the purchase right of the remaining Banca Carige's ordinary shares, achieving 100% of the capital of Banca Carige. On 20 September 2022, Banca Carige has been delisted by Borsa Italiana.
- 1.3 Against this backdrop, the exact amount of the share capital increase and its composition depend on the choices made by the remaining holders of Banca Carige saving shares, which will only be finalised by the end of the opposition period pursuant to Article 57, paragraph 3 of the Italian law on banking (i.e., 15-day term following to the registration of the merger resolution with the company register). By this term, Banca Carige's savings shareholders shall communicate their choices with respect to the saving shares (they may opt to (a) receive privileged shares; (b) exercise a special sell-out right under the merger procedure; or (c) withdraw, on the assumption that, failing any of such options, they will receive ordinary shares).
- 1.4 The maximum amount of the Supervised Entity's share capital in connection with the merger will be the sum of: (a) the share capital reserved to Banca Monte di Lucca minority shareholders, which amounts to EUR 3,678,297, with the issue of 2,452,198 ordinary shares; and (b) a maximum amount of EUR 202,212, in case all of Banca Carige's remaining saving shareholders opt to receive ordinary

3 Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni e integrazioni, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.230 del 30-9-1993 - Suppl. Ordinario n. 92.

4 Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, Istruzioni di Vigilanza per le banche.

5 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.71 del 26-3-1998 - Suppl. Ordinario n. 52.


ECB-CONFIDENTIAL

shares (i.e., 134,808 new ordinary shares), or a maximum amount of EUR 194,130, in case all of remaining Banca Carige's saving shareholders opt to receive privileged shares (i.e., 129,420 new privileged shares). Alternatively the additional share capital increase reserved to Banca Carige's saving shareholders could be skipped in case all saving shareholders opt for the special sell-out right or exercise the right of withdrawal.

- 1.5 The exact amount of the Supervised Entity's capital increase and its structure between ordinary shares and newly issued privileged shares shall be hence defined as a result of the actual choices exercised by holders of Banca Carige savings shares.
- 1.6 The proposed amendments to the statutes aim to align Article 5(1) of the statutes ("Capital, shareholders and shares") with the increase in the Supervised Entity's share capital and its new structure resulting from the issuance of ordinary shares to service Banca Monte di Lucca's exchange ratio and the choices made by Banca Carige's savings shareholders. If the latter exercise their right of conversion into privileged shares, a new paragraph 8 to Article 5 of the statutes, containing the rights of holders of privileged shares, would need to be introduced.
- 1.7 The share capital increase and the proposed amendments to the statutes were approved by the Supervised Entity's board of directors on 19 August 2022.
- 1.8 At the date when the application was deemed complete, the extraordinary shareholders' meeting of the Supervised Entity has not yet approved the proposed amendments to the statutes.

2. Assessment

- 2.1 Based on the facts summarised in Section 1, the ECB has assessed the fulfilment of the criteria set out in Article 28 of Regulation (EU) No 575/2013.
- 2.2 In making this assessment, the ECB has taken into account the fact that the Instruments are on the European Banking Authority's list of capital instruments in Member States qualifying as CET 1 instruments by virtue of Article 26(3) of Regulation (EU) No 575/2013.
- 2.3 Based on the above, the ECB has determined that the Instruments broadly meet the criteria set out in Article 28 of Regulation (EU) No 575/2013. Since the instruments have not yet been issued, the ECB will only be able to verify the fulfilment of certain criteria in the future. Thus, the permission to classify the instruments as CET1 instruments is granted under the condition and with the reporting obligation as specified above.
- 2.4 Based on the information summarised in Section 1, the ECB has furthermore assessed the envisaged amendments to the statutes against the criteria set out in Article 56 Italian law on banking and the Banca d'Italia Circular No 229/1999.
- 2.5 The ECB notes that the extraordinary shareholders' meeting of the Supervised Entity has not yet approved the proposed amendments to the statutes of the Supervised Entity.
- 2.6 Based on the above, the ECB concludes that the proposed amendments to the statutes do not jeopardise the sound and prudent management of the Supervised Entity and that there is no reason to oppose the proposed amendments to the statutes of the Supervised Entity. It is however noted that the missing numerical expressions with respect to the total amount and number of shares in



Flavia Capella

ECB-CONFIDENTIAL

Article 5(1) and the inclusion of Article 5(8) to the statutes will only be defined by the end of the opposition period pursuant to Article 57, paragraph 3 of the Italian law on banking, and specified in the merger deed.

3. General

- 3.1 The ECB has taken this Decision on the basis of the facts provided and statements made by the Supervised Entity. If any of those facts or statements were incorrect or incomplete, or no longer reflect the state of affairs described, this could constitute sufficient grounds to revoke this Decision in full or in part.
- 3.2 If the Supervised Entity ceases to comply with the requirements on the basis of which this Decision was taken, or fails to fulfil any requirement or ancillary provision set out in this Decision, or if the applicable law changes, and without prejudice to other cases set out in the applicable law providing for revocation, the ECB will consider revoking this Decision in full or in part.
- 3.3 For the purposes of Article 2436 of the Italian Civil Code, this Decision is without prejudice to any assessment by a public notary or the Companies Register on the conformity of the amendments to the statutes with applicable law.
- 3.4 This Decision takes effect on the day of its notification to the Supervised Entity.


4. Administrative and judicial review

- 4.1 A review of this Decision by the ECB's Administrative Board of Review may be requested under the conditions and within the time limits set out in Article 24 of Regulation (EU) No 1024/2013 and Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank⁶. A request for a review should be sent preferably by electronic mail to ABoR@ecb.europa.eu, or by post to:

The Secretary of the Administrative Board of Review
European Central Bank
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

- 4.2 This Decision may be challenged before the Court of Justice of the European Union under the conditions and within the time limits provided for in Article 263 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Yours sincerely,

DocuSigned by:

1EPE18B49C784F3...

Petra SENKOVIC

Director General Secretariat

The Secretary of the Governing Council

⁶ Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank of 14 April 2014 concerning the establishment of an Administrative Board of Review and its Operating Rules (OJ L 175, 14.6.2014, p. 47).



EUROPEAN CENTRAL BANK
BANKING SUPERVISION

BCE-RISERVATO

BPB Banca S.p.A.
Via San Carlo 8 - 20
41121 Modena
ITALIA

(di seguito il 'Soggetto vigilato') cc:

Banca d'Italia



ECB-SSM-2022-ITPER-14

Francoforte sul Meno, 4 ottobre 2022

Decisione in merito alla classificazione di strumenti di capitale come strumenti di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1) e alle modifiche allo Statuto del Soggetto Vigilato

Egregio Dott. /Gent.ma Dott.ssa,

In risposta alla Vostra richiesta del 23 agosto 2022, Vi scrivo per informarVi che la Banca Centrale Europea (BCE) ha deciso di:

- (i) concedere al Soggetto Vigilato l'autorizzazione a classificare come strumenti di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) le nuove azioni ordinarie prive di valore nominale da emettersi per un importo massimo complessivo di EUR 3.880.509 nell'ambito dell'aumento di capitale conseguente alla fusione per incorporazione di Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (di seguito "Banca Carige") e Banca del Monte di Lucca S.p.A. (di seguito "Banca Monte di Lucca") nel Soggetto Vigilato (di seguito gli "Strumenti");
- (ii) confermare che le relative modifiche allo Statuto del Soggetto Vigilato riepilogate di seguito non contrastano con la sana e prudente gestione del Soggetto Vigilato.

L'autorizzazione è concessa a condizione che gli Strumenti siano interamente versati e che l'acquisizione della titolarità degli Strumenti non sia finanziata direttamente o indirettamente dal Soggetto Vigilato. Il Soggetto Vigilato fornirà alla BCE le informazioni pertinenti sul rispetto di tali condizioni, prima dell'inclusione degli strumenti nel computo del patrimonio di vigilanza.

La presente Decisione è inoltre subordinata alla condizione che l'assemblea straordinaria degli azionisti del Soggetto Vigilato o qualsivoglia altro organo competente previsto dalla legge applicabile approvi le modifiche statutarie.

Il Consiglio Direttivo della BCE ha adottato la presente Decisione sulla base di un progetto di proposta del Consiglio di Vigilanza in conformità all'articolo 26, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio¹, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3 e dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio², in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) ed e) e l'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, l'articolo 56 e l'articolo 61, paragrafo 3,

¹ Regolamento(UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287, 29.10.2013, pag. 63).

² Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, 27.6.2013, p. 1).

del Testo Unico Bancario³ e la Circolare di Banca d'Italia n. 229/1999⁴, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II.

1. Fatti alla base della presente Decisione

- 1.1 Il 23 agosto 2022, il Soggetto Vigilato ha presentato presso la BCE richiesta di: (i) autorizzazione al progetto di fusione per incorporazione di Banca Carige e Banca Monte di Lucca nel Soggetto Vigilato; (ii) conferma da parte della BCE, ai sensi degli articoli 56 e 61 del Testo Unico Bancario, del fatto che le modifiche proposte allo Statuto del Soggetto Vigilato in relazione all'aumento di capitale connesso alla fusione non contrastano con la sana e prudente gestione del Soggetto Vigilato; e (iii) autorizzazione a classificare come strumenti di capitale primario di classe 1 (CET1) le nuove azioni prive di valore nominale da emettersi per un importo massimo complessivo di EUR 3.880.509 nell'ambito dell'aumento di capitale conseguente alla fusione. La presente Decisione riguarda esclusivamente: (i) la richiesta di conferma da parte della BCE del fatto che le modifiche proposte allo Statuto del Soggetto Vigilato non contrastano con la sana e prudente gestione del Soggetto Vigilato; e (ii) l'autorizzazione a classificare le nuove azioni come strumenti di capitale primario di classe 1 (CET1). Il Soggetto Vigilato verrà informato separatamente dell'esito della richiesta di autorizzazione al progetto di fusione per incorporazione.
- 1.2 L'aumento di capitale costituisce l'ultima fase del progetto di fusione di cui al precedente paragrafo 1.1. Ad esito delle offerte pubbliche, obbligatoria e volontaria, e della successiva procedura di *sell-out*, conclusasi il 9 settembre, il Soggetto Vigilato è giunto a detenere rispettivamente il 96,11% e il 35% delle azioni ordinarie e di risparmio di Banca Carige. Avendo superato la soglia del 95% del capitale sociale (ordinario), il Soggetto Vigilato ha esercitato, ai sensi degli articoli da 108 a 111 del Testo Unico della Finanza⁵, il diritto di acquisto delle restanti azioni ordinarie di Banca Carige, giungendo a detenere il 100% del capitale sociale di Banca Carige. Il 20 settembre 2022, Borsa Italiana ha disposto la revoca di Banca Carige dalle negoziazioni.
- 1.3 Ciò premesso, l'importo esatto e la composizione dell'aumento di capitale dipendono dalle scelte dei rimanenti azionisti di risparmio di Banca Carige, che saranno perfezionate solo al termine del periodo di opposizione di cui all'articolo 57, comma 3, del Testo Unico Bancario (ovvero termine di 15 giorni dall'iscrizione della deliberazione assembleare di approvazione della fusione nel Registro delle Imprese). Entro tale termine, gli azionisti di risparmio comunicheranno le proprie scelte in merito alle azioni di risparmio (avranno l'opzione di (a) ricevere azioni privilegiate; (b) esercitare un diritto speciale di *sell-out* nell'ambito della procedura di fusione; ovvero (c) recedere, fermo restando che, al venir meno di ciascuna di queste opzioni, essi riceveranno azioni ordinarie).
- 1.4 L'importo massimo del capitale sociale del Soggetto Vigilato in relazione alla fusione sarà la somma di: (a) il capitale sociale riservato agli azionisti di minoranza di Banca Monte di Lucca, pari a EUR 3.678.297, con l'emissione di 2.452.198 azioni ordinarie; e (b) un importo massimo di EUR 202.212, qualora tutti i rimanenti azionisti di risparmio di Banca Carige scegliessero di ricevere azioni ordinarie (134.808 nuove azioni ordinarie), ovvero un importo massimo di EUR 194.130,

³ Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni e integrazioni, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 del 30-9-1993 - Suppl. Ordinario n. 92.

⁴ Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, Istruzioni di Vigilanza per le banche.

⁵ Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.71 del 26-3-1998 - Suppl. Ordinario n. 52.

BCE-RISERVATO

qualora tutti i rimanenti azionisti di risparmio di Banca Carige scegliessero di ricevere azioni privilegiate (129.420 nuove azioni privilegiate). In alternativa, l'aumento di capitale supplementare riservato agli azionisti di risparmio di Banca Carige potrebbe non essere necessario nel caso in cui tutti gli azionisti di risparmio optassero per il diritto speciale di *sell-out* o esercitassero il diritto di recesso.

- 1.5 L'importo esatto dell'aumento di capitale del Soggetto Vigilato e la sua composizione tra azioni ordinarie e azioni privilegiate di nuova emissione saranno quindi definiti all'esito delle scelte esercitate dagli azionisti di risparmio di Banca Carige.
- 1.6 Le modifiche statutarie proposte sono volte ad allineare l'articolo 5, comma 1, dello Statuto ("Capitale, soci ed azioni") all'aumento del capitale sociale del Soggetto Vigilato e alla nuova composizione dello stesso, derivante dall'emissione di azioni ordinarie al servizio del rapporto di cambio di Banca Monte di Lucca e delle scelte operate dagli azionisti di risparmio di Banca Carige. Nel caso in cui questi ultimi esercitassero il diritto di conversione in azioni privilegiate, sarebbe necessario inserire un nuovo comma 8 all'articolo 5 dello Statuto, contenente i diritti e le prerogative titolari delle azioni privilegiate.
- 1.7 L'aumento del capitale sociale e le proposte di modifica del dettato statutario sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione del Soggetto Vigilato il 19 agosto 2022.
- 1.8 Alla data di ritenuto perfezionamento della domanda, l'Assemblea Straordinaria del Soggetto Vigilato non ha ancora approvato le proposte di modifica statutaria.

2. Valutazione

- 2.1 Sulla base dei fatti esposti in sintesi nella Sezione 1, la BCE ha valutato il rispetto dei criteri di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 575/2013.
- 2.2 Nell'effettuare tale valutazione, la BCE ha tenuto conto del fatto che gli Strumenti sono presenti nell'elenco dell'Autorità Bancaria Europea degli strumenti di capitale di ciascuno Stato membro che soddisfano i requisiti per essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1 in forza dell'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013.
- 2.3 Sulla base di quanto sopra, la BCE ha stabilito che gli Strumenti soddisfano ampiamente i criteri definiti all'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 575/2013. Dal momento che gli strumenti non sono ancora stati emessi, la BCE potrà verificare il rispetto di determinati criteri solo in futuro. Pertanto, l'autorizzazione a classificare gli strumenti come strumenti di capitale primario di classe 1 (CET1) è concessa alle condizioni e con l'obbligo di segnalazione di cui sopra.
- 2.4 Sulla base delle informazioni riepilogate nella sezione 1, la BCE ha inoltre valutato le modifiche statutarie previste rispetto ai criteri di cui all'articolo 56 del Testo Unico Bancario e alla circolare di Banca d'Italia n. 229/1999.
- 2.5 La BCE precisa che l'Assemblea Straordinaria del Soggetto Vigilato non ha ancora approvato le proposte di modifica al dettato statutario del Soggetto Vigilato.
- 2.6 Alla luce di quanto sopra, la BCE conclude che le proposte di modifica allo Statuto non contrastano con la sana e prudente gestione del Soggetto Vigilato e che nulla osta alle proposte di modifica allo statuto del Soggetto Vigilato. Si precisa, tuttavia, che le espressioni numeriche mancanti rispetto all'importo totale e al numero di azioni di cui all'articolo 5, comma 1, nonché l'inserimento

BCE-RISERVATO

dell'articolo 5, comma 8, nello Statuto saranno definiti solo al termine del periodo di opposizione ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 3, del Testo Unico Bancario, e specificati nell'atto di fusione.


3. Aspetti generali

- 3.1 La BCE ha assunto la presente Decisione sulla base dei fatti presentati e delle dichiarazioni rese dal Soggetto Vigilato. Qualora uno di tali fatti o dichiarazioni non fosse veritiero, o non riflettesse più lo stato di cose descritto, tale circostanza potrebbe costituire motivo sufficiente per la revoca, in toto o in parte, della presente Decisione.
- 3.2 Qualora il Soggetto Vigilato cessasse di soddisfare i requisiti in base ai quali è stata adottata la presente Decisione o non dovesse adempiere a un requisito o a una disposizione accessoria di cui alla presente Decisione, ovvero qualora dovesse cambiare il quadro normativo di riferimento, e fatti salvi gli altri casi previsti dalle norme vigenti che ne prevedano la revoca, la BCE valuterà la revoca, in toto o in parte, della presente Decisione.
- 3.3 Ai fini dell'articolo 2436 del Codice Civile, la presente decisione non pregiudica la valutazione della conformità delle modifiche statutarie alla normativa vigente da parte di un notaio o del Registro delle Imprese.
- 3.4 La presente Decisione avrà effetto a far data dall'avvenuta notifica al Soggetto Vigilato.

4. Riesame amministrativo e giurisdizionale

- 4.1 Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e della Decisione BCE/2014/16 della Banca Centrale Europea⁶ è possibile presentare richiesta di riesame amministrativo, secondo le condizioni ed entro i termini previsti, alla Commissione Amministrativa del Riesame della BCE. La richiesta di riesame deve essere inviata, di preferenza tramite posta elettronica, a ABoR@ecb.europa.eu, or tramite posta a:
The Secretary of the Administrative Board of Review
European Central Bank
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany
- 4.2 L'eventuale procedura di ricorso contro la presente Decisione dovrà essere presentata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea secondo le condizioni ed entro i termini previsti dall'art. 263 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Distinti saluti,

DocuSigned by:

1EFS16B49C764F3...

Petra SENKOVIC

Segreteria Direttore Generale

Il Segretario del Consiglio di Vigilanza

⁶ Decisione della Banca Centrale Europea del 14 aprile 2014 relativa all'istituzione di una Commissione Amministrativa del Riesame e alle relative norme di funzionamento (GU L 175, 14.5.2014, p. 47).

Allegato "M" all'atto rep.n. 49931/15033



Assemblea del 5 novembre 2022

Relazione del Consiglio di amministrazione

sul secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria

Modifica dello statuto sociale: modifica degli articoli 1, 5, 10, 11, 13, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 38, 39; eliminazione degli artt. 36 e 44 e rinumerazione degli artt. da 37 a 43; deliberazioni inerenti e conseguenti

– ERRATA CORRIGE –

La presente versione della Relazione rettifica e sostituisce la precedente versione pubblicata in data 14 ottobre 2022, al fine di correggere un errore materiale contenuto in quest'ultima e relativo alle modifiche proposte con riferimento all'art. 5 dello Statuto sociale. In particolare, la versione della Relazione pubblicata il 14 ottobre 2022 indicava l'eliminazione del comma 5 dell'art. 5, che invece non è oggetto di proposte di modifica in quanto il prestito convertibile a servizio del quale il Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2019 ha deliberato l'aumento di capitale è ancora in corso di validità.

BPER Banca S.p.A.

Assemblea 5 novembre 2022

***Relazione del Consiglio di amministrazione
sul secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria***

***Modifica dello statuto sociale: modifica degli articoli 1, 5, 10, 11, 13, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 29,
31, 35, 38, 39; eliminazione degli artt. 36 e 44 e rinumerazione degli artt. da 37 a 43;
deliberazioni inerenti e conseguenti***

Signori Soci,

il Consiglio di amministrazione Vi ha convocati, in conformità con la normativa vigente e con lo Statuto sociale di BPER Banca S.p.A. ("**BPER**" o "**la Società**" o la "**Banca**"), per sottoporre alla Vostra approvazione le modifiche statutarie illustrate nella presente relazione (la "**Relazione**"), redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**") e ai sensi dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), nonché secondo quanto previsto dallo Schema n. 3 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

Le modifiche proposte sono essenzialmente funzionali a rafforzare la centralità del Consiglio di amministrazione e a promuovere una gestione efficiente, sana e prudente della Banca. Si prevedono, inoltre, minimi interventi di revisione e coordinamento del testo, anche al fine di eliminare dallo Statuto le previsioni non più attuali o comunque ritenute superflue. Più in particolare, come meglio descritto *infra*, si propone di: modificare gli attuali articoli 1, 5, 10, 11, 13, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 38 e 39; eliminare gli attuali articoli 36 e 44, e di rinumerare gli attuali articoli da 37 a 43, nei termini di seguito descritti.

Con riferimento al presente punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, si precisa che l'adozione della relativa delibera da parte dell'Assemblea è subordinata al preventivo ottenimento della relativa autorizzazione da parte della Banca Centrale Europea, di cui sarà data informativa, al più tardi, in sede Assembleare.

* * * * *

Denominazione – Modifiche all'art. 1

Si propone di semplificare la formulazione relativa alla denominazione della Banca, eliminando il riferimento alla precedente delibera di trasformazione da Banca popolare dell'Emilia Romagna Società cooperativa da parte dell'Assemblea straordinaria del 26 novembre 2016.

Capitale sociale – Modifiche all'art. 5

Si propone di eliminare il riferimento alle deleghe ad aumentare il capitale sociale conferite dall'Assemblea al Consiglio di Amministrazione, che non siano più attuali. Si tratta, in particolare, della delega attualmente indicata nel comma 7, di cui si propone dunque l'eliminazione.

Si precisa che tale previsione statutaria è oggetto di ulteriori proposte di modifica connesse all'approvazione del progetto di fusione di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria. Le relative modifiche sono indicate nel progetto di fusione e nella relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sul predetto punto all'ordine del giorno, a cui è fatto rinvio.

Assemblea dei soci – Modifiche agli artt. 10, 11 e 13

Articolo 10

Con riferimento alle previsioni sull'Assemblea dei soci, si propone di innanzitutto di eliminare la previsione finale del comma 4 dell'art. 10, che attualmente stabilisce che il Presidente e il Segretario debbano essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza. Tale previsione, infatti, non risulta più attuale alla luce dell'evolversi della normativa di riferimento e degli orientamenti notarili. È infatti ormai pacifico che “[l]’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l’accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio). Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell’assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l’intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del

presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica” (così, per tutte, Massima del Consiglio Notarile di Milano dell'11 marzo 2020, n. 187).

Articolo 11

Quanto alle competenze dell'Assemblea ordinaria, si propone di aggiungere, al comma 2 dell'art. 11, anche il riferimento all'approvazione del Regolamento assembleare.

Articolo 13

Infine, con riguardo alla previsione relativa al Segretario dell'Assemblea, di cui all'art. 13, comma 2, si propone di prevedere che tale ruolo, nel caso in cui non sia svolto dal notaio – nei casi previsti dalla legge o quando lo ritenga opportuno il Presidente – ovvero dal Segretario del Consiglio di amministrazione, possa essere svolto da altro *soggetto* (e non solo da altro *socio* come attualmente previsto) designato dall'Assemblea.

Consiglio di amministrazione – Modifiche agli artt. 17, 20, 22, 25

Articolo 17

Con riguardo alle disposizioni relative al Consiglio di amministrazione, si propone innanzitutto di apportare una modifica di coordinamento alla lett. a) del comma 7 dell'art. 17, al fine di prevedere che non possano fare parte del Consiglio, tra gli altri, i dipendenti della Società, salvo che si tratti del Direttore Generale, ove nominato (attualmente, la clausola fa invece riferimento ai componenti della Direzione generale). Tale modifica si motiva alla luce delle modifiche che si propone di apportare alle disposizioni sulla “Direzione generale” (artt. 35 e 36), illustrate nel prosieguo della presente Relazione.

Articolo 20

Quanto all'art. 20, si propone di apportare una modifica alle attuali disposizioni sulla sostituzione degli Amministratori cessati dalla carica.

L'attuale meccanismo statutario di integrazione del Consiglio in caso di cessazione di un Amministratore dalla carica si caratterizza, infatti, per una significativa rigidità, in quanto – diversamente dalla pressoché totalità degli Statuti delle altre banche e società quotate – non prevede l'istituto della cooptazione, istituto che è invece contemplato, quale regola generale, dall'art. 2386, comma 1, del codice civile.

Le attuali disposizioni prevedono infatti quanto segue:

“1. Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione nel rispetto delle seguenti disposizioni.

2. Al Consigliere cessato subentra il primo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione, indicato nella lista di provenienza del Consigliere cessato, il quale adempia a quanto previsto al comma 2.1 e risulti, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri, appartenente al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

2.1. Il candidato interessato, nel termine fissato dal Consiglio di amministrazione, deve depositare presso la sede legale della Società una dichiarazione con la quale rinnovi l'accettazione della carica, confermi l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto, e fornisca un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Qualora il candidato interessato non vi provveda, subentra il successivo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione nella lista, e così a seguire.

2.2. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo di cui ai commi 2 e 2.1, ***l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature che vengono ad essa sottoposte***".

La conseguenza è che, ove non sia possibile colmare il seggio vacante attingendo alla lista dalla quale proveniva il Consigliere cessato secondo il meccanismo previsto dai citati commi 2.1 e 2.2., il Consiglio non può provvedere alla relativa cooptazione ai sensi del richiamato art. 2386, comma 1, del codice civile, dovendo invece necessariamente provvedere alla convocazione dell'Assemblea.

Questa impostazione toglie fluidità all'azione del Consiglio e rischia di ostacolare un ordinato funzionamento dell'attività della Banca (si pensi all'ipotesi di cessazione dalla carica, in tempi diversi, di due o più consiglieri e alla conseguente necessità di procedere a successive convocazioni assembleari). Inoltre, nelle more dello svolgimento dei lavori assembleari, il Consiglio sarebbe costretto a operare in composizione ridotta rispetto a quanto previsto dallo Statuto (che impone un numero fisso di 15 amministratori). Da ultimo, la convocazione di un'Assemblea *ad hoc* per il solo fine di provvedere alla sostituzione di un Consigliere cessato, a cui per legge potrebbe provvedere il Consiglio di amministrazione, comporta un aggravio di costi per la Società.

Si propone, pertanto, di introdurre il richiamo all'istituto codicistico della cooptazione, prevedendo che *"qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo di cui ai commi 2 e 2.1, provvede il Consiglio di Amministrazione mediante cooptazione di un nuovo componente selezionato, ove possibile, secondo un principio di rappresentanza proporzionale della compagine sociale all'interno del Consiglio e assicurando in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi"*. Ciò in coerenza con l'esigenza di efficienza dell'azione consiliare e secondo la prassi di mercato del tutto prevalente per Banche sistemiche come BPER, oltre che per la generalità delle società quotate.

Articolo 22

Quanto al luogo di convocazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione, per ragioni di efficienza organizzativa e di speditezza dell'azione amministrativa si propone di modificare il comma 2 dell'art. 22 al fine di prevedere che il Consiglio possa riunirsi non solo in Modena, presso la sede legale, ma anche altrove sul territorio italiano, senza che debbano ricorrere motivi di "eccezionalità" (come richiesto invece dall'attuale formulazione statutaria).

Sempre in tema di convocazione del Consiglio, si propone di modificare l'attuale clausola che disciplina le modalità di trasmissione dell'avviso di convocazione, prevedendo che la convocazione sia fatta *"mediante lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica agli indirizzi comunicati dai Consiglieri ovvero con altra modalità idonea allo scopo"*.

Da ultimo, si propone di precisare, nel comma 6 dell'art. 22, che il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione solo ove lo stesso Direttore generale sia stato nominato. Anche tale intervento si giustifica alla luce delle modifiche che si propone di apportare alle disposizioni sulla "Direzione generale" (artt. 35 e 36), di cui *infra*.

Articolo 25

Alla fine del comma 3 dell'art. 25 si propone di elidere gli ultimi due alinea relativi alle ipotesi di fusione di cui agli artt. 2505 e 2505-*bis* del codice civile e agli eventuali adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, dal momento che le medesime previsioni sono già richiamate nel comma 2 del medesimo art. 25.

Presidente del Consiglio di amministrazione – Modifiche all'art. 26

Con riferimento al comma 3 dell'art. 26, che disciplina le ipotesi di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione, si propone di precisare che la supplenza da parte del Consigliere più anziano di età opera nell'ipotesi di assenza o impedimento dell'Amministratore delegato.

Comitato esecutivo e altri comitati consiliari e Amministratore delegato – Modifiche agli artt. 27 e 29

Con riguardo all'eventuale presenza di un Comitato esecutivo, si propone di precisare, nel comma 1 dell'art. 27, che il Direttore generale prende parte alle riunioni di tale Comitato solo ove lo stesso Direttore generale sia stato nominato. Anche tale intervento si giustifica alla luce delle modifiche che si propone di apportare alle disposizioni sulla "Direzione generale" (artt. 35 e 36), di cui *infra*.

Analoga precisazione si propone di introdurre, per i medesimi motivi, alla fine del comma 3 dell'art. 29.

Collegio sindacale – Modifica all’art. 31

Si propone di allineare il testo dell’attuale comma 3 dell’art. 31 al dettato del Regolamento Emittenti in materia di composizione delle liste (*cfr. l’art. 144-undecies.1, comma 2, lett. a, secondo periodo*), prevedendo che *“Le liste che, considerando entrambe le sezioni, contengono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono assicurare il rispetto dell’equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, secondo quanto previsto nell’avviso di convocazione”*.

Direzione generale – Modifica all’art. 35 ed eliminazione dell’art. 36

Nell’attuale assetto statuario, il Direttore generale è considerato un organo necessario della Banca, munito per giunta, ai sensi dell’art. 36, di poteri assai rilevanti e dettagliati, che non si rinvergono nelle previsioni statutarie delle principali Banche sistemiche italiane. Ciò determina il rischio di una sovrapposizione funzionale con le attribuzioni dell’Amministratore delegato della Banca, ove i due ruoli non fossero ricoperti dalla medesima persona.

Si propone, pertanto, di modificare l’art. 35 al fine di lasciare alla valutazione del Consiglio di Amministrazione sia la scelta se nominare o meno un Direttore generale e uno o più Vice Direttori generali, i quali comporrebbero nel caso la Direzione generale, sia il potere di stabilire le attribuzioni e il ruolo di ciascun componente della Direzione Generale, in linea con l’assetto dei poteri delegati tempo per tempo vigente. Resta fermo che nell’attribuzione delle deleghe agli eventuali componenti della Direzione Generale, il Consiglio di Amministrazione dovrà avere cura di evitare eventuali sovrapposizioni di poteri sia tra i medesimi componenti della Direzione Generale, sia tra questi ultimi e l’Amministratore delegato.

Ulteriore conseguenza della proposta in esame è l’elisione dell’attuale art. 36, che prescrive imperativamente i poteri di cui deve essere munito il Direttore Generale, ma che deve considerarsi superato una volta che si rimetta integralmente al Consiglio di Amministrazione la decisione sull’ampiezza dei poteri da assegnare al Direttore Generale (e prima ancora, come detto, la decisione se nominarlo o meno).

Controllo legale dei conti e redazione dei documenti contabili societari – Rinumerazione dell’art. 37 (nuovo art. 36) e modifica all’art. 38

L’attuale art. 37 è oggetto di mera rinumerazione (nuovo art. 36).

Si propone di adeguare la formulazione del primo comma dell’art. 38 (che a seguito dell’elisione dell’art. 36 diverrebbe l’art. 37) alla rubrica dell’art. 154-bis del TUF, che recita *“dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”*.

Rappresentanza e firma sociale – Modifiche all’art. 39

Per ragioni di coordinamento con le modifiche sopra descritte, si propone di modificare il comma 4 dell’attuale art. 39 (che a seguito dell’elisione dell’art. 36 diverrebbe l’art. 38), prevedendo che *“Al Direttore generale, ove nominato, ed, in sua vece, ai Vice Direttori generali, anche disgiuntamente fra di loro spetta la rappresentanza e la firma sociale per tutti gli atti rientranti nell’ambito dei poteri conferiti al medesimo Direttore generale dal Consiglio di amministrazione”*.

Analoga modifica di coordinamento è proposta con riguardo al successivo comma 5.

Bilancio, utili e riserve – Rinumerazione degli artt. 40, 41, 42, 43 dello Statuto sociale (rispettivamente, nuovi artt. 39, 40, 41 e 42)

Gli attuali articoli da 40 e 43 dello Statuto sociale sono oggetto di mera rinumerazione.

Norma attuativa e transitoria – Eliminazione dell’art. 44

Si propone l’abrogazione della norma transitoria che prorogava temporaneamente la vecchia regola sul numero di componenti del Collegio Sindacale (5 effettivi e 2 supplenti). È infatti ormai entrata a regime la regola dell’art. 30 dello Statuto che contempla un Collegio Sindacale con 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti.

* * * * *

Si riportano di seguito, in modalità “testo a fronte”, le modifiche sopra descritte.

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
Articolo 1	Articolo 1
1. La Società è denominata BPER Banca S.p.A., in forma abbreviata “BPER Banca” ed è riveniente dalla trasformazione di Banca popolare dell’Emilia Romagna Società cooperativa, a seguito di delibera dell’Assemblea straordinaria in data 26 novembre 2016, assunta ai sensi degli artt. 29, commi 2-bis e 2-ter, e 31 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Nell’utilizzo dei marchi e dei segni distintivi le parole che compongono la denominazione possono essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o da società nella stessa incorporate.	1. La Società è denominata BPER Banca S.p.A., in forma abbreviata “BPER Banca” ed è riveniente dalla trasformazione di Banca popolare dell’Emilia Romagna Società cooperativa, a seguito di delibera dell’Assemblea straordinaria in data 26 novembre 2016, assunta ai sensi degli artt. 29, commi 2-bis e 2-ter, e 31 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Nell’utilizzo dei marchi e dei segni distintivi le parole che compongono la denominazione possono essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o da società nella stessa incorporate.
– invariato –	– invariato –

Articolo 5	Articolo 5
<p>1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 2.100.435.182,40 ed è rappresentato da 1.413.263.512 azioni ordinarie nominative, prive di valore nominale.</p> <p>2. Se una azione diviene di proprietà di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.</p> <p>3. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Società ha la facoltà, con delibera dell'Assemblea straordinaria, di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, determinandone il contenuto, e strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.</p> <p>4. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 luglio 2019, in forza della delega ad esso attribuita dall'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario convertibile Additional Tier 1, per un importo complessivo di nominali Euro 150.000.000, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione di Sardegna, e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, ad un prezzo di sottoscrizione sopra la pari determinato in complessivi Euro 180.000.000, e conseguentemente di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 150.000.000, comprensivo di sovrapprezzo di Euro 42.857.142, a servizio esclusivo ed irrevocabile della conversione di tale prestito obbligazionario Additional Tier 1 mediante emissione di massime n.35.714.286 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.</p> <p>6. L'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione</p>	<p>1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 2.100.435.182,40 ed è rappresentato da 1.413.263.512 azioni ordinarie nominative, prive di valore nominale.</p> <p>2. Se una azione diviene di proprietà di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.</p> <p>3. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Società ha la facoltà, con delibera dell'Assemblea straordinaria, di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, determinandone il contenuto, e strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.</p> <p>4. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 luglio 2019, in forza della delega ad esso attribuita dall'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario convertibile Additional Tier 1, per un importo complessivo di nominali Euro 150.000.000, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione di Sardegna, e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, ad un prezzo di sottoscrizione sopra la pari determinato in complessivi Euro 180.000.000, e conseguentemente di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 150.000.000, comprensivo di sovrapprezzo di Euro 42.857.142, a servizio esclusivo ed irrevocabile della conversione di tale prestito obbligazionario Additional Tier 1 mediante emissione di massime n.35.714.286 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.</p> <p>6. L'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione</p>

assembleare, di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, e/o dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell'art. 2441 comma 6 del Codice Civile, mediante emissione di un numero massimo di 2.500.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

7. L'Assemblea straordinaria dei soci del 22 aprile 2020 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 31 marzo 2021, di aumentare in una o più volte, in via scindibile, a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione. Il Consiglio di Amministrazione, esercitando parzialmente tale facoltà, nella seduta del 29 settembre 2020, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, limitatamente a un importo complessivo di massimi Euro 534.838.838,40 (cinquecentotrentaquattromilionitotocentotrentottomilaottocentotrentotto virgola quaranta), oltre sovrapprezzo di massimi Euro 267.419.419,20 (duecentosessantasettemilioniquattrocentodiciannovemilaquattrocentodiciannove virgola venti), mediante emissione di massime numero 891.398.064 (ottocentonovantunomilionitrecentonovantottomilasse ssanta-quattro) azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da offrire in

assembleare, di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, e/o dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell'art. 2441 comma 6 del Codice Civile, mediante emissione di un numero massimo di 2.500.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

~~7. L'Assemblea straordinaria dei soci del 22 aprile 2020 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 31 marzo 2021, di aumentare in una o più volte, in via scindibile, a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione. Il Consiglio di Amministrazione, esercitando parzialmente tale facoltà, nella seduta del 29 settembre 2020, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, limitatamente a un importo complessivo di massimi Euro 534.838.838,40 (cinquecentotrentaquattromilionitotocentotrentottomilaottocentotrentotto virgola quaranta), oltre sovrapprezzo di massimi Euro 267.419.419,20 (duecentosessantasettemilioniquattrocentodiciannovemilaquattrocentodiciannove virgola venti), mediante emissione di massime numero 891.398.064 (ottocentonovantunomilionitrecentonovantottomilasse ssanta-quattro) azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da offrire in~~

opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, Codice Civile. Il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 dicembre 2020, con la precisazione che qualora entro tale data il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.	opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, Codice Civile. Il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 dicembre 2020, con la precisazione che qualora entro tale data il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.
Articolo 10 – invariato –	Articolo 10 – invariato –
4. L'Assemblea può essere validamente tenuta, se l'avviso di convocazione lo prevede, anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni. In ogni caso il Presidente ed il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza.	4. L'Assemblea può essere validamente tenuta, se l'avviso di convocazione lo prevede, anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni. In ogni caso il Presidente ed il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza.
– invariato –	– invariato –
Articolo 11 – invariato –	Articolo 11 – invariato –
2. L'Assemblea ordinaria: - su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una Società di revisione iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; sussistendone i presupposti, sentito il Collegio sindacale, revoca l'incarico; - determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, l'ammontare dei compensi da corrispondere ai Consiglieri. La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale; - determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;	2. L'Assemblea ordinaria: - su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una Società di revisione iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; sussistendone i presupposti, sentito il Collegio sindacale, revoca l'incarico; - determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, l'ammontare dei compensi da corrispondere ai Consiglieri. La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale; - determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;

<ul style="list-style-type: none"> - approva le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale; - approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; - approva i criteri per la determinazione di eventuali compensi speciali da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione; - ha facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate previste dalle disposizioni di vigilanza vigenti, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 ma comunque non eccedente quello massimo stabilito dalle medesime disposizioni; - delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge. <p style="text-align: center;">– invariato –</p>	<ul style="list-style-type: none"> - approva le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale; - approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; - approva i criteri per la determinazione di eventuali compensi speciali da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione; - ha facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate previste dalle disposizioni di vigilanza vigenti, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 ma comunque non eccedente quello massimo stabilito dalle medesime disposizioni; - approva il Regolamento assembleare; - delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge. <p style="text-align: center;">– invariato –</p>
Articolo 13	Articolo 13
<p style="text-align: center;">– invariato –</p> <p>2. Salvo quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio ai sensi dell'art. 16, comma 2, funge da Segretario dell'Assemblea ordinaria il Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, altro socio designato dall'Assemblea.</p> <p style="text-align: center;">– invariato –</p>	<p style="text-align: center;">– invariato –</p> <p>2. Salvo quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio ai sensi dell'art. 16, comma 2, funge da Segretario dell'Assemblea ordinaria il Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, altro sociosoggetto designato dall'Assemblea.</p> <p style="text-align: center;">– invariato –</p>
Articolo 17	Articolo 17
<p style="text-align: center;">– invariato –</p> <p>7. Ferme restando le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente:</p> <p>a) non possono far parte del Consiglio di amministrazione: (i) i dipendenti della Società, salvo che si tratti di componenti della Direzione generale; (ii) gli amministratori, i dipendenti od i componenti di</p>	<p style="text-align: center;">– invariato –</p> <p>7. Ferme restando le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente:</p> <p>a) non possono far parte del Consiglio di amministrazione: (i) i dipendenti della Società, salvo che si tratti del Direttore generale, ove nominatodi componenti della Direzione generale; (ii) gli</p>

<p>comitati, commissioni od organi di controllo di istituti di credito concorrenti, salvo che si tratti di istituti partecipati dalla Società, anche attraverso altre società inserite nel proprio Gruppo bancario;</p> <p>b) la sussistenza di una causa di incompatibilità prevista alla lettera a) non impedisce la candidatura alla carica di amministratore della Società, fermo restando che il candidato interessato, accettando la candidatura, assume l'obbligo di far cessare immediatamente detta causa in caso di nomina;</p> <p>c) qualora una causa di incompatibilità prevista alla lettera a) sopraggiunga dopo la nomina, l'interessato deve darne immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione e, ove detta causa non venga rimossa entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ovvero entro il termine più breve previsto dalla normativa vigente, decade dalla carica.</p> <p style="text-align: center;">– invariato –</p>	<p>amministratori, i dipendenti od i componenti di comitati, commissioni od organi di controllo di istituti di credito concorrenti, salvo che si tratti di istituti partecipati dalla Società, anche attraverso altre società inserite nel proprio Gruppo bancario;</p> <p>b) la sussistenza di una causa di incompatibilità prevista alla lettera a) non impedisce la candidatura alla carica di amministratore della Società, fermo restando che il candidato interessato, accettando la candidatura, assume l'obbligo di far cessare immediatamente detta causa in caso di nomina;</p> <p>c) qualora una causa di incompatibilità prevista alla lettera a) sopraggiunga dopo la nomina, l'interessato deve darne immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione e, ove detta causa non venga rimossa entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ovvero entro il termine più breve previsto dalla normativa vigente, decade dalla carica.</p> <p style="text-align: center;">– invariato –</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 20</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 20</p>
<p>1. Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione nel rispetto delle seguenti disposizioni.</p> <p>2. Al Consigliere cessato subentra il primo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione, indicato nella lista di provenienza del Consigliere cessato, il quale adempia a quanto previsto al comma 2.1 e risulti, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri, appartenente al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza.</p> <p>2.1. Il candidato interessato, nel termine fissato dal Consiglio di amministrazione, deve depositare presso la sede legale della Società una dichiarazione con la quale rinnovi l'accettazione della carica, confermi l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto, e fornisca un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Qualora il candidato interessato non vi provveda, subentra il successivo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione nella lista, e così a seguire.</p>	<p>1. Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione nel rispetto delle seguenti disposizioni.</p> <p>2. Al Consigliere cessato subentra il primo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione, indicato nella lista di provenienza del Consigliere cessato, il quale adempia a quanto previsto al comma 2.1 e risulti, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri, appartenente al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza.</p> <p>2.1. Il candidato interessato, nel termine fissato dal Consiglio di amministrazione, deve depositare presso la sede legale della Società una dichiarazione con la quale rinnovi l'accettazione della carica, confermi l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto, e fornisca un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Qualora il candidato interessato non vi provveda, subentra il successivo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione nella lista, e così a seguire.</p>

<p>2.2. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo di cui ai commi 2 e 2.1, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature che vengono ad essa sottoposte.</p> <p>2.3. Ogni candidatura deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di amministrazione, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.</p> <p style="text-align: center;">– invariato –</p>	<p>2.2. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo di cui ai commi 2 e 2.1, provvede il Consiglio di Amministrazione mediante cooptazione di un nuovo componente selezionato, ove possibile, secondo un principio di rappresentanza proporzionale della compagine sociale all'interno del Consiglio e assicurando in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature che vengono ad essa sottoposte.</p> <p>2.3. I componenti subentrati o cooptati ai sensi dei precedenti commi 2, 2.1 e 2.2. restano in carica fino alla successiva Assemblea. In sede di nomina del nuovo Consigliere in sostituzione di quello cessato l'Assemblea delibera sulla base di apposite candidature. Ogni candidatura deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di amministrazione, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.</p> <p style="text-align: center;">– invariato –</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 22</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 22</p>
<p style="text-align: center;">– invariato –</p> <p>2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in Modena presso la sede legale ovvero eccezionalmente altrove nel territorio italiano.</p>	<p style="text-align: center;">– invariato –</p> <p>2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in Modena presso la sede legale o ovvero eccezionalmente altrove nel territorio italiano.</p>

<p>3. <i>[invariato]</i>.</p> <p>4. La convocazione è fatta con avviso da inviare al domicilio di ciascun Consigliere almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza si può prescindere da tale termine.</p> <p>5. <i>[invariato]</i>.</p> <p>6. Le adunanze sono presiedute dal Presidente. Esse sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Ad esse prende parte il Direttore generale.</p>	<p>3. <i>[invariato]</i>.</p> <p>4. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica agli indirizzi comunicati dai Consiglieri ovvero con altra modalità idonea allo scopo con avviso da inviare al domicilio di ciascun Consigliere almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza si può prescindere da tale termine.</p> <p>5. <i>[invariato]</i>.</p> <p>6. Le adunanze sono presiedute dal Presidente. Esse sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Ad esse prende parte partecipa, ove nominato, il Direttore generale.</p>
<p>Articolo 25</p>	<p>Articolo 25</p>
<p><i>– invariato –</i></p>	<p><i>– invariato –</i></p>
<p>3. Ferme le attribuzioni non delegabili ai sensi della normativa vigente, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo; - la definizione delle linee generali, degli indirizzi, delle politiche, dei processi, dei modelli, dei piani e dei programmi che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica; - le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari; - l'assunzione e la cessione di partecipazioni, se di controllo e/o rilevanti; - l'approvazione e la modifica delle regole di funzionamento del Consiglio di amministrazione; - l'approvazione e la modifica dell'atto che disciplina il sistema delle fonti della normativa interna e degli altri documenti normativi interni che tale atto qualifichi come particolarmente rilevanti; - la nomina e la revoca del Presidente e del/dei Vice Presidente/i; - la nomina, nel proprio ambito, del Comitato esecutivo e degli altri Comitati di cui all'art. 28, 	<p>3. Ferme le attribuzioni non delegabili ai sensi della normativa vigente, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo; - la definizione delle linee generali, degli indirizzi, delle politiche, dei processi, dei modelli, dei piani e dei programmi che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica; - le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari; - l'assunzione e la cessione di partecipazioni, se di controllo e/o rilevanti; - l'approvazione e la modifica delle regole di funzionamento del Consiglio di amministrazione; - l'approvazione e la modifica dell'atto che disciplina il sistema delle fonti della normativa interna e degli altri documenti normativi interni che tale atto qualifichi come particolarmente rilevanti; - la nomina e la revoca del Presidente e del/dei Vice Presidente/i; - la nomina, nel proprio ambito, del Comitato esecutivo e degli altri Comitati di cui all'art. 28,

<p>determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la nomina dell'Amministratore delegato, nonché l'attribuzione, la modifica e/o la revoca delle deleghe conferitegli; - la nomina e la revoca del Direttore generale e del/dei Vice Direttore/i generale/i; - la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica, nonché la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili; - la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile; - gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative. <p>– invariato –</p>	<p>determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la nomina dell'Amministratore delegato, nonché l'attribuzione, la modifica e/o la revoca delle deleghe conferitegli; - la nomina e la revoca del Direttore generale e del/dei Vice Direttore/i generale/i; - la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica, nonché la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili; la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile; gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative. <p>– invariato –</p>
<p>Articolo 26</p> <p>– invariato –</p>	<p>Articolo 26</p> <p>– invariato –</p>
<p>3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del/dei Vice Presidente/i, le relative funzioni sono assunte dall'Amministratore delegato ovvero dal Consigliere più anziano di età.</p>	<p>3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del/dei Vice Presidente/i, le relative funzioni sono assunte dall'Amministratore delegato ovvero, nei casi di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.</p>
<p>Articolo 27</p>	<p>Articolo 27</p>
<p>1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato esecutivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) Amministratori. Il Comitato è presieduto da membro designato dal Consiglio di amministrazione; ne fa parte di diritto l'Amministratore delegato. Prende parte alle adunanze del Comitato esecutivo il Direttore generale.</p> <p>– invariato –</p>	<p>1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato esecutivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) Amministratori. Il Comitato è presieduto da membro designato dal Consiglio di amministrazione; ne fa parte di diritto l'Amministratore delegato. Prende parte alle adunanze del Comitato esecutivo il Direttore generale, ove nominato.</p> <p>– invariato –</p>
<p>Articolo 29</p> <p>– invariato –</p>	<p>Articolo 29</p> <p>– invariato –</p>
<p>3. Nei casi d'urgenza, l'Amministratore delegato può, sentito il Presidente del Consiglio di amministrazione,</p>	<p>3. Nei casi d'urgenza, l'Amministratore delegato può, sentito il Presidente del Consiglio di amministrazione,</p>

<p>assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate dalla normativa vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione in occasione della sua prima adunanza successiva. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore delegato, tale potere può essere esercitato dal Presidente del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del Direttore generale.</p> <p>– invariato –</p>	<p>assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate dalla normativa vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione in occasione della sua prima adunanza successiva. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore delegato, tale potere può essere esercitato dal Presidente del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del Direttore generale, ove nominato.</p> <p>– invariato –</p>
<p>Articolo 31</p> <p>– invariato –</p> <p>3. Ciascuna sezione della lista deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito della sezione stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente.</p> <p>– invariato –</p>	<p>Articolo 31</p> <p>– invariato –</p> <p>3. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, contengono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono assicurare Ciascuna sezione della lista deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito della sezione stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione.</p> <p>– invariato –</p>
<p>Articolo 35</p> <p>1. La Direzione generale è composta dal Direttore generale e da uno o più Vice Direttori generali. Tutti i componenti debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.</p> <p>2. Ferme le competenze attribuite al Direttore generale dal presente Statuto, il Consiglio di amministrazione determina le attribuzioni e i poteri di ciascun componente la Direzione generale.</p> <p>– invariato –</p>	<p>Articolo 35</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un La Direzione generale è composta dal Direttore generale e da uno o più Vice-Direttori generali. Tutti i componenti debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Tali soggetti, ove nominati, compongono la Direzione Generale.</p> <p>2. Ferme le competenze attribuite al Direttore generale dal presente Statuto, il Consiglio di amministrazione determina le attribuzioni e i poteri di ciascun componente la Direzione generale, in linea con l'assetto dei poteri delegati tempo per tempo vigente.</p> <p>– invariato –</p>

Articolo 36	Articolo 36
<p>1. Il Direttore generale:</p> <p>a) è il capo della struttura operativa;</p> <p>b) è il capo del personale;</p> <p>c) gestisce gli affari correnti e compie tutte le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione e da questo non delegati al Comitato esecutivo, all'Amministratore delegato o ad altri componenti della Direzione generale;</p> <p>d) cura il coordinamento operativo delle società facenti parte del Gruppo;</p> <p>e) ove non già Consigliere d'amministrazione, assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione.</p> <p>2. In caso di assenza od impedimento il Direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, da uno o più componenti della Direzione generale designati dal Consiglio di amministrazione.</p>	<p>1. Il Direttore generale:</p> <p>a) è il capo della struttura operativa;</p> <p>b) è il capo del personale;</p> <p>c) gestisce gli affari correnti e compie tutte le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione e da questo non delegati al Comitato esecutivo, all'Amministratore delegato o ad altri componenti della Direzione generale;</p> <p>d) cura il coordinamento operativo delle società facenti parte del Gruppo;</p> <p>e) ove non già Consigliere d'amministrazione, assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione.</p> <p>2. In caso di assenza od impedimento il Direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, da uno o più componenti della Direzione generale designati dal Consiglio di amministrazione.</p>
Articolo 37	Articolo 376
– invariato –	– invariato –
Articolo 38	Articolo 387
<p>1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di amministrazione spetta, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, il potere di revocare il Dirigente preposto.</p> <p>– invariato –</p>	<p>1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di amministrazione spetta, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, il potere di revocare il Dirigente preposto.</p> <p>– invariato –</p>
Articolo 39	Articolo 398
– invariato –	– invariato –
<p>4. Al Direttore generale – ed, in sua vece, ai Vice Direttori generali, anche disgiuntamente fra di loro – spetta la rappresentanza e la firma sociale per tutti gli atti di sua competenza a norma dello Statuto nonché nell'ambito e nei limiti degli ulteriori poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la</p>	<p>4. Al Direttore generale, ove nominato, –ed, in sua vece, ai Vice Direttori generali, anche disgiuntamente fra di loro –spetta la rappresentanza e la firma sociale per tutti gli atti rientranti di sua competenza a norma dello Statuto nonché nell'ambito dei e nei limiti degli ulteriori poteri conferitigli al medesimo Direttore generale dal Consiglio di amministrazione. Di fronte</p>

<p>firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.</p> <p>5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti dei rispettivi poteri di rappresentanza, l'Amministratore delegato e il Direttore generale hanno facoltà di nominare dipendenti della Società e terzi quali procuratori speciali per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti.</p> <p>– invariato –</p>	<p>ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.</p> <p>5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti dei rispettivi poteri di rappresentanza, l'Amministratore delegato e il Direttore generale, ove nominato, hanno facoltà di nominare dipendenti della Società e terzi quali procuratori speciali per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti.</p> <p>– invariato –</p>
Articolo 40	Articolo 4039
– invariato –	– invariato –
Articolo 41	Articolo 4140
– invariato –	– invariato –
Articolo 42	Articolo 4241
– invariato –	– invariato –
Articolo 43	Articolo 4342
– invariato –	– invariato –
Articolo 44	Articolo 44
<p>1. La disposizione contenuta nell'art. 30, comma 1, che fissa in 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti il numero dei componenti del Collegio sindacale, quale introdotta dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 29 gennaio 2021, entrerà in vigore solo a partire dalla data dell'Assemblea convocata per il primo successivo rinnovo del Collegio sindacale.</p> <p>2. In attesa dell'entrata in vigore della disposizione citata al comma 1, il Collegio sindacale continuerà ad essere composto da 7 (sette) Sindaci, di cui 5 (cinque) effettivi, tra cui il Presidente, e 2 (due) supplenti.</p>	<p>1. La disposizione contenuta nell'art. 30, comma 1, che fissa in 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti il numero dei componenti del Collegio sindacale, quale introdotta dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 29 gennaio 2021, entrerà in vigore solo a partire dalla data dell'Assemblea convocata per il primo successivo rinnovo del Collegio sindacale.</p> <p>2. In attesa dell'entrata in vigore della disposizione citata al comma 1, il Collegio sindacale continuerà ad essere composto da 7 (sette) Sindaci, di cui 5 (cinque) effettivi, tra cui il Presidente, e 2 (due) supplenti.</p>

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del codice civile.

Deliberazioni proposte all'Assemblea

Alla luce di tutto quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea le seguenti proposte di deliberazione:

“L'Assemblea Straordinaria di BPER Banca S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione,

delibera:

- (i) di approvare la modifica dello Statuto sociale secondo quanto indicato nella Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, e in particolare: la modifica degli articoli 1, 5, 10, 11, 13, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 38, 39; l'eliminazione degli artt. 36 e 44 e la rinumerazione degli artt. da 37 a 43;*
- (ii) di conferire mandato alla Presidente del Consiglio di amministrazione e all'Amministratore delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, per provvedere a tutti gli adempimenti, anche di natura informativa e/o pubblicitaria, necessari o anche solo opportuni al fine di dare esecuzione a quanto testé deliberato, compresi gli adempimenti presso il registro delle imprese, con facoltà di apportare eventuali modifiche di natura meramente formale che fossero allo scopo richieste dai competenti Uffici del registro delle imprese”.*

BPER Banca S.p.A.

La Presidente

Flavia Mazzarella

TESTO INTEGRALE DELLO STATUTO NELLA VERSIONE MODIFICATA

Si precisa che lo statuto di seguito riportato e, in particolare, l'art. 5 relativo al capitale sociale, non tiene conto delle ulteriori proposte di modifica connesse all'approvazione del progetto di fusione di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria. Le relative modifiche sono indicate nel progetto di fusione e nella relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sul predetto punto all'ordine del giorno, a cui è fatto rinvio.

* * * * *

COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

1. La Società è denominata BPER Banca S.p.A., in forma abbreviata "BPER Banca". Nell'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi le parole che compongono la denominazione possono essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o da società nella stessa incorporate.
2. La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate.
2. La Società accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo.
3. La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario "BPER Banca S.p.A.", in forma abbreviata "Gruppo BPER Banca", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Articolo 3

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

Articolo 4

1. La Società ha la sede legale in Modena. Previa le autorizzazioni prescritte, può istituire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

CAPITALE, SOCI ED AZIONI

Articolo 5

1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 2.100.435.182,40 ed è rappresentato da 1.413.263.512 azioni ordinarie nominative, prive di valore nominale.

2. Se una azione diviene di proprietà di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.
3. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Società ha la facoltà, con delibera dell'Assemblea straordinaria, di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, determinandone il contenuto, e strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.
4. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.
5. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 luglio 2019, in forza della delega ad esso attribuita dall'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario convertibile Additional Tier 1, per un importo complessivo di nominali Euro 150.000.000, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione di Sardegna, e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, ad un prezzo di sottoscrizione sopra la pari determinato in complessivi Euro 180.000.000, e conseguentemente di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 150.000.000, comprensivo di sovrapprezzo di Euro 42.857.142, a servizio esclusivo ed irrevocabile della conversione di tale prestito obbligazionario Additional Tier 1 mediante emissione di massime n.35.714.286 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.
6. L'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, e/o dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell'art. 2441 comma 6 del Codice Civile, mediante emissione di un numero massimo di 2.500.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

Articolo 6

1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari autorizzati, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.
2. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza degli azionisti, si applica quanto previsto dalla normativa vigente, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la

presentazione dell'istanza, con ripartizione dei costi in parti uguali tra la Società e gli azionisti richiedenti, ove non diversamente stabilito dalla normativa.

Articolo 7

1. Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge, con esclusione dei casi di proroga del termine della durata della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
2. Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni vigenti.

OPERAZIONI DELLA SOCIETA'

Articolo 8

1. Per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, la Società può direttamente e anche per il tramite di società controllate, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
2. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 9

1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze determinate dalla legge e dalle disposizioni che seguono, è demandato:
 - a) all'Assemblea dei soci;
 - b) al Consiglio di amministrazione;
 - c) al Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - d) al Comitato esecutivo;
 - e) all'Amministratore delegato;
 - f) al Collegio sindacale;
 - g) alla Direzione generale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

1. L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea si tiene nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
3. L'Assemblea si tiene in unica convocazione. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire di convocare l'Assemblea in prima, in seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche in terza convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.
4. L'Assemblea può essere validamente tenuta, se l'avviso di convocazione lo prevede, anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei

soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni.

5. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione, mediante avviso di convocazione, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa vigente. Essa è inoltre convocata dal Collegio sindacale, ovvero da almeno 2 (due) Sindaci, nei casi previsti dalla legge.

6. Il Consiglio di amministrazione deve, inoltre, convocare senza ritardo l'Assemblea dei soci, quando ne sia fatta domanda scritta da parte di tanti soci che alla data della richiesta rappresentino, anche congiuntamente, la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti.

7. Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i soci che rappresentino, anche congiuntamente, la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito di copia delle comunicazioni degli intermediari autorizzati, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 11

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. L'Assemblea ordinaria:

- su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una Società di revisione iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; sussistendone i presupposti, sentito il Collegio sindacale, revoca l'incarico;
- determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, l'ammontare dei compensi da corrispondere ai Consiglieri. La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale;
- determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;
- approva le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale;
- approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;

- approva i criteri per la determinazione di eventuali compensi speciali da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- ha facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate previste dalle disposizioni di vigilanza vigenti, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 ma comunque non eccedente quello massimo stabilito dalle medesime disposizioni;
- approva il Regolamento assembleare;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.

4. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

5. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

6. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

7. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

8. Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di amministrazione può consentire l'esercizio del diritto di voto prima dell'Assemblea e/o durante il suo svolgimento, senza necessità di presenza fisica alla stessa in proprio o tramite delegato, mediante l'utilizzo di mezzi elettronici con modalità, da rendersi note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, tali da garantire l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni.

9. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

Articolo 12

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, si applica la normativa vigente.

Articolo 13

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a sensi di Statuto, e, in mancanza, da persona eletta dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

2. Salvo quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio ai sensi dell'art. 16, comma 2, funge da Segretario dell'Assemblea ordinaria il Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, altro soggetto designato dall'Assemblea.
3. Il Presidente può scegliere tra gli intervenuti 2 (due) o più scrutatori.

Articolo 14

1. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea si applica la normativa vigente, fermo quanto previsto dagli artt. 18, 19, 20, 31, 32 e 33.

Articolo 15

1. Qualora in una seduta non si esaurisca l'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.
2. Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.

Articolo 16

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che, redatto dal Segretario, viene firmato dal Presidente, dal Segretario, e, se nominati, dagli scrutatori.
2. Nei casi di legge ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio, previamente designato dal Presidente stesso, che funge da Segretario dell'Assemblea.
3. Il Libro dei verbali delle Assemblee e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente od autenticati da notaio, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

1. Il Consiglio di amministrazione è formato da 15 (quindici) Consiglieri, eletti dall'Assemblea.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.
3. La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi e la presenza del numero minimo di componenti indipendenti, nel rispetto della normativa vigente.
4. Sono considerati indipendenti i Consiglieri che possiedono i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dalla normativa vigente attuativa dell'art. 26 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (nel seguito, i "*Requisiti di Indipendenza*"). I componenti indipendenti del Consiglio di amministrazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dal vigente codice di autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana SpA. Il Consiglio di amministrazione definisce i parametri sulla cui base viene valutata la compromissione dell'indipendenza per via dei rapporti intrattenuti dai Consiglieri.

5. I componenti del Consiglio di amministrazione devono, a pena di ineleggibilità o di decadenza nel caso vengano meno successivamente, possedere i requisiti e i criteri di idoneità nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa vigente con riguardo all'incarico di componente dell'organo di amministrazione di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

6. I Consiglieri, durante il corso della carica, devono dare immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione di ogni situazione che possa incidere sulla valutazione della loro idoneità a ricoprire l'incarico.

7. Ferme restando le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente:

- a) non possono far parte del Consiglio di amministrazione: (i) i dipendenti della Società, salvo che si tratti del Direttore generale, ove nominato; (ii) gli amministratori, i dipendenti od i componenti di comitati, commissioni od organi di controllo di istituti di credito concorrenti, salvo che si tratti di istituti partecipati dalla Società, anche attraverso altre società inserite nel proprio Gruppo bancario;
- b) la sussistenza di una causa di incompatibilità prevista alla lettera a) non impedisce la candidatura alla carica di amministratore della Società, fermo restando che il candidato interessato, accettando la candidatura, assume l'obbligo di far cessare immediatamente detta causa in caso di nomina;
- c) qualora una causa di incompatibilità prevista alla lettera a) sopraggiunga dopo la nomina, l'interessato deve darne immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione e, ove detta causa non venga rimossa entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ovvero entro il termine più breve previsto dalla normativa vigente, decade dalla carica.

8. Il venir meno in capo a un Consigliere dei Requisiti di Indipendenza o, qualora non previsti a pena di ineleggibilità o di decadenza, di altri requisiti richiesti dalla normativa vigente o dallo Statuto, non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri che devono possederli.

Articolo 18

1. All'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo.

2. La presentazione di liste deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) la lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore all'1% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società;
- b) la lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere;
- c) la lista che contenga un numero di candidati pari a 3 (tre), deve presentare almeno 1 (un) candidato appartenente al genere meno rappresentato; la lista che contenga un numero di candidati superiore a

3 (tre) deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno della lista stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;

d) la lista deve presentare almeno un terzo di candidati che siano in possesso dei Requisiti di Indipendenza, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;

e) la lista deve essere depositata presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;

f) unitamente alla lista i soci presentatori devono depositare presso la sede legale della Società ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

3. La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di candidato in possesso dei Requisiti di Indipendenza possono cumularsi nello stesso soggetto.

4. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

5. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

6. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista di candidati; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo - per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

7. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

8. Colui al quale spetta il diritto di voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, votare più di una lista di candidati.

9. Sono fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste ovvero, in generale, in ordine alla nomina degli organi sociali.

Articolo 19

1. I componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti mediante applicazione delle seguenti procedure.

2. Qualora siano validamente presentate più liste, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2.1 a 2.8.

2.1. Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 18, comma 6, vengono prese in considerazione: (i) la lista risultata prima per numero di voti ottenuti; (ii) la lista risultata seconda per numero di voti ottenuti, purché non collegata – neppure indirettamente – con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, oppure, nel caso essa risulti collegata, la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle non collegate; e (iii) le altre liste che abbiano, singolarmente, ottenuto voti almeno pari al 5% del capitale avente diritto di voto, purché non collegate – neppure indirettamente – (aa) con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti o (bb) con i soci che hanno presentato o votato una qualsiasi delle altre liste di minoranza, ivi inclusa quella risultata seconda per numero di voti, qualora, nell'ipotesi in cui alla presente lettera (bb), il numero complessivo dei candidati assegnati a tali liste sulla base del meccanismo di cui al successivo comma 2.2 sia pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere.

2.2. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine progressivo di elencazione. Sulla base dei quozienti così attribuiti i candidati vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente e si considerano eletti i primi 15 (quindici) candidati.

2.3. Qualora la lista risultata prima, purché contenente un numero di candidati pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere, abbia ottenuto il voto favorevole di più della metà del capitale avente diritto di voto si applica il seguente criterio di ripartizione dei seggi consiliari:

a) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia inferiore o pari al 15%, dalla prima lista per numero di voti vengono tratti 14 (quattordici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti viene tratto 1 (uno) Consigliere;

b) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia superiore al 15% ed inferiore o pari al 25%, dalla prima lista per numero di voti vengono tratti 13 (tredici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti vengono tratti 2 (due) Consiglieri;

c) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia superiore al 25%, dalla prima lista per numero

di voti vengono tratti 12 (dodici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti vengono tratti 3 (tre) Consiglieri.

Qualora la prima lista per numero di voti presenti un numero di candidati inferiore a quelli ad essa assegnati in base all'applicazione del meccanismo di cui al presente comma, purché pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere, risultano eletti: (i) tutti i candidati della prima lista per numero di voti; (ii) i candidati della seconda lista per numero di voti necessari per completare il Consiglio di amministrazione, secondo l'ordine progressivo di elencazione in lista. Laddove non risulti possibile completare nel modo testé descritto il Consiglio di amministrazione, presentando tanto la prima lista che la seconda lista per numero di voti un numero di candidati inferiore a quelli necessari, si procede come segue: qualora le altre liste, diverse dalla prima e dalla seconda lista per numero di voti, abbiano ottenuto voti almeno pari al 5% del capitale avente diritto di voto, i Consiglieri necessari per completare il Consiglio di amministrazione vengono tratti da tali altre liste, partendo da quella più votata e con scorrimento alle liste successive una volta esauriti i candidati contenuti nella lista che precede per numero di voti. In tutti i casi in cui non risulti possibile completare il Consiglio di amministrazione ai sensi delle precedenti disposizioni, a ciò provvede l'Assemblea, come disposto dal successivo comma 2.5.

2.4. È comunque sempre nominato Consigliere il candidato elencato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle non collegate – neppure indirettamente – con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti ottenuti.

2.5. Qualora, all'esito di quanto previsto ai commi da 2.1 a 2.4 non sia possibile completare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, i Consiglieri mancanti sono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri da eleggere, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

2.6. Qualora, stilata la graduatoria al termine della procedura di cui ai precedenti commi da 2.1 a 2.5, non risulti assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione avuto riguardo all'equilibrio tra generi e ai Requisiti di Indipendenza, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati in possesso dei requisiti carenti, tratti dalla stessa lista a cui appartiene il candidato da escludere, in base all'ordine progressivo di elencazione. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. Tale meccanismo di sostituzione si applica dapprima, in sequenza, alle liste che non abbiano espresso alcun Consigliere in possesso del requisito carente, a partire da quella più votata. Ove ciò non sia sufficiente ovvero qualora tutte le liste abbiano espresso almeno un Consigliere in possesso del requisito carente, la sostituzione si applica, in sequenza, a tutte le liste, a partire da quella più votata. All'interno delle liste la sostituzione dei candidati da escludere ha luogo a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato. I meccanismi di sostituzione non operano per i candidati tratti da liste che abbiano presentato un numero di candidati inferiore a tre.

2.7. Qualora, anche applicando i meccanismi di sostituzione all'interno delle liste indicati al comma 2.6, non risulti ancora assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione, si escludono, tra i candidati eletti sulla base di singole candidature ai sensi del comma 2.5, tanti candidati quanto necessario, sostituendo a quelli meno votati i primi candidati non eletti in possesso dei requisiti carenti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.

2.8. Qualora, anche applicando i meccanismi di sostituzione indicati ai commi 2.6 e 2.7, non risulti ancora assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione, si procede ad escludere – partendo dall'ultimo posto della graduatoria – tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con candidati in possesso dei requisiti carenti, che vengono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.

3. Qualora sia validamente presentata una sola lista da essa vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di elencazione, tutti i Consiglieri; laddove non sia possibile completare così il Consiglio di amministrazione, i Consiglieri mancanti sono eletti in Assemblea, sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, i Consiglieri mancanti sono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

5. Qualora, nei casi di cui ai commi 3 e 4, al termine delle votazioni non risultino eletti Consiglieri complessivamente in possesso dei requisiti necessari ad assicurare la corretta composizione del Consiglio di amministrazione avuto riguardo all'equilibrio tra generi e ai Requisiti di Indipendenza, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario sostituendo ai candidati meno votati e privi dei requisiti carenti candidati in possesso dei requisiti carenti, che vengono eletti dall'Assemblea, sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.

6. Tutte le candidature proposte direttamente in Assemblea ai sensi dei commi che precedono devono essere corredate dalla documentazione indicata all'art. 18 comma 2 lettera f).

7. In caso di parità di voti fra liste o candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

8. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle disposizioni vigenti contenute nel D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e nel Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

Articolo 20

1. Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione nel rispetto delle seguenti disposizioni.

2. Al Consigliere cessato subentra il primo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione, indicato nella lista di provenienza del Consigliere cessato, il quale adempia a quanto previsto al comma 2.1 e risulti, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri, appartenente al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

2.1. Il candidato interessato, nel termine fissato dal Consiglio di amministrazione, deve depositare presso la sede legale della Società una dichiarazione con la quale rinnovi l'accettazione della carica, confermi l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto, e fornisca un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Qualora il candidato interessato non vi provveda, subentra il successivo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione nella lista, e così a seguire.

2.2. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo di cui ai commi 2 e 2.1, provvede il Consiglio di Amministrazione mediante cooptazione di un nuovo componente selezionato, ove possibile, secondo un principio di rappresentanza proporzionale della compagine sociale all'interno del Consiglio e assicurando in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

2.3. I componenti subentrati o cooptati ai sensi dei precedenti commi 2, 2.1 e 2.2 restano in carica fino alla successiva Assemblea. In sede di nomina del nuovo Consigliere in sostituzione di quello cessato l'Assemblea delibera sulla base di apposite candidature. Ogni candidatura deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di amministrazione, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

2.4. Qualora non venga presentata alcuna candidatura nel termine previsto al comma 2.3, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature avanzate direttamente in Assemblea, corredate

ciascuna dalla documentazione e dichiarazione indicata al comma che precede. Le candidature presentate senza l'osservanza della modalità che precede sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

2.5. L'Assemblea delibera sulla sostituzione con espressione del voto sulle singole candidature: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.

2.6. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

3. I Consiglieri subentrati assumono - ciascuno - la durata residua del mandato di coloro che hanno sostituito.

4. Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà dei Consiglieri, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio di amministrazione e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito alla sua ricostituzione. I nuovi Consiglieri così nominati resteranno in carica per la residua durata del mandato dei Consiglieri cessati.

Articolo 21

1. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e 1 (uno) o 2 (due) Vice Presidenti, che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri.

2. Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità, da scegliere tra i propri componenti, tra i dirigenti della Società o tra terzi.

Articolo 22

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente. La convocazione ha luogo di regola una volta al mese in via ordinaria; in via straordinaria il Consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, nonché quando ne faccia motivata richiesta scritta almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, oppure l'Amministratore delegato. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato anche dal Collegio sindacale ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede legale o altrove nel territorio italiano.

3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente ed il Segretario sono presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il caso in cui la riunione abbia luogo con utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.

4. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica agli indirizzi comunicati dai Consiglieri ovvero con altra modalità idonea allo scopo almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza si può prescindere da tale termine.
5. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi.
6. Le adunanze sono presiedute dal Presidente. Esse sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Ad esse partecipa, ove nominato, il Direttore generale.

Articolo 23

1. Le votazioni del Consiglio di amministrazione sono palesi.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
3. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Articolo 24

1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si redige processo verbale da iscriversi in apposito libro e da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.
2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 25

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.
2. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, del Codice Civile, spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, nonché gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.
3. Ferme le attribuzioni non delegabili ai sensi della normativa vigente, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:
 - la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo;
 - la definizione delle linee generali, degli indirizzi, delle politiche, dei processi, dei modelli, dei piani e dei programmi che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica;
 - le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
 - l'assunzione e la cessione di partecipazioni, se di controllo e/o rilevanti;
 - l'approvazione e la modifica delle regole di funzionamento del Consiglio di amministrazione;
 - l'approvazione e la modifica dell'atto che disciplina il sistema delle fonti della normativa interna e degli altri documenti normativi interni che tale atto qualifichi come particolarmente rilevanti;
 - la nomina e la revoca del Presidente e del/dei Vice Presidente/i;
 - la nomina, nel proprio ambito, del Comitato esecutivo e degli altri Comitati di cui all'art. 28, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;

- la nomina dell'Amministratore delegato, nonché l'attribuzione, la modifica e/o la revoca delle deleghe conferitegli;
- la nomina e la revoca del Direttore generale e del/dei Vice Direttore/i generale/i;
- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica, nonché la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.

4. Fermi gli obblighi previsti dall'art. 2391 del Codice Civile, gli Amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale, riferiscono al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate.

5. Le comunicazioni del Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale al di fuori delle riunioni consiliari vengono effettuate per iscritto, dal Presidente della Società, al Presidente del Collegio sindacale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 26

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla normativa vigente, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.

2. Il Vice Presidente, ovvero in caso di nomina di due Vice Presidenti, il Vice Presidente più anziano di carica, sostituisce il Presidente in ogni attribuzione, nei casi di sua assenza o impedimento. A parità di anzianità di carica, la sostituzione ha luogo in ordine di età.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del/dei Vice Presidente/i, le relative funzioni sono assunte dall'Amministratore delegato ovvero, nei casi di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

COMITATO ESECUTIVO E ALTRI COMITATI CONSILIARI

Articolo 27

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato esecutivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) Amministratori. Il Comitato è presieduto da membro designato dal Consiglio di amministrazione; ne fa parte di diritto l'Amministratore delegato. Prende parte alle adunanze del Comitato esecutivo il Direttore generale, ove nominato.

2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto e senza potere di proposta, alle adunanze del Comitato esecutivo.

3. Il Comitato esecutivo è investito della gestione della Società, con attribuzione ad esso, attraverso delega da parte del Consiglio di amministrazione, di tutti i poteri che non siano riservati dalla normativa vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo, fatta eccezione per quelli che quest'ultimo deleghi all'Amministratore delegato o ai componenti della Direzione generale.
4. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente, di regola almeno una volta al mese. Le disposizioni dettate per il Consiglio di amministrazione, di cui all'art. 22 commi 2 (luogo di riunione), 3 (modalità di svolgimento delle adunanze), 4 e 5 (convocazione), 6 (*quorum* costitutivo), nonché agli artt. 23 (deliberazioni) e 24 (processo verbale ed estratti), si applicano anche al Comitato esecutivo.
5. Il Presidente del Comitato esecutivo dà informativa sull'attività del Comitato medesimo, di norma, alla prima adunanza successiva del Consiglio di amministrazione.
6. Le funzioni di Segretario del Comitato esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di amministrazione.

Articolo 28

1. Il Consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno, Comitati specializzati nelle materie e con le funzioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.
2. Il Consiglio di amministrazione può, nei limiti della normativa vigente, accorpere le funzioni di uno o più Comitati e attribuire loro competenze aggiuntive, nonché costituire al suo interno, anche con durata limitata, gli ulteriori Comitati ritenuti utili.

AMMINISTRATORE DELEGATO

Articolo 29

1. Il Consiglio di amministrazione nomina tra i propri componenti un Amministratore delegato.
2. In particolare l'Amministratore delegato sovrintende alla gestione aziendale, in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di amministrazione; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati alla natura ed alle dimensioni dell'impresa ed idonei a rappresentare correttamente l'andamento della gestione; ha facoltà di proposta, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; esercita gli ulteriori poteri ad esso delegati dal Consiglio di amministrazione.
3. Nei casi d'urgenza, l'Amministratore delegato può, sentito il Presidente del Consiglio di amministrazione, assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate dalla normativa vigente o dallo Statuto alla

competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione in occasione della sua prima adunanza successiva. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore delegato, tale potere può essere esercitato dal Presidente del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del Direttore generale, ove nominato.

4. L'Amministratore delegato riferisce al Consiglio di amministrazione, con periodicità di regola mensile, sull'andamento generale della gestione e, con periodicità trimestrale, sull'esercizio dei poteri a lui attribuiti.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 30

1. L'Assemblea elegge 5 (cinque) Sindaci, 3 (tre) effettivi, tra cui il Presidente, e 2 (due) supplenti.
2. I Sindaci debbono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti, anche di indipendenza, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle loro funzioni.
3. Ai Sindaci si applicano i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso i Sindaci non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo o nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, quale definita dall'Autorità di Vigilanza.
4. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.
5. Al Presidente ed ai membri effettivi del Collegio sindacale compete, per l'intera durata del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.
6. La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 31

1. L'elezione dei membri del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci.
2. La lista, divisa in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, deve indicare un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere. In ciascuna sezione i candidati sono elencati con un numero progressivo. Almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco supplente riportati nelle rispettive sezioni della lista devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni.
3. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, contengono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione.

4. La lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore allo 0,50% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare più di una lista; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.
5. Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci presentatori, devono, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, essere depositate presso la sede legale della Società. Esse devono essere corredate da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
6. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia con le modalità previste dalla normativa vigente; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla data di scadenza del termine di cui al comma 5, e la soglia per la presentazione prevista dal comma 4 è ridotta alla metà. Sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.
7. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.
8. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.
9. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
10. Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto.
11. Ogni avente diritto al voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, votare più di una lista di candidati.

Articolo 32

1. Alla elezione del Collegio sindacale si procede come segue.

2. Qualora siano validamente presentate più liste si applicano le seguenti disposizioni.

2.1. Dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.

2.2. Dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle applicabili disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

2.3. Qualora la lista seconda per numero di voti ottenuti risulti collegata, ai sensi del comma 2.2 con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, dalla lista risultata terza per numero di voti e che non risulti collegata, ai sensi del comma 2.2, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

2.4. In caso di parità di voti tra più liste, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio, all'esito della quale dalla lista che risulta prima per numero di voti, saranno tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; dalla lista che risulta seconda per numero di voti che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, saranno tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente.

2.5. Nel caso in cui, al termine delle votazioni, nessuno dei Sindaci eletti risulti essere iscritto nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni, si procede ad escludere il candidato eletto, privo di detti requisiti, contraddistinto dal numero più elevato nella lista risultata prima per numero di voti ottenuti, sostituendolo con il candidato non eletto che presenti tali requisiti, indicato nella medesima lista.

2.6. Nel caso in cui, al termine delle votazioni, non risulti eletto il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, si procede ad escludere il candidato eletto, appartenente al genere sovrarappresentato, contraddistinto dal numero più elevato nella lista risultata prima per numero di voti ottenuti, sostituendolo con il candidato non eletto appartenente al genere meno rappresentato, indicato nella medesima lista.

2.7. Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, all'elezione dei Sindaci mancanti provvede l'Assemblea sulla base di candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal fine le candidature presentate vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Le sostituzioni vengono effettuate a partire dalla lista più votata e, all'interno delle sezioni delle liste, dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.

3. Qualora sia validamente presentata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Sindaci. In tal caso è eletto Presidente del Collegio sindacale il primo candidato alla carica di Sindaco effettivo riportato nella relativa sezione della lista.
4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, o qualora non si sia raggiunto il numero di Sindaci da eleggere, i Sindaci mancanti sono eletti sulla base delle candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal fine le candidature presentate vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti.
 - 4.1. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio tra i candidati.
 - 4.2. Qualora l'Assemblea abbia eletto i Sindaci in assenza di liste, essa nomina, tra i Sindaci effettivi eletti ai sensi dei commi 4 e 4.1, il Presidente del Collegio sindacale.
 - 4.3 Qualora l'Assemblea abbia integrato il numero di Sindaci tratti dalle liste, eleggendo i Sindaci mancanti, essa nomina, tra tutti i Sindaci effettivi eletti, il Presidente del Collegio sindacale, ove esso non risulti eletto in applicazione del comma 2.2 o del comma 3.
5. Anche nei casi previsti ai commi 3 e 4, l'Assemblea deve aver cura di esprimere il numero minimo di Sindaci effettivi e supplenti appartenenti al genere meno rappresentato.
6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, l'applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
7. Le candidature presentate dai soci in Assemblea ai sensi dei commi 2.7 e 4 devono essere corredate dalla documentazione indicata all'art. 31 comma 5.

Articolo 33

1. Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, assume tale carica, fino all'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.
2. Se viene a mancare un Sindaco effettivo, subentra il supplente tratto dalla medesima lista. Il Sindaco subentrato resta in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio.
3. Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma 2 ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue.
4. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, l'Assemblea delibera senza vincolo di lista, sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.
 - 4.1. Possono presentare candidature i soci che risultano legittimati alla presentazione di una lista per l'elezione del Collegio sindacale, ai sensi della normativa vigente. La titolarità della quota minima di

partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la candidatura è depositata presso la Società.

4.2. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare più di una candidatura per ciascuna sostituzione; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.

4.3. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

4.4. L'appartenenza al genere meno rappresentato è condizione di ammissibilità della candidatura qualora, per effetto della cessazione, non permanga nel Collegio sindacale il relativo numero minimo di Sindaci.

4.5. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

4.6. Qualora non venga validamente presentata alcuna candidatura, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci. Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.

5. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto da lista diversa da quella risultata prima per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea provvede, scegliendoli ove possibile fra i candidati non eletti indicati in entrambe le sezioni della lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali, entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, abbiano confermato la propria candidatura, depositando presso la sede legale della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di

incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

5.1. Ove non sia possibile procedere con le modalità indicate al comma 5, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci.

5.2. Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.

6. In ogni caso l'Assemblea deve avere cura di garantire la presenza nel Collegio di almeno un componente iscritto nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, nominando un sostituto che presenti tale requisito, ove ciò sia necessario. L'Assemblea deve avere altresì cura di garantire il rispetto del principio di equilibrio tra i generi, nominando un sostituto appartenente al genere meno rappresentato, ove ciò sia necessario al fine di integrare il numero minimo di Sindaci appartenenti a tale genere.

Articolo 34

1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate; vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi; esercita le altre funzioni ed i poteri previsti dalla normativa vigente nonché i compiti e le funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di controllo. Il Collegio sindacale informa le Autorità di Vigilanza, ai sensi della normativa vigente, di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

2. Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari il Collegio sindacale si avvale delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno. I Sindaci hanno inoltre facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate.

3. Il Collegio sindacale può inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

4. Le riunioni del Collegio sindacale possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione dei partecipanti, sia la possibilità per tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione nonché di visionare, ricevere e

trasmettere documenti. La riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

5. I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono essere firmati da tutti i componenti intervenuti.

DIREZIONE GENERALE

Articolo 35

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore generale e uno o più Vice-Direttori generali, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Tali soggetti, ove nominati, compongono la Direzione Generale.
2. Il Consiglio di amministrazione determina le attribuzioni e i poteri di ciascun componente la Direzione generale, in linea con l'assetto dei poteri delegati tempo per tempo vigente.
3. I componenti della Direzione generale riferiscono al Consiglio di amministrazione, con la periodicità dal medesimo stabilita, sull'esercizio dei poteri a loro attribuiti.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 36

1. Il controllo legale dei conti è esercitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, incaricata ai sensi di legge.

Articolo 37

1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di amministrazione spetta, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, il potere di revocare il Dirigente preposto.
2. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è designato fra i dirigenti della Banca che abbiano svolto funzioni direttive per almeno un triennio in materia contabile e amministrativa.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 38

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale competono al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, disgiuntamente ai Vice Presidenti ed all'Amministratore delegato e, in caso di assenza od impedimento anche temporanei di questi ultimi, al Consigliere più anziano d'età.

2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.
3. L'Amministratore delegato ha la rappresentanza e la firma sociale nell'ambito e nei limiti dei poteri conferiti dal Consiglio di amministrazione.
4. Al Direttore generale, ove nominato, ed, in sua vece, ai Vice Direttori generali, anche disgiuntamente fra di loro spetta la rappresentanza e la firma sociale per tutti gli atti rientranti nell'ambito dei poteri conferiti al medesimo Direttore generale dal Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.
5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti dei rispettivi poteri di rappresentanza, l'Amministratore delegato e il Direttore generale, ove nominato, hanno facoltà di nominare dipendenti della Società e terzi quali procuratori speciali per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti.
6. La firma sociale può altresì essere attribuita dal Consiglio di amministrazione, per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti, a singoli Consiglieri, al Direttore generale, ai Vice Direttori generali, a dipendenti della Società e a terzi.

BILANCIO, UTILI E RISERVE

Articolo 39

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente Statuto.

Articolo 40

1. L'utile netto risultante dal bilancio approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale e le quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione e l'incremento di riserve anche straordinarie, può, su proposta del Consiglio di amministrazione, per una quota non superiore all'1,5%, essere destinato dall'Assemblea alla costituzione o all'incremento di un fondo speciale a disposizione della Società per interventi di carattere benefico, sociale, culturale e scientifico. La parte restante viene ripartita quale dividendo da attribuire alle azioni, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
2. Il Consiglio di amministrazione, in sede di formazione del bilancio, può predisporre la destinazione di utili alla formazione e all'incremento di riserve, prima della determinazione dell'utile netto di cui al comma 1, sottoponendo tale destinazione alla ratifica dell'Assemblea dei soci.

Articolo 41

1. I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 42

1. In ogni caso di scioglimento della Società l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

2. Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

Allegato "N" all'atto rep.n. 49931/15033



Assemblea del 5 novembre 2022

Relazione del Consiglio di amministrazione

sul primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria

Integrazione del Consiglio di amministrazione

mediante nomina di un Consigliere ai sensi dell'art. 20 dello

Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

BPER Banca S.p.A.

Assemblea 5 novembre 2022

***Relazione del Consiglio di amministrazione
sul primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria***

***Integrazione del Consiglio di amministrazione, mediante nomina di un Consigliere
ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti***

* * * * *

Signori Soci,

il Consiglio di amministrazione Vi ha convocati, in conformità con la normativa vigente e con lo Statuto sociale di BPER Banca S.p.A. ("**BPER Banca**" o "**la Società**"), per deliberare in ordine all'integrazione del Consiglio di amministrazione attualmente in carica, eletto dall'Assemblea ordinaria del 21 aprile 2021 per la durata di tre esercizi (2021-2023) e dunque con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023.

Come infatti già reso noto dalla Società, in data 8 settembre 2022 Gian Luca Santi, Consigliere non esecutivo e componente del Comitato per le Nomine e la *Corporate Governance*, ha rassegnato le proprie dimissioni dalle predette cariche, con effetto immediato. Il Consigliere Santi era stato eletto dalla predetta Assemblea del 21 aprile 2021 ed era stato tratto dalla lista presentata da Unipol Gruppo S.p.A. (lista n. 3).

In conseguenza delle richiamate dimissioni, i Consiglieri rimasti in carica sono quattordici e precisamente:

- Silvia Elisabetta Candini (non esecutiva e indipendente), Alessandro Robin Foti (non esecutivo e indipendente), Marisa Pappalardo (non esecutiva e indipendente), eletti dall'Assemblea del 21 aprile 2021 e tratti dalla lista n. 1, presentata per conto di n. 11 gestori di n. 19 OICR;
- Riccardo Barbieri (non esecutivo), Cristiano Cincotti (non esecutivo e indipendente), Gianfranco Farre (non esecutivo), Monica Pilloni (non esecutiva e indipendente), eletti dall'Assemblea del 21 aprile 2021 e tratti dalla lista n. 2, presentata dalla Fondazione di Sardegna;
- Elena Beccalli (non esecutiva e indipendente), Maria Elena Cappello (non esecutiva e indipendente), Roberto Giay (non esecutivo), Flavia Mazzarella (non esecutiva e indipendente), Piero Luigi Montani (esecutivo), Gianni Franco Papa (non esecutivo), eletti dall'Assemblea del 21 aprile 2021 e tratti dalla lista n. 3, presentata da Unipol Gruppo S.p.A. (*i.e.* dalla medesima lista da cui era stato tratto Gianluca Santi);

- Elisa Valeriani (non esecutiva e indipendente), eletta dall'Assemblea del 23 giugno 2021, su proposta del Socio Fondazione di Modena, in sostituzione del Consigliere Alessandra Ruzzu, dimessasi in data 20 maggio 2021 e in precedenza eletta dall'Assemblea del 21 aprile 2021, tratta dalla lista n. 2.

Lo Statuto sociale prevede che il Consiglio di amministrazione sia formato, nel rispetto dell'equilibrio tra i generi, da quindici Consiglieri.

Lo Statuto sociale stabilisce inoltre che nel caso in cui, nel corso del mandato, venga a mancare un Consigliere:

- (i) ad esso subentri il primo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione, indicato nella lista di provenienza del Consigliere cessato, il quale rinnovi l'accettazione della carica e risulti, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri, appartenente al genere meno rappresentato e/o in possesso dei requisiti di indipendenza, quali definiti nello Statuto sociale (art. 20, commi 1, 2 e 2.1);
- (ii) qualora non sia possibile procedere alla sostituzione secondo il predetto meccanismo, l'Assemblea deliberi sulla sostituzione sulla base di candidature alla stessa presentate (art. 20, commi 2.2, 2.3 e 2.4).

Nel caso di specie, non residuano, all'interno della lista n. 3 dalla quale era stato tratto Gian Luca Santi, nominativi di altri candidati non eletti.

Di conseguenza, alla sostituzione del Consigliere dimissionario è chiamata a provvedere direttamente l'Assemblea ordinaria dei Soci ai sensi del predetto punto (ii).

Ai fini di quanto precede, si fa presente quanto segue:

- (a) le candidature, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di amministrazione (i.e. **entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea**), corredate da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17, comma 4, dello Statuto, i.e. i requisiti stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dalle relative disposizioni attuative, i requisiti stabiliti dall'art. 26 del TUB e dalle relative disposizioni attuative e i requisiti raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* (di seguito, congiuntamente, i "Requisiti di Indipendenza"); (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e (iii) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente

detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

Ai fini del predetto deposito, le candidature e la relativa documentazione possono essere trasmesse a mezzo posta elettronica all'indirizzo assembleabperbanca@pec.gruppobper.it, con indicazione, nell'oggetto della *e-mail*, della dicitura "Assemblea ordinaria novembre 2022 – candidature Amministratore", oppure mediante consegna a mani presso il Servizio *Corporate and Regulatory Affairs* in Via Aristotele 195 – 41126 Modena, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00;

- (b) qualora non venga presentata alcuna candidatura nel termine di cui al precedente punto (a), l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature avanzate direttamente in Assemblea, corredate ciascuna dalla documentazione e della dichiarazione indicate nel medesimo punto (a). Le candidature presentate senza l'osservanza della modalità che precede sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

Fermo quanto precede, nell'ipotesi di cui al presente punto (b), coloro che intendano esercitare la predetta facoltà sono invitati a presentare in anticipo la candidatura alla Società, con le modalità indicate nel precedente punto (a) e con la documentazione informativa ivi indicata, **entro il quindicesimo giorno antecedente alla data dell'Assemblea**, al fine di consentire ai titolari del diritto di voto di prenderne visione e, se del caso, di conferire le relative istruzioni di voto. La candidatura dovrà in ogni caso essere formalmente ripresentata anche direttamente in sede assembleare;

- (c) l'Assemblea delibera sulla sostituzione con espressione del voto sulle singole candidature: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di equilibrio tra generi e indipendenza. A tal riguardo, si fa presente che, sulla base dell'attuale composizione del Consiglio di amministrazione: (i) 7 Consiglieri su 14 risultano appartenere al genere meno rappresentato (che ad oggi è quello femminile); (ii) 9 Consiglieri su 14 risultano in possesso dei Requisiti di Indipendenza. Sulla base di quanto precede, risultano dunque già rispettate sia le norme in materia di equilibrio tra generi che le norme in materia di indipendenza;
- (d) in caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria;
- (e) i Consiglieri subentrati assumono l'incarico per la durata residua del mandato del Consiglio di amministrazione in carica.

In aggiunta a quanto precede, si rammenta che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, dello Statuto sociale, i componenti del Consiglio di amministrazione devono, a pena di ineleggibilità, possedere i requisiti e i criteri di idoneità previsti dalla normativa vigente. A tal fine, si ricorda che le disposizioni di riferimento

in materia di onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, indipendenza formale e indipendenza di giudizio, disponibilità di tempo e cumulo degli incarichi sono contenute, oltre che nell'art. 2382 del codice civile: nell'art. 26 del TUB e nella relativa disciplina attuativa di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020"); negli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF; nell'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF e nel Decreto emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 ("DM 162/2000").

Ai componenti del Consiglio di amministrazione si applica inoltre il divieto di *interlocking* di cui all'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214).

Trovano inoltre applicazione le ulteriori cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale (art. 17, comma 7).

Infine, per la presentazione delle candidature si invitano coloro che ne abbiano diritto a tener conto anche delle raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate (ed. gennaio 2020), degli orientamenti e delle indicazioni delle competenti Autorità di vigilanza in materia di requisiti e criteri di idoneità degli esponenti, nonché degli "*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione qualitativa del Consiglio di amministrazione*" pubblicati dalla Società in vista dell'Assemblea del 21 aprile 2021 (e disponibili sul sito internet della Banca www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci > 21 aprile 2021). Tale ultimo documento indica anche, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del DM 169/2020, il tempo stimato dal Consiglio di amministrazione come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico.

Resta salva la possibilità per coloro che ne abbiano diritto di svolgere le proprie valutazioni sulla composizione ottimale dell'Organo e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio.

* * * * *

Alla luce di tutto quanto precede, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti sarà chiamata a deliberare sulla base delle candidature che saranno presentate dagli aventi diritto ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.

Si ricorda che al Consigliere di amministrazione nominato in sostituzione del Consigliere dimissionario spetterà lo stesso compenso annuo stabilito per la carica di Consigliere non esecutivo dall'Assemblea del 21 aprile 2021.

BPER Banca S.p.A.

La Presidente

Flavia Mazzarella

Allegato "O" all'atto rep.n. 49931/15033



Assemblea del 5 novembre 2022

**Relazione del Consiglio di amministrazione
sul secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria**

Modifica della Politica in materia di remunerazione 2022 approvata dall'Assemblea del 20 aprile 2022, nella parte relativa al Piano di Incentivazione di Lungo Termine e conseguente aggiornamento della Sezione I della "Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti"; deliberazioni inerenti e conseguenti

BPER Banca S.p.A.

Assemblea 5 novembre 2022

***Relazione del Consiglio di Amministrazione
sul secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria***

Modifica della Politica in materia di remunerazione 2022 approvata dall'Assemblea del 20 aprile 2022, nella parte relativa al Piano di Incentivazione di Lungo Termine e conseguente aggiornamento della Sezione I della "Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti"; deliberazioni inerenti e conseguenti

* * * * *

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati, in base a quanto previsto dalla Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 in materia di "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione" (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2), dall'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dall'art. 11, comma 2, dello Statuto sociale, per deliberare in ordine alla proposta di modifica della Politica in materia di remunerazione 2022 approvata dall'Assemblea del 20 aprile 2022, nella parte relativa al Piano di Incentivazione di Lungo Termine, e al conseguente aggiornamento della Sezione I della "Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" approvata dalla medesima Assemblea del 20 aprile 2022, nei termini descritti nella nuova Sezione I della predetta Relazione, messa a disposizione del pubblico, anche con evidenza delle variazioni apportate, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che la Seconda Sezione della predetta "Relazione 2022 sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" – contenente le informazioni richieste dalla normativa vigente sui compensi dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, del Direttore generale e, in forma aggregata, dei Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2021 – rimane invece invariata e non è oggetto di delibera da parte dell'Assemblea. Le informazioni relative a tale Sezione continueranno dunque ad essere disponibili all'interno della Sezione II della "Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" approvata dall'Assemblea del 20 aprile 2022, alla quale è dunque fatto rinvio.

Tanto premesso, in merito alle motivazioni che hanno portato il Consiglio di Amministrazione a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la proposta di modifica di cui al presente punto all'Ordine del giorno, si evidenzia quanto segue:

- come indicato nella Relazione approvata dall'Assemblea del 20 aprile 2022, la politica di remunerazione 2022 è stata ideata e strutturata in modo strettamente correlato alle direttrici strategiche del nuovo piano industriale che, in quel momento, era ancora in fase di predisposizione, in attesa di conoscere gli esiti dell'operazione di acquisizione del controllo su Banca Carige S.p.A. ("Carige") e sul relativo Gruppo, e si prevedeva avesse un orizzonte temporale triennale 2022-2024. In coerenza con quanto precede, il Piano di Incentivazione di Lungo Termine era stato dunque previsto con durata triennale (Piano ILT 2022-2024) e i relativi *target* erano stati indicati *per relationem* facendo riferimento ai *target* che sarebbero successivamente stati previsti dal nuovo piano industriale;
- successivamente al perfezionamento della predetta acquisizione, avvenuto in data 3 giugno 2022, e al conseguente ingresso di Carige e delle relative controllate nel Gruppo BPER, il Consiglio di Amministrazione ha quindi approvato, in data 9 giugno 2022, il Piano Industriale di Gruppo 2022-2025 (il "Piano industriale" o "il Piano strategico"), di cui è stata data comunicazione al mercato in data 10 giugno 2022 con indicazione dei relativi *target*. Differentemente da quanto originariamente previsto, il Piano industriale si sviluppa su un arco temporale quadriennale (2022-2025);
- alla luce di quanto precede e facendo seguito alle intenzioni già comunicate al mercato in sede di presentazione del Piano industriale, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato per le Remunerazioni, ritiene quindi opportuno modificare la politica di remunerazione 2022 relativa all'incentivazione di lungo termine approvata dall'Assemblea di aprile 2022, così come il relativo Piano di incentivazione, parimenti approvato dall'Assemblea di aprile 2022, al fine di allinearli agli obiettivi del Piano Industriale e alla relativa durata quadriennale 2022-2025.

Quanto precede comporta dunque la necessità di aggiornare conseguentemente la Sezione I della "Relazione 2022 sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", al fine di adeguare l'informativa relativa al Piano di Incentivazione di lungo termine ivi contenuta (Piano ILT), le cui proposte di modifica sono sottoposte anch'esse all'approvazione dell'Assemblea dei Soci in separato punto all'Ordine del giorno di parte ordinaria. Tale aggiornamento consentirà altresì di indicare direttamente all'interno della Relazione anche i *target* del Piano ILT, in linea con le *best practice* di settore.

Si precisa che il predetto aggiornamento riguarda esclusivamente le parti della Sezione I della "Relazione 2022 sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" in cui viene trattato il Piano ILT o in cui viene fatto riferimento al Piano Industriale, come evidenziate nel documento messo a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa vigente.

Fermo restando quanto precede, si evidenzia che i rimanenti elementi della politica in materia di remunerazione restano invariati rispetto alla Relazione approvata dall'Assemblea dei Soci del 20 aprile 2022.

Deliberazioni proposte all'Assemblea

Alla luce di tutto quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea le seguenti proposte di deliberazione:

“L'Assemblea di BPER Banca S.p.A.,

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno di parte ordinaria e presa visione delle proposte di modifica della Politica in materia di remunerazione 2022 approvata dall'Assemblea del 20 aprile 2022, nella parte relativa al Piano di Incentivazione di Lungo Termine, e della conseguente proposta di aggiornamento della Sezione I della “Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” approvata dalla medesima Assemblea del 20 aprile 2022;*
- tenuto conto di quanto previsto in materia di politica di remunerazione dall'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, dall'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 e dalla Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013;*

delibera

- 1. di approvare la modifica della Politica in materia di remunerazione 2022 approvata dall'Assemblea del 20 aprile 2022, nella parte relativa al Piano di Incentivazione di Lungo Termine, e il conseguente aggiornamento della Sezione I della “Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” approvata dalla medesima Assemblea del 20 aprile 2022, nei termini descritti nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al presente punto all'ordine del giorno e nella connessa documentazione messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente;*
- 2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, tutti i poteri occorrenti alla concreta attuazione di quanto deliberato ai sensi del precedente punto.*

BPER Banca S.p.A.

La Presidente

Flavia Mazzare